

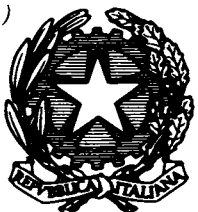
1^a SERIE SPECIALE

edizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
BIBLIOTECA

Anno 129° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 luglio 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

726. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Sardegna - Impiego pubblico regionale - Congiunti delle vittime del dovere - Ruolo unico regionale -
Assunzione straordinaria - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sardegna 4 febbraio-15 maggio 1986).

(Cost., artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma) Pag. 9

727. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi -
Difetto di stabile abitazione dell'assegnatario - Decadenza dall'assegnazione - Non fondatezza.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 23, primo comma, lett. b).

(Cost., art. 117).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi -
Difetto di stabile abitazione dell'assegnatario - Decadenza dall'assegnazione - Provvedimento del
sindaco - Opposizione al pretore - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 23, quarto comma).

(Cost., art. 108) » 14

N. 728. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto ordinario - Liguria - Impiego pubblico regionale - Stato giuridico - Dotazioni organiche dei livelli funzionali secondo, terzo e quarto - Variazione - Delibera amministrativa del consiglio regionale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Liguria riapprovato il 16 settembre 1981, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 117 e 97).

Regione a statuto ordinario - Liguria - Impiego pubblico regionale - Anzianità di servizio a fini economici - Riconoscimento - Criteri - Cessazione della materia del contendere.

(Legge regione Liguria riapprovato il 16 settembre 1981, art. 14).

(Cost., artt. 3 e 36) Pag. 19

N. 729. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Agricoltura - Difesa dei boschi dagli incendi - Infrazioni - Sanzioni amministrative - Non fondatezza.

(Legge 4 agosto 1984, n. 424, art. 1).

(Cost., art. 117, in relazione agli artt. 66 e 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) » 22

N. 730. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Anagrafe - Censimento generale della popolazione del 1981 - Criteri per la stesura dei piani topografici di censimento - Costituzione di un gruppo di lavoro regionale - Istruzioni al personale dei comuni e segnalazioni delle esigenze di sostegno tecnico - Promozione di un comitato di coordinamento regionale - Spettanza alla regione Toscana.

» 24

N. 731. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Toscana - Trasporti - Rilascio delle tessere di libera circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna - Competenza per l'intero territorio nazionale - Asserita invasione della sfera di competenza regionale - Inammissibilità . .

» 28

N. 732. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Risarcimento del danno derivante da fatto considerato dalla legge come reato - Termine prescrizione - Decorrenza dalla data di estinzione del reato anche in caso di morte del reo - Non fondatezza.

(Cod. civ., art. 2947, terzo comma).

(Cost., art. 3). » 31

N. 733. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico regionale - Dipendenti vincitori di concorsi interni - Servizio prestato per almeno trenta mesi nel livello funzionale di fatto posseduto - Inquadramento automatico nel livello corrispondente - Non fondatezza.

(Legge regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 97) » 36

N. 734. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Industria e commercio - Incremento delle attività industriali nella provincia di Bolzano - Utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato - Riunioni del comitato tecnico consultivo - Invito del presidente della provincia - Non fondatezza.

(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 4, sesto comma).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 15).

Industria e commercio - Concessione dei contributi sugli interessi per finanziamenti a medio termine - Estensione alle imprese artigiane - Procedimento - Non fondatezza.

(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 5, quinto comma).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 9, e 16).

Industria e commercio - Mobilità della manodopera - Delega dello Stato alla provincia di Bolzano - Non fondatezza.

(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 22, penultimo comma).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 23, e 9, nn. 4 e 5).

Industria e commercio - Incremento delle attività industriali - Quota dei finanziamenti conferiti dal «Fondo speciale per la ricerca applicata» - Attribuzione alla provincia di Bolzano - Esclusione - Non fondatezza.

(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 29, ultimo comma).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 15)

Pag. 39

N. 735. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Abruzzo - Concessione di contributi regionali al «Fondo rischi», costituito tra imprese operanti nel territorio - Provvidenze incidenti nel settore dell'industria - Materia di competenza regionale - Non fondatezza.

(Legge regione Abruzzo approvata in seconda lettura il 30 dicembre 1977).

(Cost., art. 117)

» 43

N. 736. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Puglia - Aziende agricole danneggiate da calamità naturali - Dilazione settennale dei mutui per i quali la legge statale stabilisce un periodo di dilazione quinquennale - *Jus superveniens*: legge regione Puglia n. 38 del 10 dicembre 1982 - Cessazione della materia del contendere.

(Legge regione Puglia riapprovata il 23 settembre 1982, artt. 3, lett. a), e 4, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 117)

» 45

N. 737. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione in genere - Forum promosso ad Amsterdam, per il 22 e 23 novembre 1980, dal Comitato olandese per la pace ed il disarmo - Partecipazione di un delegato della regione Umbria - Delibera di assenso adottata dalla giunta regionale - Diniego della Presidenza del Consiglio e delibera di annullamento della commissione di controllo - Non spettanza allo Stato - Annullamento dei provvedimenti impugnati

» 47

N. 738. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Accertamento di responsabilità penali dei consiglieri regionali per deliberazioni adottate nell'esercizio delle loro funzioni - Ottemperanza della regione all'ordine di esibizione documentale nel procedimento penale - Garanzia dell'immunità dei consiglieri regionali - Cessazione della materia del contendere

» 49

N. 739. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione in genere - «Protocollo di amicizia» stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 tra la stessa regione e la regione francese della Franca Contea - Premio assenso dello Stato - Omessa richiesta - Annullamento dell'atto impugnato

» 54

N. 740. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione in genere - Costituzione di un Consorzio intercomunale per servizi di polizia municipale - Approvazione della giunta regionale della Lombardia - Delibera di annullamento della commissione regionale di controllo - Non spettanza allo Stato - Annullamento del provvedimento impugnato .

Pag. 53

N. 741. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Provincia autonoma di Bolzano - Centro nazionale per i sussidi audiovisivi - Soppressione e devoluzione dei beni allo Stato - Asserita violazione delle competenze provinciali - Non fondatezza.

(D.P.R. 4 luglio 1977, n. 436).

(Statuto spec. T.-A.A., artt. 8, n. 4, 9, n. 2, 16, 19 e 68; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, artt. 32 e 33).

» 56

N. 742. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza pubblica - Importi dei mutui non erogati e concessi agli enti ed organismi pubblici - Versamento nella tesoreria dello Stato a scadenze determinate - Interessi di mora dovuti dagli istituti di credito sulle somme non versate - Interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti - Versamento nel bilancio dello Stato - Non fondatezza.

(D.-L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 4, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, 81 e 119)

» 58

N. 743. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Veneto - Rettifica dei confini tra i comuni di Canazei e Rocca Pietore - Implicita modifica dei confini regionali - Violazione di attribuzioni regionali - Spettanza allo Stato.

» 62

N. 744. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale - Potere sostitutivo del commissario del Governo in caso di inottemperanza da parte della regione - Cessazione della materia del contendere.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi — Autorizzazione - Progetti di discarica di terza categoria - Parere congiunto dell'Istituto superiore della sanità, dell'Istituto per la sicurezza del lavoro e dell'Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. - Organizzazione dell'azione amministrativa regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento della deliberazione del Comitato interministeriale, punto 5.2, terzo comma.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Procedimenti autorizzativi - Non spettanza allo Stato - Annullamento della deliberazione del Comitato interministeriale, punti 5.1.2, primo comma, 5.3.1, salva la prescrizione di cui alla lettera f); 5.3.2; 5.3.4; 5.3.6 dell'atto medesimo.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale - Prescrizioni e criteri contenuti nella deliberazione 27 luglio 1984 - Ricorso della regione Lombardia - Reiezione

» 65

N. 745. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Province autonome di Trento e Bolzano - Sanità pubblica - Repressione delle sofisticazioni alimentari - Ricomprensione di imprese vitivinicole, operanti nel territorio provinciale, in una anagrafe su base regionale - Criteri - Violazione della autonomia finanziaria della provincia e delle sue potestà in materia di ordinamento degli uffici, dei laboratori e del personale - Non fondatezza.

(D.-L. 18 giugno 1986, n. 282, artt. 7, primo e terzo comma, 16, 18, primo e terzo comma, 20, 23, così come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462).

[Statuto speciale del T.-A.A. (testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 2, 8, nn. 1 e 21, 9, n. 10, 16 e 78]

» 72

N. 746. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto ordinario - Marche - Sanità pubblica - Centri abitati - Uso dei fitofarmaci - Divieto - Non fondatezza.

Pag. 77

N. 747. Sentenza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Istruzione pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Istruzione universitaria - Determinazione di un contingente di personale da trasferire alla regione e non sottoposto al preventivo giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati e dei ricercatori universitari - Dissenso formale - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento dei propri uffici in mancanza di idonea intesa con la regione stessa - Non spettanza allo Stato - Annullamento *in parte qua* dei decreti impugnati.

(Decreti 30 luglio 1986 e 16 febbraio 1987 del Ministro della pubblica istruzione nelle parti che si riferiscono alla regione Friuli-Venezia Giulia).

(Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1) » 80

N. 748. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stato civile - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - Competenza del tribunale per i minorenni «nel caso di minori» - Questione già dichiarata infondata (sent. n. 93/87) - Manifesta infondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 68).

(Cost., artt. 3, 24 e 102).

Stato civile - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Procedimento in camera di consiglio - Difetto del contraddittorio - Inosservanza della garanzia del diritto di difesa - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318, art. 38, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 84

N. 749. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'ente regionale di sviluppo agricolo del Molise - Inquadramento nei livelli funzionali - Decorrenza, per l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico, fissata in epoca posteriore a quella prevista per gli altri dipendenti regionali - Riserva di legge regionale per l'uniformità di trattamento tra gli enti - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Molise 9 novembre 1977, n. 40, art. 21).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma) » 86

N. 750. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale precario non docente delle università - Inserimento in ruolo con la categoria di impiego non di ruolo di assunzione - Criteri - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 25 ottobre 1977, n. 808, art. 11, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 88

N. 751. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Elezione e proclamazione degli eletti negli organi collegiali della scuola - Modalità e svolgimento delle operazioni - Necessità di ulteriore giudizio sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, art. 24).

(Cost., artt. 76 e 97) » 89

N. 752. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali per malattia dovuti dai dipendenti degli enti locali - Prelievo superiore a quello subito da altri dipendenti pubblici e privati a fronte di prestazioni identiche da parte del Servizio sanitario nazionale - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 28, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; d.-l. 8 luglio 1974, n. 264, art. 4, primo comma, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 384; legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, sesto comma; legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 6).

(Cost. artt. 3, 23, 53 e 97) Pag. 91

N. 753. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale direttivo della scuola - Riconoscimento dei servizi non di ruolo - Esclusione - Limitazione al solo servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza e nella misura di un terzo ai fini giuridici ed economici - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 82).

(Cost., artt. 3, 36 e 76) » 94

N. 754. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indennità integrativa speciale - Sua inclusione nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria ai pubblici dipendenti - Interpretazione autentica - Efficacia retroattiva della norma impugnata - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 24, primo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1053, art. 4).

(Cost., artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma) » 96

N. 755. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Provincia autonoma di Bolzano - Piano urbanistico comunale - Interventi modificatori della giunta provinciale senza possibilità di controdedere da parte del comune - Approvazione di un nuovo piano urbanistico - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(T.U. approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, art. 16, sesto e settimo comma, nel testo modificato dalla legge della provincia di Bolzano 20 settembre 1973, n. 38, art. 7).

(Cost., art. 5, in relazione alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10, come modificato dalla legge 5 agosto 1967, n. 765, art. 3; statuto T.-A.A., artt. 4 e 8) » 97

N. 756. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Provincia autonoma di Trento - Artigianato - Competenza in materia di inquadramento delle imprese ai fini contributivi e delle assicurazioni sociali gestite dall'I.N.P.S. - Non imputabilità allo Stato degli atti impugnati - Manifesta inammissibilità » 99

N. 757. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e province - Attività finanziaria - Potere del Ministro degli interni di ridurre i mutui contratti per copertura di bilanci deficitari - Autonomia finanziaria locale non intaccata dal potere di controllo ministeriale - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 aprile 1976, n. 189, art. 1 e legge 12 novembre 1971, n. 952, art. 2).

(Cost., artt. 119 e 130) » 100

N. 758. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Competenza per materia - Conflitto - Mancata previsione della declaratoria di incompetenza in fase istruttoria in caso di reati di competenza pretorile - Intervenuta decisione della Corte di cassazione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. pen., artt. 33 e 74).

(Cost., art. 25) Pag. 102

N. 759. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione Sardegna - Servizio di tesoreria - Modalità di riafflusso dalle aziende di credito, alla tesoreria statale, delle eccedenze di disponibilità degli enti soggetti al disposto dell'art. 40, legge n. 119 del 1981 - Asserita invasione della sfera di attribuzioni regionali - Necessità di coordinamento, del controllo della liquidità alle esigenze dell'economia nazionale - Spettanza allo Stato

» 103

N. 760. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Produzione e vendita di sostanze alimentari - Mancanza di autorizzazione sanitaria - Sanzione penale - Depenalizzazione prevista per le altre contravvenzioni contemplate nella stessa legge - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 2).

(Cost., art. 3) » 106

N. 761. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Istruzione sommaria - Applicazione da parte del giudice istruttore della libertà vigilata ad imputati per i quali precedentemente abbia disposto il proscioglimento - Interdizione di disporre la trasformazione del rito in formale per accertare la sussistenza della pericolosità sociale - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. pen., art. 395, primo comma; cod. pen., artt. 115, secondo comma, e 229, n. 2).

(Cost., artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma) » 107

N. 762. Ordinanza 20-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnanti I.S.E.F. - Riforma docenza universitaria - Esclusione dalla sistemazione in ruolo - Questione già dichiarata inammissibile - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).

(Cost., artt. 3 e 97) » 109

N. 763. Sentenza 21-30 giugno 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enti locali - Servizio prestato presso i comuni - Dipendente iscritto I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di fine servizio - Condizioni per il conseguimento - Iscrizione minima di due anni presso l'ente di previdenza e servizio prestato per un periodo variabile, da 15 a 25 anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, primo comma, lettere a), b) e c).

(Cost., art. 3) » 110

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 293. Ordinanza del pretore di Avola del 29 gennaio 1988.
Edilizia - Procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - Eventualità dei relativi ricorsi giurisdizionali - Sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti - Impossibilità in concreto, o procrastinazione *sine die*, dell'esercizio dell'azione penale obbligatoria da parte del p.m. a causa di una vera e propria pregiudiziale amministrativa.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 22, in relazione alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13).
 (Cost., art. 112) Pag. 115
- N. 294. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 1° luglio 1987.
Pensioni civili e militari - Trattamento pensionistico dei dirigenti dello Stato - Disparità di trattamento rispetto ai particolari benefici previsti soltanto per gli impiegati del ruolo ad esaurimento - Conseguente modificazione del rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento con trattamento di pensione ingiustificatamente deteriore per i dirigenti.
 (Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 162).
 (Cost., artt. 3 e 97) » 117
- N. 295. Ordinanza della commissione tributaria centrale del 3 dicembre 1987.
Irpef - Oneri deducibili - Mancata previsione della deducibilità dell'imposta di successione - Omessa valutazione del decremento della capacità contributiva del contribuente nel periodo d'imposta corrispondente - Violazione del principio di ragionevolezza nell'uso del potere discrezionale del legislatore in materia di deduzioni fiscali.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10).
 (Cost., artt. 3, 42 e 53) » 121
- N. 296. Ordinanza del pretore di Firenze del 23 novembre 1987.
Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost., artt. 3 e 38) » 123
- N. 297. Ordinanza del pretore di Roma del 10 febbraio 1988.
Previdenza ed assistenza - Pensioni ed altri assegni erogati dall'I.N.P.S. - Impignorabilità - Omessa previsione di pignorabilità parziale in caso di credito alimentare - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pensionati degli enti di cui al d.P.R. n. 180/1950 ed a quelli delle varie casse previdenziali per professionisti.
 (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).
 (Cost., art. 3) » 125
- N. 298. Ordinanza della commissione tributaria centrale del 7 novembre 1985.
Invim - Tardiva dichiarazione - Seprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione - Violazione dei criteri sanciti dalla legge-delega in relazione alla graduazione delle sanzioni.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo comma, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).
 (Cost., art. 76) » 126
- N. 299. Ordinanza del tribunale amministrativo della regione Veneto del 28 gennaio 1988.
Servizio sanitario nazionale - Assistenti sociali transitate alle unità sanitarie locali da enti ospedalieri, regioni ed enti parastatali o, invece, da enti locali - Disparità di trattamento, a scapito delle ultime, in ordine ai requisiti richiesti per il collocamento nella posizione funzionale di «assistente sociale coordinatore» - Conseguente pregiudizio sul buon funzionamento dei pubblici uffici.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, allegato 2).
 (Cost., artt. 3 e 97) » 127

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 726

*Sentenza 20-30 giugno 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione Sardegna - Impiego pubblico regionale - Congiunti delle vittime del dovere - Ruolo unico regionale - Assunzione straordinaria - Illegittimità costituzionale.****(Legge della regione Sardegna 4 febbraio-15 maggio 1986).****(Cost., artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 4 febbraio 1986, riapprovata il 15 maggio 1986, avente per oggetto: «Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 3 giugno 1986, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 3 giugno 1986 e depositato l'11 successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Sardegna, approvata il 4 febbraio 1986 e riapprovata il 15 maggio 1986, recante norme in tema di «Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980 n. 466». Questa legge è impugnata per contrasto con gli artt. 3, lett. a) e 5, lett. d) dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché con gli artt. 51, primo comma e 97, terzo comma, Cost., anche in riferimento agli artt. 1 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ed alle leggi statali in tema di assunzioni obbligatorie.

A giudizio dell'Avvocatura dello Stato, la normativa impugnata è, innanzitutto, diretta a dare attuazione alla legge statale 13 agosto 1980 n. 466, intitolata «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche», la quale, all'art. 12, riconosce un «diritto di assunzione al coniuge superstite» ed ai figli dei «soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge», rinviando, per la relativa disciplina, alle leggi nn. 482 del 1968 e 285 del 1977. Ma, dopo aver «autorizzato» l'amministrazione regionale «ad applicare la disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai fini dell'assunzione, nel ruolo unico, dei soggetti indicati nel medesimo articolo» (art. 1, comma 1), la legge impugnata dispone che «La presente legge si applica nei confronti di un solo componente del nucleo familiare dei deceduti o degli invalidi, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, in conseguenza degli incendi verificatisi nel territorio della Sardegna dalla data di entrata in vigore della predetta legge» (art. 1, comma 2).

Secondo l'Avvocatura, la legge regionale, oltre a risultare «equivoca», laddove richiama il predetto art. 12 soltanto in riferimento all'istituto del diritto di assunzione, e oltre ad apparire «limitativa» di questo stesso diritto, in quanto circoscrive «soggetti» ed «eventi» in relazione all'applicabilità delle previsioni della legge statale, eccederebbe comunque l'ambito della competenza regionale. Per l'Avvocatura, infatti, le assunzioni cui ha riguardo la legge statale n. 466 del 1980, specie quando esse conseguano ad eventi relativi a servizi «di ordine pubblico o di soccorso» o di lotta al terrorismo, rientrerebbero nella competenza statale, mentre alla Regione Sardegna residuerebbe soltanto l'emanazione di «norme di integrazione ed attuazione», in base all'art. 5 St. Sa. Né, sempre ad avviso dell'Avvocatura, potrebbe addursi in senso contrario il rilievo che la Regione ha competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici della Regione e stato giuridico del personale» (art. 3, lett. a, dello Statuto sardo), poiché la disciplina delle assunzioni obbligatorie, collocandosi «a monte» dello stato giuridico del personale, non rientrerebbe nella suddetta materia.

Tuttavia, nel caso che questa fosse l'ipotesi, l'Avvocatura prospetta il contrasto della legge impugnata con il limite dei «principi dell'ordinamento giuridico dello Stato», di cui all'art. 3 dello Statuto sardo. A suo avviso, infatti, poiché le assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni comportano una deroga al principio dello «accesso mediante concorso» ed «in condizioni di eguaglianza» di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost., la disciplina statale che le prevede avrebbe un valore di enunciazione dei «principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato» e non potrebbe, perciò, essere derogata dalla legge impugnata, come invece avviene in concreto.

2. — Con atto di costituzione del 30 giugno 1986 la Regione Sardegna ha resistito al ricorso, eccependone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza.

Secondo la resistente, la legge impugnata non fa che richiamarsi alla legge statale n. 466 del 1980, integrandone la disciplina con una disposizione attinente ad esigenze peculiari della Regione. Quest'ultima, anzi, appare alla resistente del tutto in linea con i poteri spettanti alla Regione in materia, tanto più che le assunzioni ivi previste, rientrando nella fase costitutiva del rapporto di pubblico impiego regionale, rappresenterebbero uno degli oggetti della competenza legislativa primaria spettante alla Regione in base all'art. 3, lett. a), dello Statuto.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha prodotto una memoria in cui si ribadiscono e si illustrano ulteriormente i motivi esposti nell'atto di costituzione, deducendo in particolare l'inammissibilità del ricorso statale a causa della mancata corrispondenza tra i motivi del rinvio governativo e i motivi della successiva impugnazione avanti la Corte. Secondo la Regione, infatti, mentre nell'atto di rinvio si contesta soltanto la violazione degli artt. 51 e 97 Cost., nel ricorso, invece, tra i motivi di impugnazione è incluso anche il contrasto con il limite dei «principi dell'ordinamento» (art. 3 St. Sa.) e con le norme attributive della competenza normativa di attuazione-integrazione (art. 5, lett. d, St. Sa.).

4. — Nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 le parti hanno insito per le rispettive conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Con il presente giudizio di legittimità costituzionale questa Corte è chiamata a decidere sulla questione se l'art. 1 della legge regionale della Sardegna, dal titolo «Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466», riapprovata il 15 maggio 1986, sia contrastante con i limiti immanenti alla competenza attuativa-integrativa (art. 5 St. Sa.), nonché con i principi enunciati dagli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost., anche in riferimento alla loro attuazione nella legislazione statale (in particolare negli artt. 1 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93), rispetto alla quale si concreterebbe la distinta violazione dell'art. 3 St. Sa. sotto il profilo del limite dei principi dell'ordinamento.

Prima di entrare nel merito della questione, occorre tuttavia esaminare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, prospettata nella memoria difensiva della Regione Sardegna sulla base di una pretesa difformità tra motivi del rinvio e quelli del ricorso e, in particolare, sulla base dell'asserita mancanza nel rinvio stesso dei profili relativi alla pretesa lesione degli artt. 3 e 5 dello Statuto Sardo.

2. — L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.

È costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, le sentt. nn. 217, 289 e 525 del 1987) che il principio della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso si intende rispettato anche quando i primi siano formulati in modo sintetico e sommario, sempreché la regione sia stata ragionevolmente messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede di rinvio e che queste coincidano sostanzialmente con quelle più ampiamente trattate nel ricorso. Ebbene ad una attenta considerazione dell'atto di rinvio, appare chiaro che, pur se non vi si rinviene alcuna menzione espressa riguardo agli artt. 3 e 5 St. Sa., vi si rintracciano tuttavia non equivoche indicazioni circa la sostanziale prospettazione della pretesa violazione di quei parametri, sotto gli aspetti precedentemente ricordati.

Per quanto riguarda il profilo della lesione del limite dei «principi dell'ordinamento giuridico statale», occorre sottolineare che l'espresso riferimento alla violazione del principio di accesso all'impiego pubblico regionale comporta tanto la prospettazione di un contrasto con disposizioni della Costituzione, quanto quella di una lesione di un principio dell'ordinamento configurabile come limite alla competenza legislativa regionale. Non si può negare, infatti, che il principio invocato, mentre ha la sua garanzia più elevata negli artt. 51 e 97 Cost., trova nondimeno il suo svolgimento e la sua articolazione normativa nella legislazione statale e, in particolare, nella legge quadro sul pubblico impiego e in quelle sulle assunzioni obbligatorie. Sicché, se pure nell'ambito di una valutazione affatto preliminare, come quella richiesta in sede di ammissibilità, appare ragionevole dedurre dall'espressa menzione della lesione del principio di accesso nell'impiego pubblico regionale sia la pretesa violazione di norme della Costituzione, sia la lesione di un principio generale posto come limite all'esercizio della competenza legislativa regionale.

Anche se in forma estremamente succinta, egualmente presente nell'atto di rinvio appare la censura relativa all'art. 5 St. Sa., che attribuisce alla Regione la competenza attuativa-integrativa. È, infatti, difficile negare che il Governo, nel contestare testualmente che «estendendo benefici a soggetti non contemplati dalla legge (statale) n. 466/1980, limitandoli, peraltro, a un solo componente del nucleo familiare, la legge (regionale) in esame eccede dalla competenza attribuita alla Regione dallo Statuto», non potesse riferirsi ad altro che alla potestà regionale di attuazione-integrazione delle leggi statali, prevista, per l'appunto, dall'art. 5 dello Statuto della Sardegna. Chiaro è, infatti, nelle parole dell'atto di rinvio ora riportate — così come nel titolo della legge rinviata — il riferimento al legame di attuazione-integrazione dell'atto legislativo esaminato con la legge statale n. 466 del 1980, relativa alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. In questo contesto, pertanto, la mancanza di un espresso riferimento all'art. 5 St. Sa. e alla particolare competenza ivi prevista non può essere ragionevolmente considerata come pregiudizievole rispetto a un sufficiente grado di comprensione della censura implicata.

3. — Poiché il ricorso del Presidente del Consiglio prospetta una varietà di censure, alcune delle quali sono riferite a pretese violazioni della competenza regionale di attuazione-integrazione (art. 5 St. Sa.) e altre sono collegate ad asserite lesioni dei limiti statutariamente imposti alla competenza legislativa esclusiva, vantata dalla Regione in materia di ordinamento degli uffici e del personale, nell'ambito dell'esame del merito delle questioni sollevate si pone il problema pregiudiziale relativo al corretto inquadramento della legge impugnata nell'uno o nell'altro dei tipi di competenza legislativa assegnati alla Regione.

La disciplina sostanziale posta dalla legge impugnata è contenuta solamente nell'art. 1 della legge stessa, che si divide in due commi. Il primo, il quale «autorizza» l'amministrazione regionale a dare applicazione all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, contiene una disposizione che, oltre a ripetere il titolo della legge stessa, è del tutto inutile e, persino, curiosa, in quanto la legge statale appena menzionata, per effetto del rinvio materiale alle leggi nn. 482 del 1968 e 285 del 1985 compiuto dal predetto art. 12, obbliga, già di per sé, tutte le amministrazioni pubbliche, compresa quella regionale, a dare attuazione al «diritto di assunzione» ivi previsto a favore dei congiunti delle «vittime del dovere». Il secondo comma, invece, giustifica in qualche modo l'inusuale contenuto del primo, in quanto, nel precisare che l'art. 12 della legge statale n. 466 del 1980 si applica pure ai congiunti delle «vittime del dovere» decedute o rese invalide in relazione ad attività di soccorso prestate in occasione degli incendi verificatisi nel territorio della Sardegna, circoscrive la sfera dei beneficiari del «diritto di assunzione» ivi previsto a un solo componente del nucleo familiare, in contrasto con il predetto art. 12, che lo attribuisce tanto al coniuge superstite, quanto a ciascuno dei figli.

Dalla descrizione ora compiuta risulta evidente che la legge impugnata si presenta, tanto nel titolo quanto nell'articolato, come atto di esercizio della competenza di attuazione-integrazione. Tuttavia, in base al criterio costantemente seguito da questa Corte (v. sentt. nn. 611 del 1987; 107 del 1987; 151 del 1986; 219 del 1984), per il quale, ai fini della definizione del tipo o del valore di un atto normativo, l'inequivoca determinazione della correlativa norma di competenza prevale senz'altro sull'autoqualificazione espressa nell'atto stesso, va sicuramente escluso, contrariamente a quanto suppone il ricorrente, che si versi in una delle ipotesi di esercizio della competenza di attuazione-integrazione.

A differenza del conferimento della potestà attuativa alle regioni di diritto comune, che l'art. 117 u.c. Cost. opera senz'alcuna predeterminazione delle materie oggetto della correlativa funzione, l'attribuzione della competenza di attuazione-integrazione alla Regione Sardegna (come, del resto, alle altre regioni ad autonomia differenziata) è compiuta dall'art. 5 St. Sa. con esclusivo riguardo delle materie tassativamente indicate nello stesso articolo, secondo un meccanismo identico a quello applicato nell'attribuzione delle altre competenze legislative (esclusiva, concorrente). Ciò significa che nel caso di specie, ai fini della corretta riconduzione della legge impugnata al tipo di competenza esercitata, occorre identificare la precisa materia cui deve esser propriamente riferito l'oggetto della disciplina legislativa impugnata.

Sotto tale profilo, va sicuramente escluso che assunzioni nell'amministrazione regionale rientrino in qualcuna delle materie che l'art. 5 St. Sa. attribuisce alla competenza attuativa-integrativa, compresa quella definita in base alla clausola aperta contenuta nella lett. d) dello stesso articolo, per la quale la predetta competenza può esercitarsi «nelle altre materie previste da leggi dello Stato». Tanto ciò appare vero che, non solo non si rinviene nel diritto positivo alcuna legge che abbia operato tale devoluzione, ma persino la legge n. 466 del 1980, rispetto alla quale quella impugnata si definisce come legge di «applicazione», non lascia alcuno spiraglio per ipotizzare che lo Stato abbia inteso demandare alle regioni l'attuazione e/o l'integrazione della disciplina ivi prevista.

Al contrario, anche in base a precedenti pronunzie di questa Corte (v. sentt. nn. 563 del 1988 e 101 del 1986), che hanno ricondotto la disciplina dell'accesso nell'impiego pubblico regionale alla materia dell'ordinamento degli uffici, si deve ammettere che la disciplina della assunzione, in quanto attiene alla fase costitutiva del rapporto di servizio che lega persone fisiche a determinati uffici o enti della Regione (rapporto d'impiego pubblico regionale), rientra nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», che l'art. 3, lett. a, St. Sa. assegna alla competenza legislativa esclusiva della Sardegna.

4. — Nel merito, dunque, vanno esaminate soltanto le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento alla violazione del limite dei «principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato» (art. 3, St. sa.) e degli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost., laddove stabiliscono il principio dell'accesso nel pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e mediante concorso, secondo le modalità e salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Sebbene il primo dei profili di legittimità costituzionale ora ricordati sia il più argomentato da parte dell'Avvocatura dello Stato, nondimeno esso non può essere condiviso.

Secondo la prospettazione del ricorrente, dal momento che la previsione di ipotesi di assunzione obbligatoria costituisce una deroga, peraltro autorizzata dalla stessa Costituzione (art. 97, terzo comma), al principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza (art. 51) e mediante concorso (art. 97), la legislazione statale che la prevede avrebbe perciò stesso carattere enunciativo di un insieme di norme costituenti «principi dell'ordinamento giuridico dello Stato». Di modo che, ove la legge impugnata si ponesse in contrasto con la normativa statale vigente in materia — come la stessa Avvocatura assume che si verifichi in riferimento agli artt. 1 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93 —, essa dovrebbe esser dichiarata incostituzionale per violazione del limite statutario dei «principi generali dell'ordinamento giuridico».

A parte ogni considerazione sulla possibilità di desumere «principi generali» da una singola materia, sta di fatto che la prospettazione ora considerata comporta, nel suo passaggio conclusivo, un'errata interpretazione delle invocate disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego. Secondo l'Avvocatura, l'art. 20, terzo comma, di tale legge, allorché dispone che i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette siano tassativamente indicati dalla legge, si riferisce soltanto alla legge statale, stabilendo così una preclusione per la legge regionale, alla quale resterebbe soltanto una potestà di attuazione e di adattamento delle ipotesi previste alla particolare situazione della regione considerata. In realtà, così non è, poiché il menzionato art. 20 va interpretato in connessione con l'art. 2, n. 3, della stessa legge, il quale riconosce come rientrante nelle competenze legislative regionali la disciplina, nell'ambito della propria sfera di autonomia, dei «procedimenti di costituzione (...) del rapporto di pubblico impiego». Alla luce di questa norma, infatti, il ricordato art. 20, terzo comma, della stessa legge va interpretato come diretto a demandare la tassativa indicazione dei casi di assunzione obbligatoria tanto alla legge statale quanto a quella regionale, beninteso nell'ambito delle relative sfere di competenza e nel rispetto dei limiti costituzionali e statutari.

In altre parole, la disposizione di legge che si assume violata (art. 20, terzo comma, l. n. 93 del 1983) e che, in forza dell'art. 1 della stessa legge, dovrebbe costituire, secondo il ricorrente, un limite di principio volto a precludere anche alle regioni dotate al riguardo di competenza legislativa esclusiva qualsiasi disciplina che non si risolva in attuazione delle leggi statali, contiene in realtà una norma contraria, che non esclude nella materia considerata lo spazio di autonomia normativa variamente spettante alle regioni. Stando così le cose, appare vano invocare gli artt. 1 e 20 della legge quadro sul pubblico impiego o, in genere, la legislazione statale sulle assunzioni obbligatorie come disposizioni da cui dedurre principi preclusivi dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva, prevista dall'art. 3, lett. a, dello Statuto sardo.

5. — Il ricorso dello Stato, va, invece, accolto per il profilo relativo alla violazione del limite costituzionale. La legge impugnata, infatti, nel disciplinare il «diritto di assunzione» nel ruolo unico regionale delle particolari categorie ivi previste, in collegamento con l'art. 12 della legge statale n. 466 del 1980 sulle «vittime del dovere», viola gli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost., in quanto prevede nuove limitazioni che appaiono ingiustificate rispetto al principio dell'accesso nell'impiego pubblico in condizioni di eguaglianza.

Stabilendo che il coniuge superstite e i figli dei soggetti appartenenti alle categorie elencate in altri articoli della stessa legge hanno singolarmente «diritto ad essere assunti», con precedenza su ogni altra categoria, presso le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali, l'art. 12 della legge n. 466 del 1980 prevede una deroga eccezionale al principio dell'accesso nell'impiego pubblico in condizioni di eguaglianza e mediante concorso, la quale, oltreché formalmente autorizzata dall'art. 97, terzo comma, Cost., appare sostanzialmente giustificata da un «dovere inderogabile di solidarietà» verso i congiunti delle «vittime del dovere», rientrando fra quelli di cui la Repubblica, a norma dell'art. 2 Cost., richiede l'adempimento.

Di fronte a tale disciplina statale, sorretta da un evidente interesse primario d'importanza nazionale, le regioni non soltanto sono tenute a predisporre le garanzie e le modalità perché quel «diritto» diventi effettivo, ma hanno anche il potere di stabilire, nei limiti delle competenze vantate in materia, un'autonoma legislazione diretta a fornire garanzie «suppletive» agli stessi soggetti (v. sent. n. 217 del 1988) oppure forme di tutela analoghe o similari a favore di altre categorie meritevoli di protezione, in dipendenza di fenomeni peculiari al proprio ambito regionale o che, comunque, si manifestano al loro interno in modo particolarmente intenso ovvero con espressioni altrettanto peculiari. Ciò che, in ogni caso, non possono fare è prevedere eccezioni al principio dell'accesso nell'impiego pubblico che non siano correlate a valori fondamentali o che siano tali da produrre effetti irragionevolmente discriminatori. Tanto più ciò gli è vietato quando, interferendo sulla disciplina statale, restringono o limitano il godimento dei diritti ivi previsti, la cui tutela abbia un'indiscussa rilevanza costituzionale.

Proprio quest'ultima, tuttavia, è l'ipotesi che ricorre nel caso di specie e che induce, pertanto, a considerare costituzionalmente illegittima la legge impugnata.

L'art. 12 della legge statale n. 466 del 1980, cui la legge oggetto del presente giudizio intende dare applicazione, al fine di determinare le categorie di soggetti ai cui familiari dev'esser garantito lo speciale «diritto di assunzione» ivi contemplato, fa espresso riferimento ai soggetti previsti negli artt. 3, 4, 5 e 11 della stessa legge. Fra questi, oltre a varie altre categorie (ufficiali e agenti di polizia, magistrati, militari, vigili urbani, etc.), sono ricompresi anche i vigili del fuoco deceduti o resi invalidi per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti allo svolgimento di attività di soccorso (art. 3), nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza agli ufficiali, agenti o autorità preposte alle predette funzioni o attività (art. 4). E non si può dubitare che fra queste ultime rientrino non soltanto le persone il cui aiuto sia richiesto mentre le operazioni di soccorso sono in atto, ma anche le persone raccolte in corpi di volontari preventivamente istituiti da un'autorità al fine di prestare il loro aiuto in tutti i casi indicati dalla predetta autorità.

Appare, dunque, chiaro che l'anzidetto art. 12, ove sia correttamente interpretato, è sicuramente applicabile anche ai congiunti delle «vittime del dovere» decedute o rese invalide in relazione ad attività di soccorso prestate, nei limiti ricordati, in occasione di incendi che si verifichino in qualsiasi parte del territorio nazionale; e che, in particolare, lo stesso articolo conferisce singolarmente, tanto al coniuge superstite quanto a ciascun figlio, un «diritto di assunzione», con precedenza su ogni altra categoria, presso le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali.

Al contrario, la legge regionale impugnata, mentre rinvia alla legge statale n. 466 del 1980 per ogni altro aspetto della disciplina (come la definizione di «vittima del dovere», la qualifica di invalido, etc.), precisa che l'art. 12 della predetta legge si applica anche ai congiunti delle «vittime del dovere» decedute o rese invalide in occasione degli incendi verificatisi nel territorio della Sardegna, circoscrivendo, tuttavia, per tale ipotesi, il «diritto di assunzione» ivi previsto a un solo componente del nucleo familiare. Nel far ciò, la legge impugnata, mentre non estende affatto a categorie non previste il «diritto» di cui all'art. 12 (contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato), formula piuttosto una norma restrittiva rispetto alla corrispondente disciplina statale, producendo così, per l'ipotesi considerata, un'ingiustificata situazione di disuguaglianza tra gli appartenenti alla stessa categoria protetta a seconda che si abbia riguardo agli incendi accaduti nel territorio della Sardegna o quelli verificatisi nella restante parte del territorio nazionale.

E poiché il contenuto normativo dell'intera legge impugnata si risolve nell'innovazione appena descritta, non resta che dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'atto legislativo impugnato per violazione dell'art. 51, comma primo, e 97, comma terzo, Cost., in quanto produttivo di un'ingiustificata e irragionevole discriminazione nel godimento di un «diritto» costituzionalmente rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Sardegna, approvata il 4 febbraio 1986 e riapprovata il 15 maggio 1986, recante il titolo «Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466», per violazione degli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1061

N. 727

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Difetto di stabile abitazione dell'assegnatario - Decadenza dall'assegnazione - Non fondatezza.

(Legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 23, primo comma, lett. b).

(Cost., art. 117).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Difetto di stabile abitazione dell'assegnatario - Decadenza dell'assegnazione - Provvedimento del sindaco - Opposizione al pretore - Illegittimità costituzionale.

(Legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 23, quarto comma).

(Cost., art. 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1986 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Rainieri Enzo e il Comune di Parma ed altro, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Parma e della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Alberto Predieri per il Comune di Parma e l'avv. Adriano Giuffrè per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. — Nel giugno del 1984 Enzo Rainieri proponeva davanti al Pretore di Parma opposizione al provvedimento con cui il 13 aprile 1984 la Giunta municipale, a norma dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, aveva revocato l'assegnazione dell'alloggio popolare in quanto abbandonato per un periodo superiore a tre mesi senza autorizzazione.

Nel giudizio si costituiva il Comune di Parma e quindi, chiamato in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c., l'Istituto Autonomo per le case popolari.

Il Comune preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. in quanto l'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972 consentiva di proporre opposizione al Pretore solo avverso la pronuncia di decadenza per mancata occupazione e non anche contro i provvedimenti di revoca e di annullamento dell'assegnazione dell'alloggio; nel merito, deduceva che il provvedimento era comunque legittimo alla luce della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12. Eccepiva quindi l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regionale in quanto considerava come decadenza un'ipotesi già prevista dall'art. 17 lett. b) del d.P.R. n. 1035 del 1972 come causa di revoca, disponendo che contro il provvedimento si applicasse «la procedura (l'opposizione dinanzi al pretore) prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11» del d.P.R. menzionato.

Lo I.A.C.P. di Parma, dal canto suo, eccepiva l'incostituzionalità dell'intera legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in quanto la Regione, dettando norme per l'assegnazione e la revoca di alloggi di edilizia residenziale pubblica, aveva legiferato in una materia non compresa fra quelle per le quali ha competenza legislativa.

Il Pretore di Parma, ritenendo non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità tanto dell'art. 23 che dell'intera legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 sollevava l'incidente rimettendo gli atti a questa Corte.

1.1. — Rileva in primo luogo il giudice *a quo* che il d.P.R. n. 1035 del 1972, dopo aver previsto che, disposta l'assegnazione, se ne possa pronunciare in determinati casi la decadenza (art. 11), la revoca (art. 17) o l'annullamento (artt. 15 e 16), ed avere stabilito all'art. 11, comma dodicesimo, che il decreto del Presidente dello I.A.C.P. costituisce titolo esecutivo, prevede ai successivi commi la possibilità di ricorrere al pretore contro il decreto. Gli artt. 16 e 17, dettati per i provvedimenti di annullamento e revoca, si limitano a richiamare il comma dodicesimo dell'art. 11 e non anche i successivi che regolano il ricorso al pretore.

Sull'impugnativa esperibile contro i provvedimenti di revoca ed annullamento dell'assegnazione di alloggio è da tempo insorto contrasto di giurisprudenza.

Mentre infatti le Sezioni Unite della Corte di cassazione ritengono che le norme sul ricorso al pretore sono espressioni di un principio generale, i giudici amministrativi sostengono che le disposizioni dell'art. 11, dettate per l'ipotesi di decadenza, hanno carattere eccezionale e pertanto non sono applicabili alle diverse, e più complesse, ipotesi di annullamento e revoca per le quali, attesa la natura di concessione-contratto del rapporto che si instaura con la assegnazione ed il successivo contratto di locazione, dovrebbe trovare applicazione l'art. 5 della legge n. 1035 del 1971 istitutiva dei T.A.R.

Ora, osserva l'autorità remittente, l'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 1984, considerando come decadenza una ipotesi (quella dell'assegnatario che non abiti stabilmente nell'alloggio) prevista dal d.P.R. n. 1035 del 1972 come causa di revoca e disponendo che contro il provvedimento si applichi «la procedura prevista negli ultimi tre commi dell'art. 11» del d.P.R. n. 1035 del 1972, istituisce un ricorso al pretore non previsto dalla legge dello Stato, ponendosi in contrasto con l'art. 108 Cost., che riserva appunto alla legge dello Stato la disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

La questione appare rilevante, ad avviso del giudice *a quo*, in quanto, attesa la controversa interpretazione degli artt. 11, 16 e 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, investe la giurisdizione del pretore adito.

1.2. — Il Pretore di Parma ritiene, poi, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale 13 marzo 1984, n. 12, in quanto, dettando norme per l'assegnazione e la revoca di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione avrebbe violato l'art. 117 Cost., legiferando in una materia per la quale non ha competenza legislativa.

L'edilizia residenziale pubblica, infatti, osserva il giudice *a quo*, non è ovviamente compresa come tale nell'elenco dell'art. 117 Cost.; essa è una materia composita che comprende, come puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 221 del 1975, «una materia essenzialmente urbanistica, un'altra riconducibile a quella dei lavori pubblici ed una terza che attiene alla prestazione e gestione del servizio della casa, come la disciplina delle assegnazioni degli alloggi. Mentre le prime due materie sono comprese nell'elenco dell'art. 117 Cost., la terza — «determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni» — è di competenza statale a mente dell'art. 88, n. 13, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La legge 5 agosto 1978, n. 457, all'art. 2, ha attribuito tale competenza al C.I.P.E. che, con la delibera 19 novembre 1981, ha stabilito tali criteri, definendoli però «principi direttivi» cui le Regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro attività legislativa in materia di assegnazione e locazioni di alloggi; in questo modo, però, ad avviso dell'autorità remittente, il C.I.P.E. finiva per operare alle Regioni una delega di materia non compresa nell'art. 117 Cost.

La questione è rilevante, ad avviso del Pretore di Parma, in quanto l'opponente ha eccepito il vizio di incompetenza dell'atto impugnato, «non emanato dal Sindaco, ma dalla Giunta municipale, secondo l'art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977 che attribuiva questa facoltà genericamente al Comune».

2. — Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, in persona del Sindaco *pro-tempore*, chiedendo sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 23 della legge regionale nella parte in cui estende a tutte le ipotesi di revoca le disposizioni dettate, dagli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. n. 1035 del 1972, unicamente per le ipotesi di decadenza dall'assegnazione.

Ad avviso del Comune di Parma alle Regioni non spetta alcuna potestà legislativa in materia giurisdizionale in quanto l'art. 108 Cost. riserva alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento giudiziario e di ogni magistratura, e quindi la determinazione, per l'intero territorio nazionale e nei confronti di tutti, dei mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 Cost.).

Rileva il Comune di Parma che la materia della revoca e dell'annullamento delle assegnazioni spetta al giudice amministrativo, in quanto il privato assegnatario è titolare unicamente di un interesse legittimo; con l'assegnazione gli I.A.C.P. non si spogliano del potere di controllare la sussistenza dei presupposti del provvedimento e, quindi, della sua permanente legittimità.

3. — È intervenuta in giudizio la Regione Emilia-Romagna concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale tanto del solo art. 23 della l. Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, che dell'intera legge.

In ordine alla prima questione osserva infatti che l'art. 23 della legge regionale è formulato in conformità di un costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. n. 1035 del 1972 — che espressamente attribuiscono al Pretore la competenza a conoscere dei ricorsi dell'assegnatario avverso il provvedimento di decadenza — sono espressione di un principio di portata generale, sicché il regime della tutela nei confronti dei decreti di annullamento e di revoca è sostanzialmente identico a quello stabilito in tema di decadenza. La norma censurata della legge regionale non avrebbe quindi introdotto alcuna innovazione nella disciplina vigente.

Quanto alla seconda questione, rileva la regione che l'art. 88, n. 13, del d.P.R. n. 616 del 1977 riserva allo Stato la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e la fissazione dei canoni, il che costituisce il terzo dei tre aspetti o fasi in cui si snoda la composita materia dell'e.r.p.: l'aspetto urbanistico e quello concernente la programmazione e la esecuzione delle costruzioni rientrano sicuramente tra le competenze regionali. Tale disposizione però, come pure quella contenuta nell'art. 93 del medesimo d.P.R., va letta alla luce della «specificazione e chiara individuazione delle attribuzioni regionali» nell'intera materia compiuta dalla legge n. 457 del 1978, che ha dato assetto definitivo al sistema e, segnatamente, al riparto delle funzioni tra Stato e Regioni.

Spetta alla Regione, quindi, dare specificazione ed attuazione ai criteri di assegnazione fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 88 n. 13 d.P.R. 616/1977; in tale ambito si è mossa la Regione Emilia-Romagna che ha promulgato la legge censurata «ai sensi dell'art. 2, secondo comma, legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E., cui è stato attribuito il compito di indicare gli indirizzi programmatici».

Così operando, la Regione si è limitata a disciplinare «la concreta realizzazione dei criteri stabiliti in sede di programmazione nazionale, a ciò essendo legittimata sia in virtù del rapporto di attinenza e connessione dei profili dell'e.r.p. con le attribuzioni regionali in materia urbanistica, sia in virtù delle espresse attribuzioni» riconosciute dalla legge statale.

Nell'imminenza dell'udienza, fissata per il 9 marzo 1988, il Comune di Parma ha depositato memoria nella quale insiste perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 legge Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12.

Richiamata la giurisprudenza, anche recente, della Corte circa l'assenza di competenza regionale in materia giurisdizionale, il Comune rileva che, anche qualora si ritenesse, aderendo ad una delle interpretazioni fatte proprie dalla giurisprudenza, che la normativa regionale coincide con le corrispondenti norme statali, la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata discenderebbe comunque dalla considerazione che alle Regioni è preclusa «ogni possibilità di riproduzione nelle proprie leggi di norme legislative statali, in quanto comporterebbe un'indebita novazione della fonte» (così la sent. n. 203 del 1987; la sent. n. 128 del 1963 e la sent. n. 615 del 1987).

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Parma dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981) nel suo complesso e dell'art. 23 della legge medesima, in riferimento agli artt. 108 e 117 Cost.

Nel giudizio di opposizione promosso, con ricorso depositato il 18 giugno 1984, innanzi ad esso Pretore, ai sensi dell'art. 11, comma tredicesimo, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, avverso provvedimento di revoca di assegnazione di alloggio popolare adottato il 13 aprile 1983 dalla Giunta municipale *ex art. 17, lett. b)*, del suindicato d.P.R. per avere l'assegnatario abbandonato l'alloggio, l'opposto Comune di Parma aveva infatti eccepito il difetto di giurisdizione del Pretore, derivante dall'omesso richiamo, nell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 (concernente le cause di revoca dell'assegnazione), dell'art. 11, comma tredicesimo, dello stesso d.P.R. (concernente il rimedio dell'opposizione avverso i provvedimenti di decadenza dall'assegnazione).

Il giudice *a quo* ha rilevato che, nella specie, è applicabile la legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, la quale, nel dettare norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dispone, all'art. 23, comma quarto, che è proponibile l'opposizione avanti al Pretore, ai sensi dell'art. 11, comma tredicesimo e segg., del d.P.R. n. 1035 del 1972, avverso i provvedimenti di decadenza dall'assegnazione, e ricomprende tra questi (al comma primo, lett. *b*, dello stesso articolo) la mancata stabile abitazione nell'alloggio, la quale configura invece, *ex art. 17, lett. b)*, del d.P.R. n. 1035 del 1972, ipotesi di revoca.

Ha conseguentemente sollevato le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 1984, in quanto, qualificando come ipotesi di decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare fattispecie configurate dal d.P.R. n. 1035 del 1972 come ipotesi di revoca, e disponendo che avverso i provvedimenti adottati nelle suindicate ipotesi sia esperibile l'opposizione al Pretore di cui all'art. 11, comma tredicesimo, del d.P.R. n. 1035 del 1972, sarebbe in contrasto con gli artt. 108 e 117 Cost., che riservano allo Stato la disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;

b) dell'intera suindicata legge regionale n. 12 del 1984 per contrasto con l'art. 117 Cost., in quanto la Regione avrebbe legiferato in una materia — assegnazione e revoca di alloggi di edilizia residenziale pubblica — per la quale non ha competenza legislativa.

2. — Osserva la Corte che la questione *sub b)*, nonostante la sua ampia formulazione, finisce con l'investire — secondo la precisazione contenuta nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione ed in relazione al limite oggettivo della sua rilevanza — esclusivamente l'art. 23, comma primo, lett. *b)*, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 1984, in quanto «ha disciplinato come decadenza comportamenti (dell'assegnatario) già regolati diversamente dalla legge dello Stato».

La questione, in tal modo individuata, non è fondata.

Occorre infatti considerare che, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 88, n. 13, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce allo Stato soltanto «la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni», mentre l'art. 93 dello stesso d.P.R. dispone un ampio trasferimento alle regioni delle funzioni di programmazione e di gestione (comma primo, concernente la programmazione, la localizzazione, la realizzazione e la gestione degli interventi, le funzioni connesse alle procedure di finanziamento), nonché di organizzazione del servizio della casa (comma secondo, relativo alla riorganizzazione degli I.A.C.P.).

La successiva legge n. 457 del 1978, all'art. 2, comma secondo, ha ulteriormente specificato l'ambito della competenza statale, attribuendo al C.I.P.E. la determinazione dei «criteri generali» per le assegnazioni e la fissazione dei canoni, nel mentre ha ancora arricchito la sfera della competenza regionale in materia con l'art. 4, in base al quale spetta, fra l'altro, alle regioni: individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale (lett. *a*); formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili (lett. *b*); ripartire e coordinare gli interventi per ambiti territoriali (lett. *c*); formare e gestire l'anagrafe degli assegnatari (lett. *f*); disporre la concessione dei contributi pubblici (lett. *l*); esercitare il controllo sui soggetti incaricati della realizzazione dei programmi (lett. *m*).

Ne deriva che, al di fuori della formulazione dei «criteri generali» da osservare nelle assegnazioni, è attribuita alle regioni la più ampia potestà legislativa nella materia, e quindi la disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive vicende dei relativi rapporti.

E tale potestà, del resto, risulta largamente esercitata dalle regioni (cfr. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 1^o settembre 1982, n. 75; legge prov. Trento 6 giugno 1983, n. 16; legge reg. Toscana 14 dicembre 1983, n. 78; legge reg. Puglia 20 dicembre 1984, n. 54).

Pertanto, non può ritenersi esorbitante dalla competenza della Regione Emilia-Romagna l'aver disciplinato, all'art. 23, lett. b), della legge impugnata, tra le ipotesi di decadenza, il difetto di stabile abitazione, da parte dell'assegnatario, nell'alloggio trattandosi, appunto, di disciplina specifica di una vicenda (la decadenza) dell'assegnazione.

Senza dire che, così disponendo, la legge regionale non si è neppure discostata — come invece ritiene il giudice *a quo* — dalla normativa statale, dal momento che il C.I.P.E., con deliberazione 19 novembre 1981, adottata ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 457/1978, ha previsto, al punto 14, lett. b), che «si verifica la decadenza dall'assegnazione nel caso in cui l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio occupato».

3. — È per converso fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, della legge impugnata.

Tale norma prevede che «contro il provvedimento del sindaco» (che dispone la decadenza dall'assegnazione nelle ipotesi definite dal precedente comma primo) «si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035», e cioè l'opposizione al Pretore.

In tal modo la legge regionale ha peraltro preteso di dettare norme in tema di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di decadenza dall'assegnazione, così illegittimamente interferendo nella materia giurisdizionale, che l'art. 108 Cost. riserva alla legge dello Stato (cfr. sentt. di questa Corte nn. 81/1976; 72/1977; 43/1982; 203/1987; 615/1987).

Né la violazione dell'art. 108 Cost. è esclusa dall'avere la legge regionale richiamato la normativa processuale statale, in quanto anche la mera riproduzione delle norme statali comporta, in base alla giurisprudenza di questa Corte, una indebita novazione della fonte (sentt. nn. 128/1963; 203/1987; 615/1987).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma primo, lett. b), della suddetta legge regionale n. 12 del 1984, come proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 728

Sentenza 20-30 giugno 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regioni a statuto ordinario - Liguria - Impiego pubblico regionale - Stato giuridico - Dotazioni organiche dei livelli funzionali secondo, terzo e quarto - Variazione - Delibera amministrativa del consiglio regionale - Illegittimità costituzionale.****(Legge della regione Liguria riapprovato il 16 settembre 1981, art. 4, quinto comma).****(Cost., artt. 117 e 97).****Regione a statuto ordinario - Liguria - Impiego pubblico regionale - Anzianità di servizio a fini economici - Riconoscimento - Criteri - Cessazione della materia del contendere.****(Legge regione Liguria riapprovato il 16 settembre 1981, art. 14).****(Cost., artt. 3 e 36).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, quinto comma, e 14 della legge della Regione Liguria riapprovata il 16 settembre 1981 avente per oggetto: «Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre 1981, depositato in cancelleria il 9 ottobre successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il ricorrente, e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 2 ottobre 1981 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost., degli artt. 4, quinto comma, e 14 della legge della Regione Liguria recante «Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria», approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 16 settembre 1981.

Con la legge 16 ottobre 1979 n. 34 la Regione Liguria, nel quadro delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del proprio personale, ha stabilito l'inquadramento di tale personale in otto livelli funzionali, sostituiti alle qualifiche già previste dalle leggi 9 aprile 1973 n. 11 e 12 e dalla legge 30 maggio 1978 n. 27.

Con l'art. 4 della legge di cui è causa la Regione ha posto, tra l'altro, alcune norme in tema di contrattazione decentrata connessa all'inquadramento del personale caratterizzato da profili professionali diversi da quelli espressamente previsti dalle norme regionali in vigore, stabilendo altresì il ricorso alla legge regionale nell'ipotesi in cui detto inquadramento venga a rendere indispensabile una modifica delle dotazioni organiche: come eccezione a tale regola, il quinto comma dello stesso articolo ha attribuito, peraltro, al Consiglio regionale il potere di provvedere, anziché con legge, con semplice delibera amministrativa «qualora, limitatamente ai livelli secondo, terzo e quarto, le eventuali modifiche di organico si riferiscano solo a variazioni delle dotazioni organiche dei singoli predetti livelli, restando immutata quella complessiva dei tre livelli risultante dalla legge regionale». Ad avviso della Presidenza del Consiglio quest'ultima norma è tale da violare gli artt. 117 e 97 Cost., avendo sottratto un aspetto della organizzazione degli uffici regionali alla sfera della potestà legislativa.

Una seconda censura è stata poi prospettata dal Governo nei confronti della norma espressa dall'art. 14 della stessa legge, posta in tema di riconoscimento dell'anzianità pregressa. Con tale norma si è inteso attribuire al personale regionale un'anzianità corrispondente alla posizione giuridica acquisita alla data del 1° febbraio 1981, data da cui decorre il trattamento economico previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1981 n. 6. Secondo la censura formulata nel ricorso, tale norma verrebbe a violare l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 67 della L. 10 febbraio 1953 n. 62, nonché gli artt. 3 e 36 Cost. per il fatto di aver concesso, in tema di riconoscimento dell'anzianità pregressa, benefici di gran lunga superiori a quelli che il sistema di inquadramento previsto dall'art. 2 del D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha assicurato agli impiegati civili dello Stato.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Liguria per chiedere il rigetto del ricorso, previa, occorrendo, dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 67 L. 10 febbraio 1953 n. 62.

In proposito la Regione, dopo aver eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, contesta la fondatezza delle censure rivolte all'art. 4, quinto comma, della legge impugnata, dal momento che le variazioni della dotazione organica di cui si prevede l'attuazione con delibera amministrativa del Consiglio non riguardano i funzionari regionali (e, di conseguenza, neppure gli uffici dotati di rilievo esterno), bensì soltanto il personale esecutivo e ausiliario, non compreso nella riserva di legge.

Del pari infondate — ad avviso della Regione — sarebbero poi le censure rivolte all'art. 14, dal momento che l'art. 67 della L. n. 62 del 1953 non rappresenterebbe un «principio fondamentale» ai sensi dell'art. 117 Cost. e, ove dovesse determinare un rigido parallelismo retributivo tra personale statale e personale regionale, sarebbe tale da incorrere in un vizio di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Per giunta, in tema di valutazione economica dell'anzianità pregressa, la normativa statale non manifesterebbe caratteristiche di univocità e chiarezza tali da consentire l'identificazione di un «principio generale» vincolante la potestà legislativa regionale: e invero, accanto al D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310, invocato dal Governo, andrebbe considerata anche la presenza del D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271 che, per il personale scolastico, ha consentito la piena valutazione economica dell'anzianità nei ruoli inferiori.

3. — In previsione dell'udienza la difesa della Regione ha prodotto una memoria, dove, con riferimento alle censure mosse nei confronti dell'art. 4, quinto comma, si sviluppano le argomentazioni già espresse nell'atto di costituzione e si aggiunge anche un richiamo alla norma contenuta nell'art. 2 della sopravvenuta legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983 n. 93), che — ad avviso della Regione — nel definire l'ambito della riserva di legge in materia di disciplina del pubblico impiego, sarebbe venuta a confermare la legittimità della norma impugnata.

Con riferimento all'art. 14 la Regione chiede, infine, una dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che la stessa Regione, mediante la legge n. 33 del 23 giugno 1982 si è puntualmente adeguata, in ordine al riconoscimento degli effetti economici dell'anzianità di servizio, alla stessa disciplina prevista per i dipendenti statali dal D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso di cui in epigrafe investe due norme della legge della Regione Liguria in tema di stato giuridico dei dipendenti regionali, approvata, in seconda lettura, il 16 settembre 1981 e più precisamente: a) l'art. 4, quinto comma, che si assume in contrasto con gli artt. 117 e 97 Cost. per avere affidato ad uno strumento amministrativo (deliberazione del Consiglio) una disciplina (variazione delle dotazioni organiche dei livelli funzionali secondo, terzo e quarto) ritenuta riservata alla legge regionale; b) l'art. 14, che si assume in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 L. 10 febbraio 1953 n. 62, nonché con gli artt. 3 e 36 Cost., per aver statuito a favore del personale regionale un meccanismo di riconoscimento della anzianità pregressa più favorevole di quello previsto per i dipendenti statali.

2. — Come fatto presente dalla difesa regionale, dopo la proposizione del ricorso la Regione Liguria ha approvato la legge 23 giugno 1982 n. 33 che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio a fini economici, ha adottato per il personale regionale gli stessi criteri posti, per i dipendenti statali, dal D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310. Con tale disciplina la Regione si è, pertanto, puntualmente adeguata al rilievo a suo tempo mosso dal Governo in sede di rinvio della legge nonché alla conseguente censura espressa nel ricorso. Sul punto è, dunque, venuta a cessare la materia del contendere.

3. — L'esame va, quindi, circoscritto alla censura mossa, con riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 4, quinto comma, della stessa legge.

Tale censura risulta fondata.

Con la legge 16 ottobre 1979 n. 34 la Regione Liguria, nel porre la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico dei propri dipendenti, ha istituito otto livelli funzionali, che sono venuti a sostituire le qualifiche già previste con le leggi 9 aprile 1973 n. 11 e 12 e con la legge 30 maggio 1978 n. 27. Con l'art. 4 della legge di cui è causa, la Regione, nel regolare la contrattazione decentrata, dopo aver previsto (al comma quarto) la possibilità di variare, con legge regionale, le dotazioni organiche dei diversi livelli — quando tale variazione si renda indispensabile per l'inquadramento del personale caratterizzato da profili professionali diversi da quelli previsti nelle norme regionali — ha anche sanzionato (al comma quinto) la possibilità per il Consiglio regionale di provvedere con propria deliberazione alle modifiche di organico dei livelli secondo (ausiliario qualificato), terzo (operatore) e quarto (coadiutore), a condizione di lasciare immutata la dotazione complessiva dei tre livelli.

Così operando la legge regionale ha sicuramente violato la riserva di legge posta anche nei confronti dell'amministrazione regionale dall'art. 97 Cost., secondo cui la disciplina degli aspetti fondamentali dell'organizzazione dei pubblici uffici va affidata alla legge, in modo da garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. In questa prospettiva, la dotazione complessiva di un livello funzionale del personale regionale rappresenta, infatti, un aspetto fondamentale dell'organizzazione amministrativa la cui valutazione — in vista del perseguimento di un rapporto equilibrato tra dotazione organica e servizi indispensabile per il «buon andamento» dell'amministrazione — va riservata al legislatore regionale: e questo quand'anche il livello da considerare attenga a uffici ausiliari o, comunque, non dotati di rilevanza esterna.

Questa linea interpretativa è stata, del resto, recepita e affermata dalla legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983 n. 93) che, pur essendo intervenuta successivamente all'approvazione della legge regionale di cui è causa, non può non esprimere criteri di orientamento rilevanti e vincolanti per l'intera area del pubblico impiego regionale, indipendentemente dalla data della disciplina intervenuta nei vari settori.

L'art. 2 di tale legge-quadro, nel definire l'area della riserva legislativa, statale e regionale, in materia di pubblico impiego, ha infatti, incluso in tale area anche «i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche»; in contrasto con tale disposizione, l'art. 4, quinto comma, della legge di cui è causa, nel regolare le possibili variazioni nella dotazione di tre livelli funzionali dell'impiego regionale (corrispondenti alle qualifiche in precedenza previste) ha ritenuto, invece, di poter affidare al potere amministrativo del Consiglio regionale la possibilità di variare la dotazione organica di ciascuno di questi tre diversi livelli alla sola condizione di far salva la loro consistenza complessiva.

Così disponendo, la norma impugnata è venuta, dunque, a forzare il confine della riserva legislativa concernente la quantificazione complessiva di ciascuno dei tre livelli richiamati, incorrendo nel vizio contestato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981, recante «Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria»,

Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 14 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 729

*Sentenza 20-30 giugno 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Agricoltura - Difesa dei boschi dagli incendi - Infrazioni - Sanzioni amministrative - Non fondatezza.****(Legge 4 agosto 1984, n. 424, art. 1).****(Cost., art. 117, in relazione agli artt. 66 e 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 (Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in difesa dei boschi dagli incendi), promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 7 settembre 1984, depositato in cancelleria il 15 settembre successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988, il Giudice relatore, Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 7 settembre 1984 la Regione Liguria ha promosso giudizio di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 recante «Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi».

Esponde la ricorrente che la disposizione denunciata ha inasprito le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle prescrizioni in materia di boschi e terreni montani richiamate dall'art. 10 della legge primo marzo 1975, n. 47 recante «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi». Tale norma aveva attribuito natura contravvenzionale ad ogni infrazione punita con l'ammenda ai sensi degli artt. 24, 26, 54 e 135 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 («Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»).

Per effetto dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le infrazioni venivano depenalizzate riacquistando natura di illeciti amministrativi.

La tutela dei boschi, attesa la sua stretta inerenza alla materia «agricoltura e foreste», inclusa nell'elenco dall'art. 117 Cost., anche a seguito del trasferimento delle relative funzioni amministrative realizzato dall'art. 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è indubbiamente compresa nella sfera di competenza legislativa delle Regioni, cui va riconosciuta la potestà di introdurre sanzioni amministrative per comportamenti trasgressivi di precetti disciplinanti la materia.

La Regione Liguria aveva pertanto predisposto, con la legge regionale 16 aprile 1984, n. 22, una regolamentazione organica della materia forestale, con un generale riordinamento delle sanzioni amministrative per i trasgressori delle norme in materia di tutela delle foreste, sia mediante la introduzione di nuove fattispecie d'illecito, sia mediante un sistematico inasprimento delle pene.

Lamenta la Regione che la legge statale 4 agosto 1984, n. 424, ignorando la competenza regionale, sopravveniva prescrivendo il raddoppio della sanzioni amministrative per le infrazioni richiamate dalla legge n. 47 del 1975. La disposizione censurata, fondata sulla premessa del persistente vigore della legislazione statale in materia, se è idonea, come norma di dettaglio, a produrre effetti nelle Regioni che hanno conservato la regolamentazione statale, astenendosi sino ad ora dal dettare una propria disciplina in una materia enumerata dall'art. 117 Cost., è tuttavia inapplicabile alla Regione Liguria, che ha già provveduto, come detto, ad abrogare le disposizioni ora aggiornate.

Ove si ritenesse nondimeno, osserva la ricorrente, che la legge n. 424 del 1984, omettendo ogni accenno alle competenze regionali, abbia abrogato la legge ligure, disciplinando il settore non già con la sola prefissione di principi, ma individuando esaustivamente le sanzioni relative alla singola fattispecie, essa concretterebbe una violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che l'incontestabile devoluzione della materia alla competenza regionale non preclude allo Stato di dettare norme con valore di principio, anche al fine di coordinare ed armonizzare le varie legislazioni regionali, e di supplire alla inerzia di singole Regioni. Restituendo efficacia ad un sistema sanzionatorio di scarsa capacità dissuasiva per la sensibile perdita del potere di acquisto della moneta, il legislatore statale ha determinato la soglia minima di efficacia del sistema.

La disposizione denunciata ha dunque anche valore di norma di principio, in quanto diretta ad armonizzare i sistemi sanzionatori delle singole Regioni «nella misura della pena». Ne deriva che la legge statale non pregiudica le normative regionali che abbiano fissato sanzioni non inferiori.

Nella fattispecie, rileva infine l'Avvocatura, la norma denunciata non importa alcun riflesso sul sistema sanzionatorio disegnato dalla Regione Liguria, in quanto di efficacia non minore di quella richiesta dal legislatore statale.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso in epigrafe solleva in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 («Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi») per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

La norma, secondo la regione, non si limita a fissare principi, ma individua — sia pure per *relationem* — sanzioni relative a singole fattispecie in tema di tutela dei boschi, disponendo così in una materia («agricoltura e foreste») di competenza legislativa delle regioni. Nel caso in esame, la Regione Liguria aveva dettato, con la legge 16 aprile 1984, n. 22 (legge forestale regionale), una disciplina organica della materia.

2. — La questione non è fondata.

Le norme impugnate, racchiuse nell'art. 1 della legge n.424 del 1984, dispongono:

a) al comma primo che le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1º marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi), ad eccezione delle sanzioni amministrative previste da alcune disposizioni del R.D.L.30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani), sono ulteriormente raddoppiate, «dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689» (Modifiche al sistema penale).

b) al comma secondo, che le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 11 della legge n. 47 del 1975, sono quintuplicate.

Le infrazioni previste dall'art. 10 della suddetta legge n. 47 del 1975, aventi natura di illecito penale («...costituiscono reato contravvenzionale ... e sono punite con l'ammenda»), erano state depenalizzate per effetto dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981 (quelle previste dall'art. 11 della legge n. 47 del 1975 avevano già, secondo la legge, natura di illecito amministrativo).

Da quanto finora esposto appar chiaro che la normativa denunciata si limita ad aumentare le sanzioni per illeciti amministrativi previsti dalla legislazione statale espressamente richiamata. Perciò stesso tale normativa mostra di non potersi applicare all'ipotesi che la disciplina statale sia stata derogata da normative regionali, con le quali, nell'esercizio della competenza in tema di agricoltura — radicatesi per effetto dei trasferimenti delle funzioni (cfr., in materia di agricoltura, il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e quindi gli artt. 66 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ed estesa alle sanzioni amministrative a seguito della depenalizzazione disposta dalla legge n. 689 del 1981 — le regioni abbiano, come nel caso della Liguria, dettato una disciplina organica.

Se così è, la regione non ha motivo di dolersi di una disciplina che non si applica nel suo territorio, salvo che per le disposizioni di principio da essa desumibili, dalle quali, peraltro, secondo la difesa della Presidenza del Consiglio, non si sarebbe discostata la legge forestale regionale n. 22 del 1984, la quale anzi avrebbe apprestato un sistema sanzionatorio di efficacia non minore di quella indicata dal legislatore statale con le norme denunciate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424 («Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi»), in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1064

N. 730

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Anagrafe - Censimento generale della popolazione del 1981 - Criteri per la stesura dei piani topografici di censimento - Costituzione di un gruppo di lavoro regionale - Istruzioni al personale dei comuni e segnalazioni delle esigenze di sostegno tecnico - Promozione di un comitato di coordinamento regionale - Spettanza alla regione Toscana.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 gennaio 1981, depositato in Cancelleria il 20 gennaio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1981 per conflitto di attribuzioni sorto a seguito

della circolare prot. IV - 13528/4.12 diramata il 13 maggio 1980 dalla Regione Toscana (Dipartimento assetto del territorio) e concernente: «Preparazione piani topografici per il censimento 1981 - Richiesta designazione-convocazione riunioni».

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice costituzionale Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. — Con circolare prot. IV/13528/4.12 del 13 maggio 1980 la Regione Toscana disponeva, in vista del censimento generale della popolazione del 1981 di: *a*) costituire un gruppo di lavoro regionale col compito di definire i criteri per la stesura dei piani topografici di censimento e di dare su questi ultimi un parere preliminare all'approvazione formale da parte dell'ISTAT; *b*) promuovere un Comitato di coordinamento regionale col compito di istruire il personale di ogni Comune e segnalare le esigenze di sostegno tecnico.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, assumendo di aver preso conoscenza della circolare solo il 10 novembre 1980, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni con atto notificato il 6 gennaio 1981, lamentando l'invasione della sfera di competenza dello Stato in materia di anagrafe della popolazione ed attività connesse, quale è il censimento. L'art. 3 della legge n. 1228 del 1954 attribuisce al Sindaco la funzione di «ufficiale dell'anagrafe» nella sua qualità di «ufficiale del Governo»; in tale veste il Sindaco «provvede alle delimitazioni del territorio comunale in frazioni geografiche ed alle suddivisioni di queste in sezioni di censimento ai fini del censimento generale della popolazione, formando un piano topografico» che viene poi esaminato ed approvato dall'Istituto centrale di statistica a norma degli artt. 9 della legge n. 1228 del 1954 e 33 del d.P.R. n. 136 del 1958. Il potere di direttiva e di vigilanza sulla formazione e sulla tenuta delle anagrafi della popolazione, poi, spetta esclusivamente al Ministero dell'Interno ed all'ISTAT e quindi allo Stato. Ad avviso dell'Avvocatura l'iniziativa della Regione Toscana non è compatibile con gli artt. 117 e 118 Cost. e con il d.P.R. n. 616 del 1977.

L'Avvocatura dello Stato chiede pertanto che si accerti «che spettano esclusivamente allo Stato ... la formazione dei piani topografici di censimento ed il potere di direttiva e di vigilanza in materia», con conseguente annullamento della circolare impugnata.

3. — Con atto del 15 gennaio 1981 si è costituita in giudizio la Regione Toscana eccependo l'infondatezza del ricorso.

Deduce la Regione di non aver invaso la competenza statale in materia di anagrafe, ma di essersi limitata a promuovere — nell'ambito delle proprie competenze in materia urbanistica — «un'attività di coordinamento e di sostegno che ... incentivasse le Amministrazioni comunali a costruire «una maglia informativa elementare valida per ogni operazione di conoscenza e di programmazione territoriale». Tale iniziativa, ad avviso della Regione, è un'esplorazione «sia del potere generale di raccolta di informazioni che spetta a qualunque amministrazione pubblica in relazione alle proprie funzioni, sia del potere specifico di «conoscenza» riconosciuto alle Regioni dall'art. 80 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in relazione alla disciplina del territorio».

La circolare ha, del resto, semplicemente formalizzato una prassi in precedenza concordata a livello tecnico con l'ISTAT: i rapporti tra quest'ultimo e le Regioni ai fini di elaborazioni statistiche di interesse locale sono infatti espressamente previsti dall'art. 2 della legge statale n. 864 del 1980.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 12 maggio 1981, chiedeva la sospensione dell'esecuzione della circolare impugnata in quanto, in pendenza del conflitto di attribuzioni, la Regione Toscana aveva continuato a dare attuazione al provvedimento e, nell'imminenza del censimento, fissato per il mese di ottobre 1981, gli effetti di un'eventuale sentenza di accoglimento rischiavano di essere pregiudicati.

La Regione Toscana resisteva deducendo, tra l'altro, che non era contestabile l'esistenza di un interesse della Regione ad offrire la propria collaborazione tecnica ai soggetti investiti, nella materia in esame, di competenze formali. L'art. 2 della legge n. 864 del 1980, infatti, impone all'ISTAT di fornire alle Regioni i dati raccolti nel corso del

censimento, in quanto esse, al pari dei Comuni, sono i centri principali di utilizzazione di tali dati. Le Regioni, poi, in forza degli artt. 117 Cost. ed 80 d.P.R. n. 616 del 1977 svolgono attività conoscitiva in materia urbanistica, esercitando poteri amministrativi che si incrociano con quelli relativi alla rilevazione censitoria.

Con ordinanza n. 168 del 1981 la Corte, ritenuto che le gravi ragioni dalle quali dipendeva la sospensione dell'esecuzione dell'atto non potevano risolversi nell'eventuale ritardo della decisione di merito, ritardo che comunque non avrebbe determinato di per sé la cessazione della materia del contendere; ritenuto che nessun danno irreparabile potesse essere prodotto dalla circolare impugnata, rigettava l'istanza di sospensione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Toscana, in ordine alla circolare prot. IV/13528/4.12 del 13 maggio 1980 con la quale l'assessore all'urbanistica (Dipartimento assetto del territorio) della Regione Toscana predispone iniziative regionali in vista del censimento generale della popolazione del 1981.

Viene dedotta l'invasione della sfera di competenza dello Stato in materia di anagrafe della popolazione ed attività connesse e si chiede venga accertato che spettano esclusivamente allo Stato la formazione dei piani topografici di censimento ed il potere di direttiva e di vigilanza in materia.

2. — Il ricorso non è fondato.

La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, premesso (art. 3, primo comma) che il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe, dispone all'art. 9:

a) che il Comune provveda alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate ed alla esecuzione degli adempimenti connessi;

b) che «i limiti ed i segni relativi» vengano tracciati su carte topografiche;

c) che il piano topografico costituito dalle dette carte sia sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e venga tenuto al corrente a cura del Comune stesso. La stessa legge stabilisce, all'art. 12, che la vigilanza sulla tenuta delle anagrafi sia esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.

Il regolamento di esecuzione della legge sull'anagrafe della popolazione, reso con d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, agli artt. 33, 34 e 35 detta le disposizioni per la redazione del piano topografico relativo al censimento generale della popolazione, per il suo aggiornamento e per la sua tenuta.

Il servizio anagrafico è una funzione dello Stato, che la esercita per mezzo di un organo proprio, e cioè il sindaco, nella sua veste di ufficiale di governo. Esso ha per oggetto la registrazione delle vicende attinenti alla composizione delle popolazioni considerata nel suo aspetto complessivo in un dato momento (censimento), ovvero nelle singole modificazioni (operazioni di registrazione anagrafica). Il censimento è, dunque, null'altro che una particolare, periodica, esplicazione di tale funzione.

Nel caso in esame, occorre stabilire se le attività poste in essere, e gli scopi perseguiti, dalla regione implicino interferenza con le cennate attività svolte dallo Stato direttamente (Istituto centrale di statistica), o dagli organi comunali in attuazione della competenza statale.

Dalla lettura della circolare impugnata si evince che scopo dell'iniziativa della regione Toscana è «di determinare, attraverso una razionale suddivisione del territorio in sezioni di censimento, una maglia informativa elementare valida per ogni operazione di conoscenza e di programmazione territoriale». In tale prospettiva la regione intende «assumere compiti di coordinamento e di sostegno per la formazione dei piani topografici di censimento» secondo un piano articolato nelle operazioni ivi contestualmente descritte: formazione di un gruppo di lavoro regionale per la definizione di criteri per la stesura dei piani topografici di censimento e per la formulazione su di essi di «un parere preliminare all'approvazione formale da parte dell'ISTAT»; promozione di un comitato di coordinamento diretto ad istruire il personale di ogni comune e segnalare le esigenze di sostegno tecnico; indizione di riunioni dei comuni nell'ambito di ciascuna associazione intercomunale; sostegno dei comuni che ne facciano documentata richiesta con personale tecnico.

Ora è anzitutto da rilevare che si tratta di attività e di dati messi a disposizione dei comuni, e per essi dello Stato, in occasione del censimento, e non di prescrizioni procedurali imposte ai comuni stessi in relazione alle operazioni del censimento loro proprie.

Ma, quel che più conta, è che prestazioni e risultati, tutti riconducibili a una sorta di collaborazione tecnica offerta ai comuni, a null'altro tendono, per quel che concerne l'interesse della regione, che ad acquisire una serie di informazioni utili per le operazioni «di conoscenza e di programmazione territoriale», il che per sé stesso esclude che la predisposizione di essi importi interferenza o turbamento rispetto alla funzione statale qui considerata.

Al riguardo va considerato che la regione è attributaria, per trasferimento operato dall'art. 79 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle funzioni amministrative relative all'urbanistica, e che tali funzioni, secondo la definizione data dal successivo art. 80, concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

La legge 18 dicembre 1980, n. 864, di poco posteriore al provvedimento impugnato e concernente appunto il dodicesimo censimento generale della popolazione, all'art. 2 stabilisce poi che l'ISTAT è tenuto a fornire alle regioni, alle province ed ai comuni che ne facciano richiesta «i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale».

Emerge in tal modo l'esistenza di un indirizzo normativo nel senso di tracciare nella soggetta materia un quadro di rapporti fra Stato e regioni ispirato al principio di leale cooperazione, cui sempre i rapporti anzidetti devono uniformarsi, come più volte sottolineato da questa Corte (sentt. n. 359 del 1985, n. 201 del 1987; ord. n. 495 del 1988).

A tale principio è conforme il programma posto con la circolare impugnata, sia per quanto concerne l'offerta di collaborazione tecnica che per quel che riguarda la richiesta e l'acquisizione di informazioni utili a fini di conoscenza e programmazione territoriale. A quest'ultimo proposito, va ricordato come, secondo le pronunce di questa Corte sopra indicate, il principio di leale cooperazione trova la sua più elementare e generale espressione nell'imposizione del dovere di mutua informazione, sicché le richieste e le attività inerenti alle reciproche informazioni per loro natura non sono invasive delle rispettive competenze dello Stato e della regione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Declina il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della regione Toscana.

Dichiara che spetta alla regione preordinare, con la circolare prot. IV/13528/4.12 del 13 maggio 1980: la costituzione di un gruppo di lavoro regionale col compito di definire i criteri per la stesura dei piani topografici di censimento e di dare su di essi un parere preliminare all'approvazione formale da parte dell'ISTAT; la promozione di un comitato di coordinamento regionale col compito di istruire il personale di ogni comune e segnalare le esigenze di sostegno tecnico; l'indizione di riunioni di tutti i comuni nell'ambito di ciascuna associazione intercomunale; il sostegno tecnico, con proprio personale, ai comuni che ne facciano documentata richiesta;

Rigetta di conseguenza il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della regione Toscana indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 731

*Sentenza 20-30 giugno 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Regione - Regione Toscana - Trasporti - Rilascio delle tessere di libera circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna - Competenza per l'intero territorio nazionale - Asserita invasione della sfera di competenza regionale - Inammissibilità.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia notificati il 6 e l'8 ottobre 1984, depositati in Cancelleria il 17 e il 19 successivi ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1984, avente per oggetto: «Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (tessere di libera circolazione)».

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Antonio Rogazzini per la Regione Toscana, Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 5 ottobre e depositato il 17 ottobre 1984 la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzioni lamentando che lo Stato, con decreto del Ministro dei Trasporti del primo agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1984, disciplinando il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna per l'intero territorio nazionale, ha invaso la sfera di competenza ad essa attribuita in materia di trasporti a norma dell'art. 117 Cost.

Espone la ricorrente che l'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione del precetto costituzionale, precisa che le funzioni amministrative relative alle tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale trasferite alle Regioni concernono i servizi pubblici esercitati con linee tramviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo ed automobilistiche; e che l'art. 86 riserva allo Stato, prevedendo una partecipazione della Regione all'attività, «il controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali».

In tale quadro normativo il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto», facoltizza, all'art. 100, n. 8, il Ministro dei Trasporti ad emanare norme regolamentari riguardanti «la libera circolazione, nell'ambito delle disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei Trasporti in collaborazione con la M.C.T.C. nonché per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio e consulenza, ferme restando le competenze delle Regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto o rientrante nelle attribuzioni delle Regioni stesse, per il personale addetto alla vigilanza di tali servizi».

La disposizione, rileva la Regione, contiene un duplice limite al potere regolamentare: il primo di natura teleologica, in quanto il rilascio delle tessere è finalizzato all'espletamento delle funzioni di controllo della sicurezza e della regolarità dell'esercizio dei trasporti e di polizia; il secondo soggettivo, consistente nell'individuazione dei soggetti destinatari.

Tali limiti, ad avviso della ricorrente, non sono stati rispettati dal provvedimento impugnato, con conseguente violazione delle competenze della Regione Toscana.

Tra le varie categorie di tessere previste dal d.m. primo agosto 1984 e distinte per colore, solo una, di colore amaranto, è contemplato possa costituire tessera di servizio, abilitando quindi alle funzioni di vigilanza, sindacato e polizia; essa è infatti rilasciata a dirigenti e funzionari in servizio attivo presso la Direzione Generale M.C.T.C. specificamente investiti di funzioni di vigilanza.

Per tutti gli altri tipi di tessera, al contrario, il nesso con le funzioni previste dal d.P.R. n. 753 del 1980 è escluso ovvero il rilascio non è collegato dal regolamento impugnato all'esercizio delle funzioni stesse.

Tale nesso risulta escluso, ad avviso della Regione, per le tessere rilasciabili al Ministro dei Trasporti, ai Sottosegretari ed al Capo di Gabinetto (art. 4); è altresì escluso per alcune categorie di soggetti enumerate all'art. 5, come il personale in attività di servizio di Gabinetto e di Segreteria designato dal Ministro o dai Sottosegretari (lettera *b*), il Presidente del Consiglio di Stato (lett. *d*), il Presidente della seconda Sezione consultiva del Consiglio di Stato (lett. *e*), il personale in servizio dell'Ufficio di controllo della Corte dei Conti presso il Ministero dei Trasporti (lett. *f*), il personale dell'Ufficio distaccato dell'Avvocatura di Stato presso il Ministero dei Trasporti (lett. *g*), il personale in attività di servizio della Ragioneria centrale presso il Ministero dei Trasporti (lett. *h*), i Consigli di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (lett. *l*), il personale in attività di servizio della Direzione Generale del coordinamento e programmazione (lett. *m*), il Presidente e gli Assessori ai trasporti delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano (lett. *n*), i membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (lett. *q*); per altri soggetti contemplati alle lettere *a*), *c*), *i*), *o*) e *p*) l'attribuzione non è collegata all'esecuzione di una attività di controllo della sicurezza e di polizia.

Per altri soggetti, contemplati dagli artt. 6 e 7 (ex Ministri, ex Sottosegretari di Stato ai Trasporti, pensionati di altre Amministrazioni che siano stati in servizio presso la Direzione Generale della M.C.T.C., personale in quiescenza di tale Direzione generale), risulterebbe escluso non solo il nesso con le funzioni, ma anche il requisito personale, in quanto non rientranti in alcuna delle categorie previste dall'art. 100, punto 8, del d.P.R. n. 753 del 1980.

La Regione Toscana chiede pertanto sia dichiarata la esclusiva spettanza, nel proprio territorio, dell'attribuzione relativa ai trasporti regionali e quindi al rilascio delle tessere di libera circolazione, escluse quelle rilasciate per motivi attinenti al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli, con conseguente annullamento del decreto del Ministro dei Trasporti primo agosto 1984 limitatamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2. — Analogo ricorso ha sollevato la Regione Lombardia, con ricorso notificato il 5 ottobre e depositato il 19 ottobre 1984, censurando il medesimo d.m. primo agosto 1984 in quanto invasivo della competenza regionale in materia, non solo in relazione ai mezzi di trasporto le cui funzioni amministrative essa esercita a titolo di trasferimento — tramvie e linee automobilistiche, filovie (d.P.R. n. 5 del 1972, art. 1), ferrovie in regime di concessione dismesse dallo Stato (art. 2), linee di navigazione interna (art. 4) — ma altresì in relazione alle linee ferroviarie in regime di concessione, le cui funzioni amministrative sono state alle Regioni attribuite a titolo di delega (art. 86 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), in quanto l'esercizio di tali ultime funzioni comporta la potestà della Regione di emanare norme di «organizzazione e di spese» e tale natura rivestirebbero le disposizioni che disciplinano le agevolazioni di viaggio, tanto sotto il profilo della organizzazione che sotto quello della spesa, «per una evidente rinuncia ad introitare il costo del trasporto».

La Regione Lombardia rileva in primo luogo che la delega a regolamentare conferita al Ministro dei Trasporti al punto 8 dell'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980 concerne esclusivamente le «ferrovie in concessione» come si evince dalla lettera della norma oltre che dal titolo del Capo III di cui l'articolo è parte integrante, e che essa correla ogni agevolazione «all'espletamento di funzioni», alla «prestazione di opera» ed allo «svolgimento di attività» da parte dei soggetti cui il regolamento avrebbe potuto riconoscere titolo per il diritto alla «libera circolazione».

Ne deriva che i limiti della delega sono stati violati in quanto il decreto:

a) ha esteso l'ambito del regolamento ai servizi di trasporto pubblico di competenza regionale diversi dalle ferrovie in concessione;

b) ha comunque attribuito, anche con riferimento alle ferrovie in concessione, titolo alla libera circolazione a soggetti diversi da quelli previsti dalla delega di cui al punto 8 dell'art. 100 d.P.R. n. 753 del 1980 come, tra gli altri, al personale in quiescenza, ad «alti magistrati», vertici di organismi dotati di competenza generale (Avvocato generale dello Stato), ovvero al personale di Direzioni Generali del Ministero dei Trasporti che svolgono mansioni generali e non specifiche, quali la programmazione e il coordinamento.

All'invasione delle attribuzioni della Regione, deduce la ricorrente, si accompagna un «pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario», in quanto le Regioni ricevono, in forza della legge 10 aprile 1981, n. 151, risorse finanziarie per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto», con accollo dell'eventuale ulteriore onere risultante dalla eccedenza rispetto a parametri fissati e — sostanzialmente — determinati sulla base della spesa storica».

Chiede pertanto che sia dichiarata la non spettanza agli organi dello Stato delle attribuzioni dette, con conseguente annullamento, *in parte qua*, del decreto del Ministro dei Trasporti primo agosto 1984.

3. — Si è costituito con unica memoria per entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per il rigetto delle domande.

In ordine alla sfera di applicazione delle norme della legge n. 753 del 1980 deduce preliminarmente che, come precisato dall'art. 1, esse si riferiscono alle ferrovie gestite dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione, «ma sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono estese a quelli di competenza delle Regioni» e quindi ai servizi tramviari, filoviari, funiviari, automobilistici e della navigazione interna, con conseguente irrilevanza, sotto il profilo della polizia e della sicurezza dell'esercizio, della distinzione tra servizi di competenza statale e regionale.

In ordine alle ferrovie in regime di concessione, osserva in particolare l'Avvocatura, la delega dell'esercizio delle relative funzioni amministrative conferita dall'art. 86 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è tuttora inoperante, non essendosi verificate le condizioni cui era stata subordinata: l'assenso delle Regioni interessate ed il risanamento tecnico-economico a cura dello Stato. All'inoperatività di tale delega consegue la inoperatività della delega ad emanare norme legislative di organizzazione e spesa, come disposto dall'art. 7 del medesimo d.P.R..

Quanto ai servizi di interesse regionale, rileva il resistente, sono rimaste ferme le funzioni degli organi statali e, quindi, del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale M.C.T.C., in materia di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, secondo il disposto dell'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 (si veda la sentenza della Corte n. 58 del 1976).

La disposizione del terzo comma dell'art. 86, d.P.R. n. 616 del 1977, richiamata dalla Regione Toscana, che ammetteva le Regioni a partecipare al controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli operato dagli organi statali, è stata poi espressamente abrogata dall'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980, ristabilendosi così la esclusività delle funzioni dello Stato in materia, rispetto a tutti i servizi di trasporto; l'intervento regionale è infatti considerato dall'art. 100 del citato d.P.R. «sussidiario rispetto a quello principale dello Stato».

In particolare, riguardo al ricorso della Regione Lombardia osserva quanto segue:

a) l'inciso contenuto al punto 8 del menzionato art. 100 («nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge») ha un autonomo valore, rispetto al limite dell'«espletamento delle funzioni», nel senso che la norma ha inteso far salve le disposizioni di legge esistenti in materia di libera circolazione, precisando che sono ancora in vigore, sicché deve escludersi che, nell'attribuzione della delega al Ministro potesse non tenersene conto. Il legislatore, in caso contrario, le avrebbe espressamente abrogate, qualora non avesse inteso tenerne conto nella disciplina della libera circolazione;

b) in ordine al nesso con le funzioni ispettive va esclusa una interpretazione strettamente letterale della disposizione: «personale della M.C.T.C.» e «in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalla presenti norme» sono invero espressioni di assai ampia portata e rivelano l'intenzione del legislatore di estendere l'applicazione della norma «a tutto il personale che, a vari livelli, in una complessa organizzazione concorre, ancorché in diversa misura, all'esercizio della funzione amministrativa tendente ad assicurare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici». Il contenuto delle «funzioni» non si esaurisce nelle mere operazioni di controllo per cui è necessario avere accesso alle vetture ed il concetto di «relazione» («in relazione all'espletamento delle funzioni...») va riferito all'intera disciplina «delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione dei trasporti ed anche di altre Amministrazioni statali competenti in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio, considerate ad ogni livello, da quello decisionale a quello operativo, sicché «tutto» il personale dell'Amministrazione (e non solo il singolo operatore) in quanto partecipe, a qualsiasi livello, delle dette funzioni, deve considerarsi «destinatario» della norma».

L'immediatezza del nesso tra operatore e funzione ispettiva preteso dalla Regione Lombardia, ad avviso dell'Avvocatura, risulta escluso dalla stessa norma dell'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980, che ha previsto l'estensione del beneficio «al personale di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei Trasporti in collaborazione con la M.C.T.C. nonché a coloro che, nell'interesse della stessa svolgono attività di ricerca, studio e consulenza».

In ogni caso, poi, quanto al personale in quiescenza, le norme dettate dal decreto sono meramente riproduttive di disposizioni contenute in «leggi vigenti» che, come detto, conservano piena validità.

4. — Nell'imminenza dell'udienza ha depositato memoria la Regione Toscana.

In ordine al rapporto tra soggetti cui sono concesse le tessere di libera circolazione e funzioni attinenti alla polizia, sicurezza e regolarità dei trasporti, replica la ricorrente che esso, se pure non immediato, deve tuttavia esistere e non può essere presunto, sicché risultano evidentemente illegittime le norme del decreto che non prescrivono alcun nesso tra rilascio delle tessere ed esercizio delle funzioni.

La Regione contesta altresì l'interpretazione offerta dall'Avvocatura del richiamo alle «vigenti disposizioni di legge», osservando che l'inciso costituisce un ulteriore limite al rilascio delle tessere e non legittima il Ministro a riprodurre norme esistenti che concedano agevolazioni.

Rileva infine che non viene contestata l'esistenza di un potere di controllo, ma si denuncia il d.m. in quanto non riconducibile al potere in questione.

5. — Ha altresì depositato memoria l'Avvocatura dello Stato deducendo, tra l'altro, che le statuizioni del d.m. ritenute *contra legem* riguardano «rapporti civilistici di trasporto» tra soggetti beneficiari ed imprese di trasporto e sono quindi estranee alle Regioni ed alle loro attribuzioni. Quanto alla «materie delegate» cui fa riferimento la Regione Lombardia, la relativa competenza della Regione non è tutelabile, in quanto tale, con lo strumento del conflitto di attribuzioni.

Considerato in diritto

1. — Entrambi i ricorsi per conflitto di attribuzione sono diretti a impugnare, per motivi in buona parte coincidenti, il medesimo atto, vale a dire il decreto del Ministro dei trasporti 1º agosto 1984, con il quale è regolato il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna per l'intero territorio nazionale. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica decisione.

2. — Entrambe le ricorrenti, fanno riferimento al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 recante (su delega conferita al governo dalla legge 6 dicembre 1978, n. 835) nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. E sostengono che l'atto impugnato, emesso per disciplinare in via regolamentare la libera circolazione (e particolarmente il rilascio delle tessere di libera circolazione) ai sensi dell'art. 100 punto 8 del detto d.P.R. sia invasivo delle loro competenze in materia di trasporti pubblici di interesse regionale (art. 117 Cost.) per avere violato le norme racchiuse nel d.P.R. medesimo.

In particolare la Regione Toscana premette che sono attribuite alla competenza regionale a norma dell'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni concernenti i servizi pubblici di trasporto «di interesse regionale» esercitati con linee tramviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo ed automobilistiche, e che sono riservate allo Stato, a norma del successivo art. 86, le funzioni di controllo sulla sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali. E osserva, su tale premessa, che il Ministro era abilitato dall'art. 100, n. 8, del d.P.R. n. 753 del 1980, a porre norme regolamentari con riferimento alle dette funzioni, e quindi con il duplice limite che il rilascio delle tessere fosse disposto al fine dell'espletamento dei controlli sulla sicurezza e regolarità dei trasporti e di polizia e nei confronti di date categorie espressamente indicate, investiti delle relative attribuzioni o di compiti accessori, come il personale della Direzione generale della motorizzazione civile (MCTC), quello di altre amministrazioni dello Stato che presti la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la detta Direzione, e coloro che nell'interesse della stessa svolgono attività di ricerca, studio o consulenza. Ciò posto, deduce che l'atto impugnato, prevedendo il rilascio delle tessere a categorie non investite delle attribuzioni ed estranei ai compiti suindicati, ha varcato il duplice limite come sopra posto.

Da canto suo la Regione Lombardia, oltre a formulare censure analoghe, rileva che il Ministro era abilitato a porre norme regolamentari in materia di rilascio delle tessere per le sole ferrovie in concessione (art. 100, comma primo, d.P.R. n. 753 del 1980) e prospetta ancora che a causa delle dedotte violazioni di legge, consistenti nel rilascio di tessere al di fuori dei casi previsti, si sarebbe determinato un «pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario» per essa regione, attributaria, *ex lege* 10 aprile 1981, n. 151, di risorse destinate al ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, con accollo dell'eventuale ulteriore onere risultante dall'eccedenza rispetto ai parametri stabiliti (sulla base della spesa storica).

3. — I conflitti sono inammissibili.

Posto che essi si presentano come conflitti di interferenza, nel senso che le regioni non rivendicano come propria la competenza esercitata dal Ministro, ma deducono che dall'esercizio illegittimo di questa è derivato un turbamento per l'esercizio di una loro competenza, è necessaria, per la rilevanza delle denunciate violazioni, non solo la configurabilità della competenza, che si assume in tal modo incisa, come competenza costituzionalmente garantita, ma anche la configurabilità della stessa incisione. Occorre, cioè, che fra la competenza che si asserisce incidente e quella (sempreché costituzionalmente garantita) che si asserisce incisa intercorra un rapporto particolare, come: l'avere entrambe un oggetto comune sul quale sono destinate a intervenire a dati livelli o sotto dati aspetti, cioè l'essere entrambe destinate ad essere esercitate nel medesimo procedimento, o comunque l'una nel presupposto o in vista dell'esercizio dell'altra per il conseguimento di un certo risultato, tanto più se l'ente portatore della competenza incisa sia di questo complessivamente responsabile o vi abbia preminente interesse.

Orbene un siffatto rapporto non è configurabile nel settore in argomento, in cui l'art. 100 individua e giustappone in materia di (rilascio di tessere) di libera circolazione ai fini di controlli sulla sicurezza e sulla regolarità dei trasporti due competenze a oggetto ben distinto e a svolgimento del tutto indipendente: una competenza dello Stato per quel che concerne il personale della M.C.T.C. e altre categorie svolgenti con esso collaborazione (n. 8, prima parte) e una competenza delle regioni per quel che riguarda il personale regionale addetto alla vigilanza sui servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse (n. 8, seconda parte). Tanto meno può parlarsi di un risultato ascrivibile alla regione o di preminente interesse della medesima, alla cui produzione Stato e regione debbano concorrere, con riferimento a un servizio di vigilanza in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei trasporti pubblici considerato nel suo complesso, giacché un siffatto risultato complessivo sarebbe in ogni caso ascrivibile a una competenza statale (cfr. non tanto l'art. 86, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977 — abrogato con l'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980 — ma gli artt. 1, comma terzo, 100, comma secondo, 101 del detto d.P.R. n. 753 e la stessa abrogazione dell'art. 86, comma terzo d.P.R. n. 616 ad opera dell'art. 104 del d.P.R. n. 753).

Per quanto concerne l'assunto della Regione Lombardia concernente l'asserito «pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario» derivante dalle denunciate illegittimità nel rilascio delle tessere di libera circolazione, va considerato che esso — riconosciuto dalla stessa ricorrente come non rilevante ai fini del presente conflitto — non sostanzia censura prospettabile sotto il profilo di una lesione dell'autonomia finanziaria regionale, tenuto conto del carattere indiretto del nesso istituibile fra le illegittimità denunciate e un eventuale disavanzo di gestione. Va peraltro osservato che nel sistema della legge n. 151 del 1981, (recante principi fondamentali nella materia e istitutiva del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto) tali disavanzi non sono posti a carico delle regioni nel senso indicato dalla ricorrente. Al riguardo va considerato il disposto dell'art. 6, commi terzo e quarto della detta legge, il quale precisa che rimangono a carico delle imprese di trasporto e, semmai, degli enti locali, i disavanzi non coperti dai contributi di esercizio, cui è tenuta la regione, sia pure, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, in misura non inferiore a quanto a tale scopo ad esse è attribuito dallo Stato attraverso il Fondo per gli investimenti e il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi (cfr. altresì l'art. 9, che delinea il ruolo svolto dalla regione nel circuito di distribuzione e di successiva assegnazione agli enti o alle aziende di trasporto delle somme del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi). E va ricordata la sentenza di questa Corte n. 307 del 1983, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma primo del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, perché, non conformandosi alla legge n. 151, aveva posto a carico delle regioni, senza fornire alle medesime i mezzi necessari (ed anzi prescrivendo ad esse di farvi fronte con «il maggior gettito dei tributi propri») l'onere, peraltro per l'anno in corso, del ripianamento dei disavanzi in parola (cfr. altresì la sentenza di questa Corte n. 245 del 1984, la quale, per analoghi motivi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in *parte qua*, dell'art. 7, comma tredicesimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro lo Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti 1º agosto 1984 (Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: tessere di libera circolazione) dalla Regione Toscana e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 732

*Sentenza 20-30 giugno 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Procedimento civile - Risarcimento del danno derivante da fatto considerato dalla legge come reato - Termine prescrizione - Decorrenza dalla data di estinzione del reato anche in caso di morte del reo - Non fondatezza.****(Cod. civ., art. 2947, terzo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE****composta dai signori:****Presidente:** dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 novembre 1981 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Bellinazzi Prospero e Bonani Luigi ed altri, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 338 dell'anno 1982;2) ordinanza emessa il 3 maggio 1985 dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Vecchioni Antonino e Esposito Anna ed altri, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Vecchioni Antonino;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Paolo Vitucci e Alessandro Bazzani per Vecchioni Antonino.

Ritenuto in fatto

1. — Dinanzi il Tribunale di Genova, Bellinazzi Prospero, con atto notificato l'8 maggio 1979, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 14 dicembre 1971 in Genova quando lo stesso era stato investito dall'autovettura di proprietà di Bonani Luigi, condotta da Bresin Dino.

Costituiti in giudizio, il primo e gli eredi del secondo hanno eccepito la prescrizione dei diritti dell'attore in quanto l'azione penale iniziata nei confronti del Bresin, imputato del reato di lesioni colpose, si era conclusa con sentenza del 20 novembre 1976 di non doversi procedere per essere il reato estinto per morte del reo avvenuta in data 28 gennaio 1974.

Il giudice adito, rilevato che la prima richiesta risarcitoria inviata al Bonani venne da questi ricevuta il 30 giugno 1977, e cioè oltre due anni dopo la morte del Bresin, ha sollevato, con ordinanza emessa il 9 novembre 1981, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 2947, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizione del diritto al risarcimento del danno stabilito dai primi due commi dello stesso articolo.

Osserva il giudice remittente che qualora il fatto lesivo sia considerato dalla legge come reato il danneggiato ha due strade per ottenere il risarcimento del danno: o esercitare l'azione civile nel procedimento penale, costituendosi parte civile, o instaurare direttamente un giudizio civile, che subirà necessariamente una sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. In entrambe le ipotesi dovrà comunque attendere la conclusione del processo penale ben sapendo che da detta conclusione inizierà a decorrere il termine prescrizione stabilito ai primi due commi dell'art. 2947 c.c.

Nel caso però di morte dell'imputato il danneggiato non ha la concreta possibilità di venire a conoscenza della causa estintiva del reato se non nel momento in cui viene depositato nel giudizio penale il certificato di morte, o quando il giudice, essendone altrimenti venuto a conoscenza, non dichiara estinto il reato per morte del reo. Ora, in base al disposto del terzo comma dell'art. 2947 c. c., se in tale momento siano ormai decorsi dalla data dell'evento estintivo i termini prescrizionali stabiliti ai primi due commi dello stesso articolo il danneggiato non ha più, senza alcuna negligenza da parte sua, la concreta possibilità di tutelare il suo diritto al risarcimento dei danni.

Il principio garantito dall'art. 24 Cost. deve quindi ritenersi violato, prosegue il giudice *a quo*, non solo quando la possibilità di tutelare in giudizio i propri diritti sia espressamente negata, ma anche quando sia soltanto astrattamente prevista e non concretamente realizzabile: in tal senso il Tribunale di Genova richiama alcune decisioni di questa Corte (nn. 139/67 e 159/71, in riferimento all'art. 305 c.p.c.) nelle quali è stato affermato il principio che il diritto di difesa comporta anche l'esigenza della conoscenza delle situazioni di fatto obiettive e subiettive cui la legge ricollega, condiziona o subordina, in virtù di oneri, preclusioni o decadenze, il concreto esercizio del diritto stesso.

Diverse da quella in esame, conclude il giudice remittente, sono le ipotesi di estinzione del reato per amnistia — provvedimento di clemenza adottato legislativamente e che pertanto deve essere conosciuto da tutti — ovvero di decorrenza del termine prescrizione dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento; in tale ultimo caso, già esaminato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 116 del 1972), l'onere di diligenza incombente sulla parte lesa le impone di seguire il corso del procedimento penale e di conoscerne quindi tempestivamente il provvedimento conclusivo.

2. — In termini identici ha sollevato la questione anche la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 3 maggio 1985, nel corso del giudizio promosso da Vecchioni Antonino nei confronti degli eredi di Esposito Luigi, estendendo altresì alla violazione dell'art. 3 Cost. le censure avverso la norma impugnata.

Osserva in proposito la Corte d'Appello che il principio di eguaglianza risulterebbe violato poiché la parte interessata non troverebbe nell'ambito dell'art. 2947 terzo comma c.c. lo stesso trattamento che viene assicurato dall'art. 305 c.p.c., come risulta a seguito delle sentenze di questa Corte nn. 139 del 1967 e 159 del 1971, in tema di decorrenza del termine stabilito per la prosecuzione o la riassunzione del processo.

Nel giudizio innanzi la Corte si è costituita Vecchioni Antonino, il quale, svolgendo considerazioni adesive all'ordinanza di remissione, censura in sostanza il criterio adottato per la decorrenza del termine di prescrizione quando questo inizi dalla data di un evento di cui il soggetto interessato non è messo in condizione di conoscere l'avverarsi.

Considerato in diritto

1. — I due giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizione del diritto al risarcimento del danno stabilito ai primi due commi dello stesso articolo.

Ad avviso di entrambi i giudici remittenti la norma, interpretata, in coerenza all'art. 183 c.p. nel senso che la morte del reo, quale causa estintiva del reato, produce automaticamente il suo effetto nel momento in cui si verifica, sarebbe suscettibile di menomare il diritto di difesa della parte danneggiata (art. 24 Cost.) ponendo la decorrenza del termine di prescrizione da un momento iniziale che non può essere conosciuto con certezza dall'interessato.

3. — La questione non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 118 del 1969; 8 e 178 del 1975; 311 del 1988) la garanzia costituzionale della difesa opera attribuendo la piena tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini e nelle configurazioni che a queste derivano dalle norme del diritto sostanziale; quella garanzia trova quindi confini nel contenuto del diritto al quale è strumentale e si modella sui concreti lineamenti che questo riceve dall'ordinamento.

Ora, la disposizione in esame, nel disciplinare il modo di essere e di operare della prescrizione, del quale la decorrenza del termine è una delle manifestazioni, attiene all'estinzione del diritto soggettivo, non alla tutela giurisdizionale.

Se è vero infatti che alla estinzione del diritto consegue normalmente l'impossibilità di farlo valere, tanto in via di azione che in via di eccezione, ciò si verifica perchè la prescrizione opera sul terreno sostanziale del diritto, non su quello della sua protezione processuale.

4. — In ogni caso, ove anche la questione in esame potesse intendersi come potenzialmente incidente sulla concreta possibilità di agire per ottenere una tutela adeguata del proprio interesse, neanche sotto tale profilo essa incontrerebbe una sorte migliore.

Questa Corte ha invero costantemente affermato che, allorquando sia fissato un termine per il compimento di un atto, la cui omissione importi un pregiudizio per una situazione soggettiva giuridicamente tutelata, nella garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione è ricompresa la conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso (cfr. sentt. n. 159 del 1971; 255 del 1974; n. 14 del 1977). Orbene, la norma censurata dai giudici *a quibus* non agisce in modo contrastante con tali principi. Nella situazione in esame, infatti, la possibilità per il danneggiato di tutelare il proprio diritto al risarcimento del danno rimane comunque garantita dalla previsione del termine generale biennale decorrente dal giorno in cui l'evento lesivo si è verificato, dato di riferimento che il danneggiato può facilmente tener presente al fine di vigilare sui propri interessi.

5. — È pur vero che la norma viene censurata con riguardo al pregiudizio che potrebbe subire il danneggiato, il quale abbia scelto di rimanere in attesa della definizione del procedimento penale, nel caso che questo si concluda con sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per morte dell'imputato, ed egli non abbia conosciuto il momento di tale evento da cui decorre il termine di prescrizione.

Ma, innanzitutto, occorre osservare che la previsione di cui al terzo comma dell'articolo 2947 cod. civ., estendente all'azione civile la prescrizione più lunga stabilita dalla legge per il reato, nell'ipotesi che il fatto sia considerato tale, è principalmente dettata dall'esigenza di garantire il principio di unità della giurisdizione.

Ed inoltre la norma, secondo quanto già osservato da questa Corte nella sentenza n. 116 del 1972, pone implicitamente alla parte lesa un onere di diligenza dandole carico di seguire il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo; siffatto onere può comprendere, non solo l'accertamento circa l'emanazione di una pronuncia giudiziale, come già affermato nella citata decisione, ma anche la periodica verifica dell'«esistenza in vita» dell'imputato, attività questa che, in quanto normalmente esperibile presso gli uffici di stato civile, non può dirsi talmente gravosa da confliggere con l'articolo 24 della Costituzione (cfr. per un caso analogo la sent. 311/88).

Va detto poi che, contrariamente a quanto sembrano ritenere i giudici remittenti, la parte lesa è comunque efficacemente tutelata dalla possibilità di partecipare al procedimento penale costituendosi parte civile, così da porsi al riparo da ogni effetto sfavorevole.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il rapporto processuale instaurato con l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento penale non si estingue ma perviene ad un normale esaurimento con una pronuncia implicita di non luogo a decidere per essere venuta meno la *potestas iudicandi* del giudice penale, a norma dell'art. 23 c.p.p.; resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile, e la prescrizione non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di non doversi procedere a causa della estinzione del reato.

6. — Quanto alla questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Roma, anch'essa risulta destituita di fondamento.

Come è detto in narrativa, il giudice *a quo* ravvisa una violazione del principio di eguaglianza in quanto la parte interessata non troverebbe nell'ambito dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., lo stesso trattamento che viene assicurato dall'art. 305 c.p.c., quale risulta a seguito delle sentenze di questa Corte n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971.

Ma la situazione regolata dalla norma in esame è, in tutta evidenza, assolutamente diversa rispetto a quella disciplinata dall'art. 305 c.p.c. (in materia di mancata prosecuzione o riassunzione del processo), attinente a termini di natura strettamente processuale che incidono direttamente sull'esercizio dell'azione; è quindi inconferente ogni richiamo all'art. 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizione stabilito ai primi due commi dello stesso articolo, sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Genova, in riferimento all'art. 24 Cost., e dalla Corte d'Appello di Roma in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1067

N. 733

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico regionale - Dipendenti vincitori di concorsi interni - Servizio prestato per almeno trenta mesi nel livello funzionale di fatto posseduto - Inquadramento automatico nel livello corrispondente - Non fondatezza.

(Legge della regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8 (Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27) promossi con n. 13 ordinanze emesse il 14 febbraio 1985 dal T.A.R. della Liguria sui ricorsi proposti da Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano, Venturini Lucasio, Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto, Canale Laura, Basso Giuseppe, Merli Luisito, Sensi Speranza, Puppo Silvana e Lorenzoni Franco contro la Regione Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. da 821 a 833 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avv. Enrico Romanelli per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1. — Con tredici ordinanze di identico contenuto adottate in data 14 febbraio 1985 nei ricorsi promossi contro la Regione Liguria da Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano, Venturini Lucasio, Barbieri Piero,

Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto, Canale Laura, Basso Giuseppe, Merli Lusito, Sensi Speranza, Puppo Silvana e Lorenzoni Franco, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 4 della legge regionale ligure 17 febbraio 1982 n. 8, recante «Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27», con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo.

La norma impugnata ha riconosciuto alla Giunta regionale il potere di attribuire d'ufficio il livello funzionale corrispondente ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa (11 marzo 1982), avessero prestato, per almeno trenta mesi, servizio «nel livello funzionale di fatto posseduto».

Tale norma è stata adottata al fine di sanare gli effetti dell'annullamento operato dallo stesso Tribunale amministrativo della Liguria dei concorsi interni a suo tempo espletati dalla Regione ligure ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27, contenente disposizioni transitorie in tema di inquadramento nelle qualifiche regionali: di talchè, la norma stessa — secondo l'applicazione fattane dalla Giunta regionale e condivisa dal giudice remittente — non è stata estesa a tutti i dipendenti regionali, ma bensì limitata ai soli dipendenti che si siano trovati a svolgere, per almeno trenta mesi, mansioni di fatto superiori a quelle formalmente spettanti in conseguenza dell'esito positivo del concorso interno sostenuto ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978 e successivamente annullato.

Interpretata in questi termini, la norma in questione — ad avviso del Tribunale amministrativo della Liguria — è tale da violare sia il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. sia il principio di imparzialità e buon andamento sancito dall'art. 97 Cost., venendo altresì ad incorrere in un eccesso di potere legislativo.

In proposito, le ordinanze di rimessione rilevano come la posizione dei dipendenti dichiarati vincitori nei concorsi interni poi annullati non si diversifichi da quella degli altri dipendenti che, pur senza aver partecipato ai concorsi, abbiano di fatto svolto mansioni di livello superiore rispetto alla qualifica rivestita, dal momento che «ambedue i gruppi di dipendenti hanno esercitato mansioni superiori al livello formale di appartenenza». La discriminazione tra posizioni eguali operata dalla legge regionale, in relazione ad una vicenda (annullamento della procedura concorsuale) integralmente rimossa dalle decisioni del giudice amministrativo, non sarebbe, dunque, ragionevolmente giustificata e si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali «che impongono una disciplina uguale per situazioni omogenee nonché l'osservanza da parte della P.A. dei doveri di imparzialità e di buon andamento della azione amministrativa».

Nella norma impugnata — aggiungono le ordinanze di rimessione — va altresì individuato un solo scopo, qual è quello di «vanificare gli effetti sfavorevoli delle sentenze del giudice amministrativo nei confronti di una categoria di dipendenti dichiarati (illegittimamente) vincitori dei concorsi interni»: tale scopo verrebbe, pertanto, a determinare un vizio di eccesso di potere legislativo «per sviamento conseguente ad inottemperanza al giudicato».

Dal che le dedotte questioni di illegittimità costituzionale nei confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982 «nella parte in cui esclude l'inquadramento nel livello superiore dei dipendenti diversi dai vincitori dei concorsi interni ex art. 32 legge regionale n. 27 del 1978, successivamente annullati dal giudice amministrativo».

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, al fine di chiedere l'inammissibilità per difetto di rilevanza e l'infondatezza delle questioni di illegittimità prospettate nelle ordinanze di cui è causa.

Dopo aver richiamato lo svolgimento dei fatti ed aver illustrato i criteri ispiratori della legge regionale n. 8 del 1982, la Regione contesta l'ammissibilità della questione sotto due profili diversi e cioè: *a)* per il fatto che i ricorrenti sarebbero in ogni caso sprovvisti dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 32, quarto e quinto comma, della legge regionale n. 27 del 1978, requisiti il cui possesso si presenterebbe necessario anche ai fini dell'inquadramento diretto previsto dall'art. 4 della legge n. 8 del 1982; *b)* per il fatto che la cancellazione, anche parziale, della norma impugnata comporterebbe l'eliminazione della norma procedimentale di favore per i dipendenti che della stessa hanno fruito, ma non potrebbe comunque consentire la sua estensione ai ricorrenti.

Nel merito, la Regione rileva come la legge regionale n. 8 del 1982 — entrata in vigore prima della formazione dei giudicati amministrativi relativi ai concorsi interni — si sia ispirata al fine di evitare una paralisi organizzativa e di consentire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, cioè ad un fine perfettamente compatibile con il potere legislativo regionale. Nè la legge sarebbe tale da comportare discriminazioni all'interno del personale regionale, dal momento che la posizione di coloro che, disponendo dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, chiesero di partecipare al concorso e ottennero la nomina poi annullata sarebbe sostanzialmente diversa dalla posizione di coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non disponevano dei requisiti per parteciparvi e comunque non chiesero di parteciparvi. Al contrario, la lesione del principio di eguaglianza potrebbe, invece, derivare dalla indebita estensione di una stessa disciplina di carattere eccezionale a situazioni oggettivamente differenziate.

Infine, la Regione contesta il profilo relativo all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., rilevando come «la ridefinizione delle funzioni di alcuni dipendenti, motivata da circostanze di eccezionalità del tutto limitate nel tempo e volta a sanare una situazione di paralisi organizzativa ed istituzionale» abbia proprio mirato al soddisfacimento del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sanzionato dalla norma costituzionale.

3. — In prossimità dell'udienza di discussione la difesa della Regione Liguria ha presentato memoria, dove si ribadiscono e si sviluppano le tesi enunciate nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Le tredici ordinanze di cui è causa presentano lo stesso contenuto: esse pertanto possono essere decise con un'unica pronuncia.

2. — Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria contesta la legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale ligure 17 febbraio 1982 n. 8, dove si prevede — secondo l'interpretazione adottata dalla Giunta regionale e condivisa dallo stesso Tribunale — l'inquadramento automatico nel livello corrispondente al livello di fatto esercitato a favore di quei dipendenti che — dopo aver presentato domanda nei concorsi interni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, ottenendo la nomina — abbiano prestato servizio, alla data dell'entrata in vigore della stessa legge n. 8 del 1982, per almeno trenta mesi.

Tale norma, ad avviso del giudice remittente, verrebbe a incorrere, in conseguenza della sua irragionevole limitazione ad una circoscritta categoria di dipendenti regionali, in una violazione degli artt. 3 e 97 Cost., oltre che in un vizio di eccesso di potere legislativo.

3. — La Regione Liguria ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. L'eccezione non merita accoglimento.

Dal contenuto delle ordinanze è possibile desumere che la questione di costituzionalità di cui è causa è stata sollevata nei confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982 «nella parte in cui esclude l'inquadramento nel livello superiore dei dipendenti diversi dai vincitori dei concorsi interni ex art. 32 legge regionale n. 27 del 1978». Quello che, di conseguenza, viene richiesto al giudice di costituzionalità non è la semplice eliminazione di una norma di favore, bensì l'estensione della stessa a tutti i dipendenti regionali e, tra questi, anche ai ricorrenti nei giudizi *a quibus*.

Nè, d'altro canto, risulta concludente contestare, ai fini dell'eccezione difetto di rilevanza, il possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, requisiti ritenuti implicitamente necessari anche ai fini dell'inquadramento diretto di cui all'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982. La pronuncia di incostituzionalità, ove venisse accolta nei termini in cui viene proposta, consentirebbe, infatti, di spostare l'accertamento del possesso di tali requisiti dalla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1978 a quella della legge n. 8 del 1982, offrendo così anche ai ricorrenti — che sono venuti a maturare i requisiti stessi dopo la prima data — la possibilità di ottenere i benefici offerti dalla norma impugnata.

La questione si presenta, pertanto, rilevante per la definizione dei giudizi *a quibus*.

4. — La questione risulta, peraltro, infondata, sotto entrambi i profili dedotti.

La norma impugnata ha posto una disciplina transitoria ed eccezionale riferita ad una situazione del tutto peculiare, situazione determinatasi a seguito degli annullamenti disposti per violazioni procedurali dal giudice amministrativo nei confronti dei concorsi interni espletati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978. La situazione determinatasi, in conseguenza di tali annullamenti, nei confronti dei dipendenti risultati vincitori in questi concorsi — e che, di fatto, per un lungo arco di tempo erano venuti a esercitare le mansioni corrispondenti ai livelli funzionali assegnati sulla base dei concorsi stessi — ha imposto alla Regione l'adozione di una misura di sanatoria quale quella contenuta nell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982.

Questa misura — per quanto espressa con formulazione inadeguata — non merita, nella sostanza, proprio in relazione alla particolarità delle circostanze in cui è stata adottata, le censure formulate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

In primo luogo, la norma impugnata non viola il principio generale di eguaglianza, dal momento che la categoria di dipendenti presi in considerazione ai fini della convalida delle mansioni di fatto espletate non poteva essere altro che quella di coloro che avevano partecipato ai concorsi interni successivamente annullati, presentando in termini la domanda e risultando vincitori. Tale categoria di dipendenti, per il fatto di aver esercitato funzioni connesse ad un titolo derivante dall'esito favorevole di una prova concorsuale (anche se successivamente annullata), disponeva dunque, di una posizione ben distinta da quella della generalità degli altri dipendenti regionali: tanto più ove si pensi che nei confronti dei primi e non dei secondi era già stato accertato il possesso dei requisiti indicati nell'art. 32 della legge n. 27 del 1978 (livello funzionale immediatamente inferiore a quello della domanda; anzianità di servizio di almeno 3 anni e sei mesi; svolgimento, per almeno un biennio, di mansioni superiori; titolo di studio proprio del livello superiore).

In secondo luogo, non può neppure valere la censura relativa all'art. 97 Cost., dal momento che la norma in contestazione risulta essere stata adottata dalla Regione proprio al fine di sanare la situazione d'illegittimità determinatasi in seguito alle pronunce del giudice amministrativo e di consentire, in attesa della definitiva attivazione del nuovo ordinamento degli uffici, il normale svolgimento delle attività regionali.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. della Liguria con le ordinanze di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 4 della legge regionale della Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante «Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27» con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1068

N. 734

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Industria e commercio - Incremento delle attività industriali nella provincia di Bolzano - Utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato - Riunioni del comitato tecnico consultivo - Invito del presidente della provincia - Non fondatezza.

(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 4, sesto comma).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 15).

Industria e commercio - Concessione dei contributi sugli interessi per finanziamenti a medio termine - Estensione alle imprese artigiane - Procedimento - Non fondatezza.

(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 5, quinto comma).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 9, e 16).

Industria e commercio - Mobilità della manodopera - Delega dello Stato alla provincia di Bolzano - Non fondatezza.

(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 22, penultimo comma).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 23, e 9, nn. 4 e 5).

Industria e commercio - Incremento delle attività industriali - Quota dei finanziamenti conferiti dal «Fondo speciale per la ricerca applicata» - Attribuzione alla provincia di Bolzano - Esclusione - Non fondatezza.

(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 29, ultimo comma).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 15).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, sesto comma, 5, quinto comma, 22, penultimo comma e 29, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, contenente: «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale,

la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore», promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 6 ottobre 1977, depositato in cancelleria il 14 ottobre successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 6 ottobre 1977 la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 4, sesto comma; 5, quinto comma; 22, penultimo comma; 29, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977 n. 675, recante «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore».

L'art. 4, sesto comma, di tale legge prevede che alle riunioni del Comitato tecnico chiamato ad affiancare il CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) possano essere invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i presidenti delle giunte regionali ed i presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano «quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti». Ad avviso della ricorrente questa norma sarebbe in contrasto con l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), dove si prevede non la semplice consultazione, bensì l'intesa tra lo Stato e le Province con speciale autonomia ai fini dell'utilizzazione delle somme assegnate, alle stesse Province, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato «per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali».

Dovrebbe, in secondo luogo, considerarsi illegittimo il disposto dell'art. 5, quinto comma, della stessa legge, dove si prevede l'estensione alle imprese artigiane dei contributi sugli interessi per i finanziamenti a medio termine, previa autorizzazione concessa dal Comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 e dalla Regione. Tale norma, secondo la ricorrente, verrebbe a confliggere con la competenza legislativa esclusiva (e quindi anche amministrativa) assegnata alla Provincia di Bolzano in materia di artigianato dagli artt. 8, n. 9, e 16 dello Statuto, pur potendosi, in questo caso, superare l'incostituzionalità «in via interpretativa», sostituendo il riferimento alla Regione contenuto nella legge impugnata come un richiamo alla Provincia.

In terzo luogo sarebbe viziata da illegittimità costituzionale la norma espressa nel penultimo comma dell'art. 22, nella parte in cui richiama l'eventualità di una delega dello Stato alla Provincia per un settore — quale quello relativo alla mobilità della manodopera — che, ai sensi degli artt. 8 n. 23 e 9 nn. 4 e 5 dello Statuto, dovrebbe spettare alla stessa Provincia come competenza propria.

Infine, anche l'art. 29, ultimo comma, della legge impugnata verrebbe a contrastare con l'art. 15 dello Statuto, per il fatto di aver escluso l'attribuzione alla Provincia di Bolzano di una quota dei finanziamenti conferiti al «Fondo speciale per la ricerca applicata» di cui alla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, mentre il fondo stesso sarebbe afferente a quegli interventi finanziari «per l'incremento delle attività industriali» che la norma statutaria richiamata affida alla Provincia.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.

Nella memoria di costituzione si rileva, in primo luogo, la natura di «norme generali sulla programmazione economica» che andrebbe riconosciuta alle disposizioni contenute nella legge 12 agosto 1977 n. 675, ispirata a «evidenti finalità programmatiche a carattere nazionale, di ristrutturazione e riconversione nel campo produttivo, nonché per la disciplina, nuova nel nostro ordinamento, in materia di mobilità della mano d'opera». Questa natura della legge sarebbe tale da giustificare, ai sensi della prima parte dell'art. 15 dello Statuto speciale, la deroga contenuta nell'art. 4, sesto comma, della legge impugnata al procedimento ordinario previsto dalla stessa norma statutaria per l'utilizzazione delle quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per gli interventi finanziari destinati all'incremento delle attività industriali.

In secondo luogo, la Presidenza del Consiglio ritiene di dover convenire con l'interpretazione avanzata dalla Provincia di Bolzano in ordine all'art. 5, quinto comma, della legge impugnata, «nel senso che la consultazione ivi prevista per la concessione di agevolazioni alle imprese artigiane debba avvenire, invece che con la Regione, con le due Province autonome di Trento e Bolzano che, nei due territori, hanno competenza in materia di artigianato».

Per quanto attiene poi alla materia della «mobilità della mano d'opera» attribuita alla Commissione prevista dall'art. 22 della legge impugnata, questa — ad avviso della Presidenza del Consiglio — non coinciderebbe esattamente con le materie richiamate dallo Statuto nell'art. 8 n. 23 («costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento»), nell'art. 9 n. 4 («apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori») e nell'art. 9 n. 5 («costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento»); di talchè risulterebbe pienamente giustificato il richiamo operato dal penultimo comma dell'art. 22 della legge impugnata anche all'istituto della delega per le funzioni proprie dello Stato.

Infine, l'Amministrazione resistente contesta che il «Fondo speciale per la ricerca applicata» possa farsi rientrare nella materia «incremento delle attività produttive» e questo dovrebbe portare a escludere l'applicabilità dell'art. 15 dello Statuto nei confronti dell'art. 29, ultimo comma, della legge impugnata.

3. — In previsione dell'udienza di discussione la Provincia di Bolzano, con una memoria di costituzione di nuovo difensore, ha ribadito e sviluppato le tesi già enunciate nel ricorso.

Considerato in diritto

1. — La Provincia Autonoma di Bolzano, con il ricorso di cui è causa, impugna la legge 12 agosto 1977 n. 675, recante «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore», con riferimento a quattro norme particolari e cioè:

a) all'art. 4, sesto comma, per violazione dell'art. 15 dello Statuto speciale, dal momento che il semplice «invito» del Presidente della Provincia di Bolzano alle riunioni del comitato consultivo previsto dalla norma impugnata sarebbe in contrasto con l'«intesa» tra Stato e Provincia prevista dalla norma statutaria ai fini dell'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato per l'incremento delle attività industriali;

b) all'art. 5, quinto comma, per violazione degli artt. 8 n. 9 e 16 dello Statuto speciale, dal momento che la procedura prevista dalla norma impugnata per la concessione dei contributi sugli interessi per finanziamenti a medio termine sarebbe tale da violare la competenza, legislativa e amministrativa, della Provincia;

c) all'art. 22, penultimo comma, per violazione degli artt. 8 e 9 dello Statuto, dal momento che la norma in contestazione, facendo richiamo all'art. 16, terzo comma, dello stesso Statuto, verrebbe impropriamente a configurare come delegate materie spettanti in proprio alla competenza della Provincia;

d) all'art. 29, ultimo comma, per violazione dell'art. 15 dello Statuto, dal momento che la stessa norma, per il fatto di non aver attribuito alle Province — insieme con una quota del «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» — anche una quota dal «Fondo speciale per la ricerca applicata», avrebbe indebitamente sottratto alla sfera provinciale la gestione di risorse incluse dallo Statuto tra gli «interventi finanziari per l'incremento della attività industriale» di competenza provinciale.

2. — Il ricorso è infondato.

La legge 12 agosto 1977 n. 675 ha posto, in tema di coordinamento della politica industriale, norme e principi innovativi, caratterizzati da particolare rilevanza pratica: istituendo, in seno al CIPE, un Comitato interministeriale (CIPI) dotato di ampi poteri d'indirizzo dell'intero comparto della politica industriale (art. 1); prevedendo particolari procedure di programmazione del settore coordinate con i programmi dei settori economici affini (art. 2); costituendo, presso il Ministero dell'Industria, un «Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale» (art. 3), affiancato ad altri Fondi («per la ricerca applicata»; «centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine»; «per la mobilità della manodopera») già esistenti o istituiti dalla stessa legge; stabilendo una serie di agevolazioni finanziarie per le imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione (artt. 3 e seg.); prevedendo, infine, una serie di misure destinate a favorire la mobilità della manodopera ed il contenimento della disoccupazione.

Considerata l'ampiezza ed il rilievo, economico e sociale, delle finalità perseguite attraverso la legge n. 675 del 1977, appare pienamente giustificato l'inquadramento della disciplina posta in tale legge, considerata nel suo complesso, nell'ambito di quelle «norme generali sulla programmazione economica» cui l'art. 15 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige riferisce la possibilità di derogare rispetto alla procedura ordinaria di utilizzazione dei fondi stanziati in leggi statali «che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali». In questa ottica — ispirata al perseguimento di un indirizzo di politica nazionale orientato verso un processo di modernizzazione del comparto industriale — si può anche agevolmente spiegare come la deroga al procedimento ordinario (assegnazione di

quote di stanziamenti iscritti nel bilancio statale e utilizzazione delle somme assegnate previa «intesa» tra Stato e Provincia) disposta dall'art. 4, sesto comma, della legge 675 del 1977 si colleghi all'esigenza di imputare al CIPI ed al Comitato tecnico presieduto dal Ministro per l'industria (e di cui è chiamato a far parte anche il Segretario generale della programmazione economica) la valutazione della corrispondenza dei progetti delle aziende agli «indirizzi generali» della politica industriale, nonché ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità preventivamente fissati dallo stesso CIPI (cfr. art. 4, quarto comma, della stessa legge).

Sulla scorta di tali considerazioni la norma formulata nell'art. 4, sesto comma, della legge n. 675 non merita, dunque, la censura prospettata dalla Provincia di Bolzano, tanto più ove si consideri che la norma in contestazione garantisce pur sempre la rappresentanza degli interessi provinciali attraverso la partecipazione necessaria alle riunioni del Comitato tecnico dei Presidenti delle Province di Trento e Bolzano «quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti».

3. — Del pari infondata si presenta la censura riferita all'art. 5, quinto comma, della stessa legge. Anche in questo caso il carattere di «norme generali sulla programmazione economica» riferibile alle disposizioni di cui è causa è tale da giustificare, con riferimento ad un settore quale quello relativo al credito artigiano, l'intervento autorizzatorio di un organo statale come il Comitato tecnico di cui all'art. 4, sesto comma, della legge in esame, intervento cui, peraltro, è stato affiancato — secondo la corretta interpretazione della norma accennata alla pag. 3 del ricorso ed accolta dall'Avvocatura dello Stato — quello della stessa Provincia, investita della competenza primaria in materia di artigianato.

4. — Nè maggior pregio può assumere il motivo di impugnativa riferito al penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 675. È evidente, infatti, che il richiamo contenuto in tale norma all'art. 16, terzo comma, dello Statuto speciale (cioè alle competenze delegate dallo Stato) non è posto al fine di contraddire o di limitare le competenze proprie della Provincia elencate agli artt. 8, n. 23 e 9, nn. 4 e 5 dello Statuto speciale: al contrario, tale richiamo viene correttamente operato soltanto al fine di garantire alle Province di Trento e Bolzano l'esercizio organico delle competenze connesse al settore della «mobilità della manodopera», dal momento che tali competenze non risultano interamente coincidenti con quelle elencate nelle norme statutarie appena ricordate.

5. — Infine, anche la censura riferita all'art. 29, ultimo comma, della legge in esame si presenta infondata.

Il «Fondo speciale per la ricerca applicata» fu istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 per sviluppare la ricerca applicata all'industria e per favorire la realizzazione di impianti sperimentali derivanti dalla ricerca: la sua finalità si presenta, pertanto, oggettivamente diversa, anche se strumentalmente collegata, da quella dell'«incremento delle attività industriali» che investe direttamente gli aspetti relativi all'utilizzazione economica di tali attività.

La riserva degli stanziamenti inclusi in tale Fondo alla gestione statale non entra, di conseguenza, in conflitto con l'art. 15 dello Statuto speciale, che imputa alla Provincia la gestione degli «interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti degli artt. 4, sesto comma; 5, quinto comma; 22, penultimo comma; 29, ultimo comma, della legge 11 agosto 1977, n. 675, con riferimento agli artt. 8 n. 23; 9 nn. 4 e 5; 15 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 735

*Sentenza 20-30 giugno 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione - Regione Abruzzo - Concessione di contributi regionali al «Fondo rischi», costituito tra imprese operanti nel territorio - Provvidenze incidenti nel settore dell'industria - Materia di competenza regionale - Non fondatezza.****(Legge regione Abruzzo approvata in seconda lettura il 30 dicembre 1977).****(Cost., art. 117).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 1977 riapprovata il 30 dicembre 1977, avente per oggetto: «Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 gennaio 1978, depositato in cancelleria il 24 gennaio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 19 gennaio 1978, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge della Regione Abruzzo approvata il 29 dicembre 1976 e riapprovata il 30 dicembre 1977, recante «Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione».

Con tale legge è stata prevista la possibilità per la Regione di «integrare, mediante la concessione di contributi, il Fondo Rischi costituito dalle piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione, riunite in forme associative consortili di garanzia fidi, con il concorso finanziario di enti pubblici e di organizzazioni di categoria» (art. 1) e sono state disciplinate sia le modalità per l'erogazione del contributo regionale (artt. 2 e 3), sia gli obblighi che il Consorzio è tenuto ad assumere (art. 4), con uno stanziamento, per le finalità previste dalla legge, di 100 milioni di lire (art. 5).

La costituzionalità di tale disciplina è stata contestata dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al fatto che le provvidenze previste dalla legge impugnata verrebbero ad incidere «nel settore dell'industria, non compreso nell'elencazione dell'art. 117 Cost.», mentre la competenza regionale non potrebbe neppure desumersi dalle disposizioni contenute nel titolo primo dello Statuto regionale, richiamate nella relazione illustrativa «sia perché nel titolo stesso (art. 9, comma 4°) sono indicate soltanto le finalità e gli obiettivi dell'azione regionale, sia perché le disposizioni statutarie vanno interpretate nell'unico senso conforme alla Costituzione, cioè come direttive rivolte alla Amministrazione regionale affinché la sua azione, nell'ambito delle materie di competenza, si armonizzi con le finalità statutarie».

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo per chiedere il rigetto del ricorso.

La Regione, dopo aver richiamato le finalità della legge enunciate nella relazione illustrativa, eccepisce l'infondatezza del vizio di incompetenza prospettato dallo Stato, dal momento che le Regioni dispongono di competenza legislativa e amministrativa in una vasta gamma di settori economici aperti all'attività d'impresa, mentre l'incentivazione all'attività imprenditoriale, specialmente se esercitata in forme associative, viene considerata dalla stessa legislazione statale come uno dei compiti di maggior rilievo assegnati alle Regioni.

A questo proposito la Regione Abruzzo richiama varie norme del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, soffermandosi in particolare sull'art. 109, che ha compreso fra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni ordinarie nelle materie di cui allo stesso decreto «anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato» (comma primo), prevedendo altresì il trasferimento delle «funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito nelle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria».

La difesa regionale conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso di cui è causa, la Presidenza del Consiglio dei ministri contesta, ai sensi dell'art. 117 Cost., la legittimità costituzionale della disciplina posta con la legge della Regione Abruzzo riapprovata, in seconda lettura, il 30 dicembre 1977, in tema di «Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione».

L'unico motivo di impugnativa addotto viene fondato sul fatto che «le provvidenze previste dalla legge impugnata incidono nel settore dell'industria, non compreso nell'elencazione dell'art. 117 Cost.».

2. — Il ricorso è infondato.

Dopo il rinvio governativo e prima della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale della legge in esame è intervenuto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in tema di trasferimento alle Regioni ordinarie delle funzioni amministrative statali, dove, all'art. 109, è stato puntualmente regolato l'ambito delle attribuzioni regionali in tema di «agevolazioni al credito».

Tale disciplina, nella sua corretta interpretazione, non configura negli interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito una materia a sè, da aggiungere all'elencazione espressa dall'art. 117 Cost., bensì un'attività strumentale che viene a far parte integrante delle varie materie di competenza regionale a contenuto economico (agricoltura e trasformazione dei prodotti agricoli; industria turistica e alberghiera; artigianato; trasporti etc.). Spetta, pertanto, alle Regioni ordinarie il potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso al credito, attraverso la prestazione di garanzie, l'assegnazione di contributi e di fondi, l'erogazione di anticipazioni e quote di concorso negli interessi ecc., purché tali interventi risultino collegati alle materie di competenza regionale, elencate nell'art. 117 Cost. e ulteriormente precisate nel D.P.R. n. 616 del 1977.

La legge impugnata non deroga a tali principi, dal momento che si limita a prevedere la concessione di contributi regionali al «Fondo Rischi» costituito tra piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale nei vari settori economici connessi alle materie assegnate alla sfera regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all'art. 117 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe nei confronti della legge della Regione Abruzzo approvata in seconda lettura il 30 dicembre 1977 e recante «Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 736

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Regione - Regione Puglia - Aziende agricole danneggiate da calamità naturali - Dilazione settennale dei mutui per i quali la legge statale stabilisce un periodo di dilazione quinquennale - *Jus superveniens*: legge regione Puglia n. 38 del 10 dicembre 1982 - Cessazione della materia del contendere.****(Legge regione Puglia riapprovata il 23 settembre 1982, artt. 3, lett. a), e 4, secondo comma).****(Cost., artt. 3 e 117).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 lett. a), e 4, secondo comma, della legge della regione Puglia riapprovata il 23 settembre 1982, avente per oggetto: «Ulteriori agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da avversità atmosferiche e/o calamità naturali», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 ottobre 1982, depositato in cancelleria il 23 ottobre successivo ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 14 ottobre 1982 il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale — per violazione degli artt. 117 e 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 70 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed 1 della legge 15 ottobre 1981 n. 590 — degli artt. 3 lett. a) e 4, secondo comma, della legge regionale recante «Ulteriori agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da avversità atmosferiche e/o calamità naturali», riapprovata, dopo rinvio governativo, il 23 settembre 1982 dal Consiglio regionale della Puglia.

Espone il Presidente del Consiglio che l'art. 3 lett. a) della delibera legislativa impugnata dispone la dilazione fino a sette anni del periodo di ammortamento dei prestiti concessi — ai sensi del punto 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979 n. 19 — ai conduttori di aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati, e finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione o alla provvista dei capitali di esercizio, mentre l'art. 4, secondo comma, della stessa delibera dispone che le agevolazioni creditizie in favore delle associazioni di produttori, da valere sul Fondo di solidarietà nazionale, possono essere concesse ad associazioni di produttori agricoli che, per effetto di calamità naturali, subiscano una riduzione dei conferimenti da parte degli associati non inferiore al 30% rispetto alla media dei conferimenti nel triennio precedente.

Secondo la Presidenza del Consiglio le disposizioni impuginate avrebbero l'effetto di modificare «la portata delle misure previste dalla normativa statale in favore dell'agricoltura, conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche» nonché «la destinazione attribuita a somme prelevate dal Fondo di solidarietà nazionale con le leggi statali 15 ottobre 1981 n. 590 e 25 maggio 1970 n. 364». Tali modificazioni violerebbero, pertanto, i limiti della competenza amministrativa trasferita alla Regione dall'art. 70 del d.P.R. n. 616 del 1977 nonché il limite generale dei

principi stabiliti dalle leggi dello Stato, posto alla potestà normativa regionale dall'art. 117, primo comma, Cost., determinando una utilizzazione non uniforme sul territorio nazionale del Fondo di solidarietà nazionale predisposto a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali.

In particolare la Presidenza del Consiglio sostiene che l'art. 3 lett. a) della legge regionale impugnata — fissando un periodo di dilazione settennale dei mutui per i quali la legge statale stabilisce un periodo di dilazione quinquennale — violerebbe «il principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato per il quale l'utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale a sollievo delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali deve avvenire uniformemente in tutto il territorio della Repubblica, con l'adozione di misure che, quanto meno nelle loro fondamentali caratteristiche, sono precisate dalle leggi dello Stato».

Per analoghe ragioni sarebbe da considerare costituzionalmente illegittimo l'art. 4, secondo comma, della legge impugnata, il quale stabilisce che le agevolazioni per la ricostituzione dei capitali di conduzione possono essere concesse alle associazioni dei produttori agricoli che abbiano subito, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole dei soci, una riduzione dei conferimenti non inferiore al 30% anziché al 35%, come previsto dalla legge nazionale, ponendosi così in contrasto con il principio della uniformità della utilizzazione in tutto il territorio nazionale del Fondo di solidarietà.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte la Regione Puglia si è costituita fuori termine, depositando memoria.

3. — Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria nella quale si fa presente che, nelle more del giudizio, è stata emanata la legge della Regione Puglia 10 dicembre 1982 n.38 avente ad oggetto «Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali» che ha riprodotto le disposizioni del disegno di legge impugnato ma ha eliminato o rettificato le disposizioni che erano state oggetto di specifica impugnazione del Governo.

Si chiede pertanto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Successivamente alla proposizione del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera legislativa della Regione Puglia del 23 settembre 1982 recante «Ulteriori agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da avversità atmosferiche e/o calamità naturali», la stessa Regione ha emanato la legge 10 dicembre 1982 n. 38, avente ad oggetto «Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali».

Tale legge regionale ha riprodotto le disposizioni della delibera legislativa impugnata, ma ha modificato le due norme che erano state oggetto di specifica impugnativa da parte del Governo. In particolare, dalla legge regionale n. 38 del 1982 è stata espunta la statuizione contenuta nell'art. 3 lett. a) della delibera legislativa del 23 settembre 1982 che prevedeva, a favore dei conduttori di aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati, «la dilazione fino a sette anni del periodo di ammortamento dei prestiti finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione e/o alla provvista dei capitali di esercizio, concessi ai sensi del punto 2) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n.19 e ammessi al concorso regionale». Inoltre, l'art. 4, secondo comma, della stessa legge n.38 del 1982 ha stabilito che possono essere concessi contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie alle associazioni di produttori agricoli che abbiano subito «una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35%» rispetto alla media del triennio precedente, disponendo pertanto un adeguamento della norma regionale alla misura fissata dalla legislazione statale.

Nell'emanare la legge 10 dicembre 1982 n.38, la Regione Puglia si è dunque pienamente conformata ai rilievi mossi dalla Presidenza del Consiglio, come viene del resto riconosciuto nella stessa memoria dell'Avvocatura generale dello Stato.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 737

*Sentenza 20-30 giugno 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Regione in genere - *Forum* promosso ad Amsterdam, per il 22 e 23 novembre 1980, dal Comitato olandese per la pace ed il disarmo - Partecipazione di un delegato della regione Umbria - Delibera di assenso adottata dalla giunta regionale - Diniego della Presidenza del Consiglio e delibera di annullamento della commissione di controllo - Non spettanza allo Stato - Annullamento dei provvedimenti impugnati.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 19 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 31 gennaio successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'Atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1980, n. 200/8661/1/12/507 e della conseguente delibera della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria, prot. n. 806178, n. 5719, con la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta regionale umbra n. 6427 del 18 novembre 1980, recante la partecipazione di un delegato della Regione al *Forum* sul disarmo indetto dal Comitato olandese per la pace.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri, alla presenza dell'avvocato Francesco D'Onofrio per la Regione Umbria.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, datato 22 novembre 1980 n. 200/8761 ed alla conseguente delibera della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719, con la quale, in esecuzione del suddetto telegramma, è stata annullata la delibera della Giunta regionale del 18 novembre 1980 n. 6427 avente ad oggetto la partecipazione di un delegato della Regione al *Forum* sul disarmo, indetto ad Amsterdam dal Comitato olandese per la pace.

La delibera della Giunta regionale umbra del 18 novembre 1980 era stata adottata nel quadro delle iniziative di promozione e di sostegno della pace, iniziative ripetutamente attivate dalla Regione in Umbria e all'estero, con la costante cooperazione dei rappresentanti regionali e delle autorità statali responsabili della politica estera.

Contrariamente a questi precedenti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla detta partecipazione al *Forum* di Amsterdam, comunicava con il telegramma di cui è causa che vi era la necessità di soprassedere a detta partecipazione «non trattandosi di attività promozionale relativa a materia competenza regionale sensi art. 4 d.P.R. 616/77». La Commissione di controllo sugli atti regionali, a sua volta, annullava la delibera in oggetto, collegando espressamente tale decisione al suddetto telegramma.

A proposito di tali atti la ricorrente rileva che la natura internazionale del *Forum* in oggetto consisteva esclusivamente nel fatto che esso si teneva in territorio estero e con la partecipazione di persone provenienti da vari Paesi. Il *Forum* non era comunque destinato ad aprire trattative tra Stati o tra soggetti di diritto internazionale, né comportava assunzioni di responsabilità o vincoli da parte dello Stato. La Regione intendeva, invece, soltanto acquisire elementi di riflessione e di dibattito sul tema della pace al quale essa ha sempre attribuito grande significato.

A sostegno del conflitto la ricorrente rileva la natura di enti politici delle Regioni, in quanto dotate di autonomia costituzionalmente garantita ai sensi degli articoli 5, 114, 115, 117, 118 e 122 Cost. Viene, poi, posto in rilievo come dalla sfera afferente il potere estero dello Stato debbano essere tenute distinte svariate attività che le Regioni possono svolgere al di fuori dei confini nazionali senza incidere su tale potere. Vengono, infine, richiamati precedenti di giurisprudenza costituzionale ed amministrativa dai quali si evincerebbe che non esistono ostacoli di ordine costituzionale allo svolgimento all'estero di attività regionali, fermi restando i limiti connessi alla spettanza esclusiva allo Stato della rappresentanza internazionale dell'ordinamento nella sua unità.

Alla luce delle suddette considerazioni la Regione chiede a questa Corte di voler dichiarare che spetta ad essa Regione la facoltà di inviare delegati ad incontri che si svolgono all'estero sul tema della pace, in modi e forme che non impegnino la personalità internazionale dello Stato, e quindi di annullare il telegramma della Presidenza del Consiglio ed il conseguente provvedimento della Commissione di controllo.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Dopo aver esposto i termini della controversia, l'Avvocatura ritiene il ricorso infondato ed inaccettabile la tesi della ricorrente, secondo cui spetterebbe alle Regioni la rappresentanza politica di tutti gli interessi, orientamenti ed aspirazioni delle rispettive popolazioni.

Anche la semplice partecipazione a convegni del tipo di quello di Amsterdam sarebbe idonea ad interferire con la politica internazionale dello Stato potendo contrastare con gli impegni e le posizioni assunte dal Governo, in particolare nei confronti dei Paesi alleati.

Pertanto — conclude l'Avvocatura — la partecipazione della Regione Umbria al *Forum* di Amsterdam non avrebbe potuto essere consentita neanche nei limiti posti dall'art. 4 del d.P.R. 612/77.

Considerato in diritto

1. — La Regione Umbria, con il ricorso di cui è causa, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per il diniego da questi opposto — prima, mediante il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, del 22 novembre 1980 n. 200.8761 e, poi, mediante la delibera di annullamento della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719 — alla delibera adottata dalla Giunta regionale umbra in data 18 novembre 1980 n. 6427, relativa alla partecipazione di un delegato regionale al *Forum* promosso ad Amsterdam, per il 22 ed il 23 novembre 1980, dal Comitato olandese per la pace ed il disarmo.

2. — Il ricorso merita accoglimento.

Nelle more del presente giudizio è sopraggiunta la sentenza di questa Corte n. 179 del 1987, che ha enunciato nuovi principi in tema di attività internazionali delle Regioni. In tale pronuncia è stato rilevato, tra l'altro (al punto 7 della motivazione), che è possibile riscontrare nell'ambito della realtà internazionale «alcune attività di vario contenuto congiuntamente compiute dalle Regioni e da altri (di norma omologhi) organismi esteri, aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il processo culturale o economico, in ambito locale, ovvero infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte».

Attraverso tali attività le Regioni «non pongono in essere veri accordi né assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la responsabilità internazionale dello Stato», ma si limitano a prevedere «lo scambio di informazioni utili ovvero l'approfondimento di conoscenze in materie di comune interesse, oppure, ancora, ad enunciare analoghi intenti ed aspirazioni, proponendosi di favorirne unilateralmente la realizzazione mediante atti propri o, al più, mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali». A giudizio di questa Corte, pertanto, «non sussiste ostacolo alcuno nel nostro sistema costituzionale a riconoscere la legittimità di tali attività, per le quali può essere accolta la denominazione, proposta dalla dottrina, di «attività di mero rilievo internazionale delle Regioni».

3. — Tali principi possono essere correttamente adottati anche nel caso in esame, dal momento che la semplice partecipazione di un delegato regionale al *Forum* internazionale di Amsterdam, indetto dal Comitato olandese per la pace ed il disarmo, può farsi rientrare tra quelle «attività di mero rilievo internazionale» consentite alle Regioni, in quanto insuscettibili di incidere nei rapporti internazionali o di impegnare la responsabilità internazionale dello Stato. Né tale partecipazione — date le finalità umanitarie connesse all'incontro e la varietà delle tendenze ivi rappresentate — avrebbe potuto, di per sé, determinare quel «pericolo di un pregiudizio agli interessi del Paese» in cui questa Corte, nella sentenza già ricordata (punto 8 della motivazione), ha ritenuto di dover ravvisare il fondamento di possibili interventi inibitori dello Stato nei confronti delle attività regionali di «mero rilievo internazionale».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava allo Stato il potere di negare l'assenso alla partecipazione di un delegato della Regione Umbria al Forum di Amsterdam del 22-23 novembre 1980 e conseguentemente annulla il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni n. 200/8761 del 22 novembre 1980 e la delibera della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria n. 5719 del 28 novembre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1072

N. 738

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Accertamento di responsabilità penali dei consiglieri regionali per deliberazioni adottate nell'esercizio delle loro funzioni - Ottemperanza della regione all'ordine di esibizione documentale nel procedimento penale - Garanzia dell'immunità dei consiglieri regionali - Cessazione della materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 4 febbraio 1982, depositato in Cancelleria il 16 febbraio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1982, per conflitto di attribuzione sorto a

seguito dell'ordinanza n.6830/1981/R.G. del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste relativa alla esibizione di documentazione e delibere della Regione.

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 4 febbraio 1982 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'ordinanza n. 6830/81 del 3 dicembre 1981 con cui il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ordinava all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 342 c.p.p., l'esibizione: a) delle delibere relative alla regolamentazione dei viaggi all'estero delle Commissioni consiliari; b) della documentazione amministrativa e contabile concernente i viaggi di studio all'estero effettuati nella IV legislatura; c) dell'elenco dei consiglieri che avevano partecipato a tali viaggi, nonché dell'ammontare delle spese assunte dal Consiglio regionale per ognuno di essi in relazione ai suddetti viaggi.

Ad avviso della ricorrente tale ordine di esibizione, violando l'art.16, 2° co., dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia — che garantisce la insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni — invaderebbe la sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata alla Regione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.

In prossimità dell'udienza la Regione ricorrente ha depositato memoria chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale — dopo aver ricevuto assicurazione dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordine di esibizione non era diretto ad accertare responsabilità penali dei consiglieri regionali per deliberazioni adottate nell'esercizio delle loro funzioni — ha provveduto ad esibire i documenti richiesti, mentre il procedimento penale cui essi si riferivano si è concluso con decreto di archiviazione in data 13 febbraio 1988.

Considerato in diritto

Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio è stato chiarito dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordinanza emanata ex art. 342 c.p.p., non essendo diretta ad incidere sull'immunità garantita ai consiglieri regionali dall'art.16, 2° co., della legge Cost. 31 gennaio 1963 n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), non era in grado di menomare la sfera di attribuzioni della Regione ricorrente, come quest'ultima ha riconosciuto ottemperando all'ordine di esibizione.

Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 739

*Sentenza 20-30 giugno 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Regione in genere - «Protocollo di amicizia» stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 tra la stessa regione e la regione francese della Franca Contea - Premio assenso dello Stato - Omessa richiesta - Annullamento dell'atto impugnato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 25 gennaio successivo ed iscritto al n.1 del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del protocollo d'amicizia e collaborazione stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione francese della Franca Contea.

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 6 gennaio 1983, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Valle d'Aosta in relazione al «protocollo di amicizia e collaborazione» (e relativi allegati) stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 fra la stessa Regione e la Regione francese della Franca Contea.

Il ricorrente espone come, a seguito di una notizia pubblicata dalla stampa francese e di una conseguente richiesta di chiarimenti da parte della Presidenza del Consiglio, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta avesse trasmesso — con nota pervenuta l'8 novembre 1982 — il testo del «protocollo di amicizia» di cui è causa con, allegati, un resoconto sommario dei colloqui ufficiali delle due delegazioni regionali ed il testo di un appello indirizzato a tutte le collettività locali e regionali dell'Europa e del Mondo.

Tali atti prevedono, tra l'altro: *a)* la costituzione di un organo comune nominato «Comitato di coordinamento», con il compito di sviluppare e concretizzare le relazioni tra le due Regioni; *b)* la costituzione di tre gruppi di lavoro misti per l'adozione di iniziative comuni nei settori dell'«economia-agricoltura», della «cultura-istruzione» e del «turismo-assetto del territorio»; *c)* la possibilità di verificare sul posto le iniziative intraprese dalla Valle d'Aosta per la difesa e la valorizzazione della lingua francese e del bilinguismo; *d)* la sottoscrizione di un appello rivolto alle collettività locali e regionali dell'Europa e del Mondo al fine di chiedere la riduzione degli armamenti nucleari e convenzionali, la riconversione delle forze armate, il rispetto del diritto nelle relazioni tra gli Stati.

2. — Il Presidente del Consiglio ritiene che tali accordi siano tali da configurare «una iniziativa assunta dalla Regione in materia di rapporti internazionali, in ordine ai quali sussiste una attribuzione di competenza esclusiva agli organi dello Stato sovrano» e conseguentemente contesta, nei confronti degli stessi, la violazione degli artt. 1, 5, 80, 87, 115, 117 della Costituzione. Il ricorrente deduce altresì la lesione di varie norme di legge ordinaria in tema di trasferimento delle funzioni regionali e, in particolare, dell'art. 17 l. 16 maggio 1970, n. 281, dell'art. 3 l. 22 luglio 1975 n. 382 e dell'art. 4 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, cui vanno aggiunte le più recenti norme adottate in sede di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182), dove si prevede una riserva statale per le funzioni attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, con la sola possibilità per la Regione di svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di propria competenza «previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (art. 2, 2°).

Il ricorrente richiama, infine, gli indirizzi impartiti alle Regioni, ordinarie e speciali, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980, dove si prevede tra l'altro che «le regioni non possono validamente stipulare con rappresentanti di Paesi esteri accordi, intese o altri atti formali, a mezzo dei quali assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o valutazioni afferenti alla politica nazionale» (punto 1 f).

Alla luce di tali principi il Presidente del Consiglio chiede l'annullamento del protocollo di cui è causa, dal momento che lo stesso «risolvendosi in un accordo con ente di soggetto internazionale altro dall'Italia e sviluppando direttive di politica estera, viola l'esclusiva competenza attribuita allo Stato sovrano in materia».

3. — La Regione Autonoma della Valle d'Aosta non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso di cui è causa il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta in relazione al «protocollo di amicizia» stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 tra la stessa Regione e la Regione francese della Franca Contea, deducendo la violazione di varie norme, costituzionali e ordinarie, poste a tutela della riserva statale in tema di politica estera e rapporti internazionali (artt. 1, 5, 80, 87, 115 e 117 Cost.; artt. 17 l. 16 maggio 1970 n. 281, 3 l. 22 luglio 1975 n. 382, 4 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; art. 2 D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182).

2. — Il ricorso è fondato.

L'art. 2, primo e secondo comma del D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta» — applicando alla sfera di questa Regione il principio già enunciato nell'art. 4 del D.P.R. n. 616 del 1977 — ha riservato allo Stato «le funzioni, anche nelle materie trasferite e delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza», riconoscendo alla Regione la possibilità, «previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri», di svolgere all'estero «attività promozionali relative alle materie di sua competenza».

Ma già in precedenza, con l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 1980 — atto operante anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale (cfr. punto 1 h) di tale decreto) — era stato precisato che «le regioni non possono validamente stipulare con rappresentanti di Paesi esteri accordi, intese od altri atti formali, a mezzo dei quali assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o valutazioni afferenti alla politica nazionale».

In concreto si potrebbe dubitare in ordine alla corretta qualificazione del «protocollo di amicizia» di cui è causa e cioè se tale protocollo si debba inquadrare entro la categoria degli «accordi, intese od altri atti formali» vietati alle Regioni, in quanto suscettibili di impegnare la responsabilità internazionale dello Stato, ovvero entro quelle «attività di mero rilievo internazionale» che, ad avviso di questa Corte (cfr. sent. 179 del 1987) devono ritenersi ad esse consentite in quanto estranee ai rapporti di diritto internazionale in senso proprio.

Resta, peraltro, pur sempre certo il fatto che, nella specie, la Regione Valle d'Aosta ha preteso svolgere un'attività incidente nella sfera internazionale senza offrire alcuna preventiva informazione alla Presidenza del Consiglio ai fini dell'ottenimento del «previo assenso» che questa Corte — nella già ricordata sentenza n. 179 del 1987 (punto 8 della motivazione) — ha ritenuto comunque indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle Regioni delle «attività di mero rilievo internazionale», in relazione all'esigenza di un controllo preventivo sulla loro conformità agli indirizzi di politica internazionale dello Stato.

Il difetto di questo presupposto rende, per ciò solo, illegittimo il comportamento tenuto dalla Regione Valle d'Aosta nella stipula del protocollo di cui è causa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il potere di stipulare, senza il previo assenso dello Stato, il «protocollo di amicizia» con la Regione francese della Franca Contea, firmato ad Aosta il 4 settembre 1982 e annulla, di conseguenza, il suddetto protocollo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1074

N. 740

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione in genere - Costituzione di un Consorzio intercomunale per servizi di polizia municipale - Approvazione della giunta regionale della Lombardia - Delibera di annullamento della commissione regionale di controllo - Non spettanza allo Stato - Annullamento del provvedimento impugnato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato l'8 maggio 1981, depositato in Cancelleria il 21 maggio successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento n. 20005/2367 in data 26 febbraio 1981 della Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale, con il quale è stata annullata la deliberazione della Giunta regionale n. 2720 del 9 dicembre 1980, avente ad oggetto: «Approvazione alla costituzione del Consorzio intercomunale per il servizio di polizia municipale e amministrativa tra i Comuni di Chiavenna, Prata Camporancio, Mese, Piuro, Villa di Chiavenna e S. Giacomo Filippo».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato l'8 maggio 1981 (R.Confl. n. 19/1981), la Regione Lombardia ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il provvedimento in data 16 febbraio 1981 della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale, con il quale è stata annullata la deliberazione della Giunta regionale n. 2720 del 9 dicembre 1980, avente ad oggetto l'approvazione della costituzione di un Consorzio intercomunale per il servizio di polizia municipale e amministrativa e l'approvazione, con modificazioni, del relativo Statuto.

Deduce la ricorrente che infondatamente la Commissione di controllo ha ritenuto le funzioni di polizia amministrativa, attribuite ai Comuni dall'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, estranee alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale, risultando il contrario dall'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, e dagli artt. 17 e 18 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost..

Censura altresì la Regione Lombardia che, nella specie, l'atto di annullamento è stato adottato anche sulla base di motivi (non modificabilità dello Statuto consortile) che non avevano costituito oggetto dei chiarimenti richiesti alla Regione, in data 22 dicembre 1980, con l'ordinanza di sospensione dell'atto sottoposto a controllo, con conseguente elusione del termine di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione agli artt. 118 e 125 Cost..

Rivendica, infine, la Regione la competenza, negata dal provvedimento impugnato, ad apportare modifiche allo Statuto del Consorzio di cui trattasi in sede di approvazione dello stesso, in relazione all'art. 156 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, **costitutosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato**, ha eccepito: *a)* che la polizia amministrativa di cui all'art. 19 del d.P.R. **n. 616/1977 non è ricompresa nella competenza amministrativa trasferita alle Regioni dagli artt. 17 e 18 del suddetto d.P.R.**; *b)* **che**, una volta negata la competenza regionale ad approvare la costituzione del Consorzio tra Comuni **concernente l'esplicazione di funzioni di polizia amministrativa**, resta assorbita la questione sull'estensione dei **poteri regionali in sede di approvazione**; *c)* che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto attiene ad un **vizio procedurale deducibile solo davanti al giudice amministrativo**.

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato relativamente alla deliberazione di annullamento, da parte della Commissione di controllo sugli atti regionali, del provvedimento (9 dicembre 1980, n. 2720) con il quale la Giunta regionale aveva approvato la costituzione, e, con modificazioni, lo Statuto di un consorzio fra comuni (Chiavenna, Prata Camportaccio, ed altri) per servizi di polizia municipale.

Sostiene la Regione che la Commissione di controllo abbia leso le competenze ad essa costituzionalmente garantite dall'art. 118 in riferimento all'art. 117, Cost.:

a) per aver affermato, al fine di ritenere illegittimo e di annullare l'atto regionale, che le funzioni di secondo grado attribuite alla Regione dall'art. 18 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in tema di «polizia locale urbana e rurale» non concernono (funzioni di primo grado e) attività di polizia nelle materie oggetto di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del detto d.P.R.;

b) per aver fatto carico, sempre al fine suindicato, alla regione di aver modificato lo Statuto del consorzio, pur non avendo incluso tale addebito nei chiarimenti preventivamente chiesti alla stessa Giunta;

c) per aver ritenuto che la Regione non avesse comunque il potere di modificare lo statuto del consorzio.

2. — Va premesso che, come risulta dallo statuto, scopo del consorzio è quello di garantire «i servizi di polizia municipale, stradale e amministrativa ai comuni partecipanti, fornendo altresì ai medesimi adeguata consulenza e assistenza tecnica in materia di circolazione e di traffico, nonché di viabilità e vigilanza in generale di interesse comunale, tenuto conto anche delle numerose funzioni e dei maggiori compiti demandati ai comuni ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616», e va premesso altresì che le motivazioni dell'atto impugnato corrispondono sostanzialmente a quelle denunciate con l'impugnazione. Poiché la ricorrente non contesta *radicitus* il potere di controllo della Commissione, ma la validità delle ragioni poste a base dell'annullamento sostenendo che l'adozione di esse incida sulle competenze regionali in tema di polizia locale, è sufficiente verificare la portata delle dette competenze regionali, e quindi il rapporto fra polizia locale e polizia amministrativa nel sistema del richiamato d.P.R. n. 616 del 1977, rapporto del quale si discute fra le parti.

3. — Gli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616 del 1977 prevedono il trasferimento alle regioni di funzioni statali, e quindi di funzioni di secondo grado, in materia di polizia locale, vale a dire aventi per oggetto le funzioni esercitate in primo grado mediante la regolamentazione e l'organizzazione di attività di polizia da svolgere nel territorio comunale (con esclusione di quelle riservate allo Stato: cfr. art. 4 stesso d.P.R.).

Il contenuto delle funzioni di primo grado comunali, cui si riferiscono le funzioni di secondo grado così attribuite alla regione, non si esaurisce nell'emanazione dei regolamenti, detti appunto di polizia locale urbana e rurale, previsti, secondo un'ottica tradizionale, dagli artt. 109 e 110 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale

approvato con r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esercizio del commercio annonario, per l'uso dei beni pubblici o per l'uso pubblico di beni privati e particolarmente delle strade all'interno degli abitati e nelle campagne, per l'ordinato e corretto svolgimento di attività materiali dei singoli o delle popolazioni suscettive di incidere negativamente sull'integrità o sulla buona conservazione di beni pubblici o privati. Esso si estende alla previsione di compiti, da espletare nell'ambito del territorio comunale, di mera vigilanza, vale a dire di prevenzione diretta (e di accertamento immediato) di comportamenti materiali dei privati (non solo in violazione dei regolamenti suindicati, ma) comunque contrari a discipline pubbliche (quanto meno) comunali, nonché la predisposizione di organi per lo svolgimento dei compiti stessi.

A tale conclusione si perviene ove si consideri la lievitazione a livelli superiori impressa alla polizia amministrativa dalla sua riconduzione alle funzioni di amministrazione attiva (dei comuni, delle province, delle regioni), ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Per effetto di tale ridefinizione — come è confermato dal successivo art. 19 — il contenuto della polizia amministrativa deve rinvenirsi in quella regolazione limitativa (ma anche orientativa) e in quella superiore vigilanza che si esplicano sull'attività dei privati nelle materie oggetto delle suddette funzioni mediante previsioni regolamentari (di obblighi, facoltà, modi procedurali, sanzioni amministrative) e mediante provvedimenti dispositivi concreti (di licenza, autorizzazione, concessione, revoca, decadenza, applicazione di sanzioni amministrative). Ond'è che la polizia locale, essendo qualificata non dal riferimento a singole materie, ma dalla dimensione territoriale comunale di esercizio e dal contenuto di mera vigilanza nel senso sopraindicato, svolge un ruolo autonomo e come tale è suscettiva di correlarsi a qualsiasi funzione di polizia amministrativa, cioè di amministrazione attiva, in qualsiasi materia. Ciò in ogni caso per quel che concerne la polizia locale e l'amministrazione attiva comunali.

Se è così, appar chiaro che nelle funzioni di secondo grado regionali, relative alle funzioni comunali di organizzazione delle attività di polizia locale, devono ritenersi comprese (vedi ora, l'art. 6 della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986, n. 65) quelle di approvazione della istituzione di consorzi intercomunali per il servizio di mera vigilanza in ordine alla osservanza di discipline o di provvedimenti comunali, anche, ovviamente, di quelli adottati nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977.

E appar chiaro che tale competenza regionale di secondo grado — essendo, al pari di quella comunale di primo grado non vincolata a singole materie — non è esclusa né limitata da ciò, che non su tutte le materie previste dal detto art. 19 la Regione ha altrimenti competenza propria (come affermato dalla sentenza di questa Corte n. 77 del 1987, peraltro in relazione al problema della legittimità ex artt. 117, 118, comma primo, e 128 Cost., dell'art. 19 per quel che concerne il riparto della competenza legislativa sulle dette materie fra Stato e Regione, e non senza sottolineare l'ulteriorità rispetto alla polizia locale dell'attribuzione ai comuni — questa sì, *ratione materiae* — della polizia amministrativa ex art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977).

Avendo annullato la deliberazione regionale di approvazione della costituzione del consorzio in argomento, per asserita invasione di materie non regionali fra quelle comprese nell'art. 19 suindicato, la impugnata deliberazione della commissione regionale di controllo si palesa a sua volta invasiva delle competenze regionali di cui all'art. 18 stesso decreto, come sopra individuate, e va pertanto annullata.

Rimangono assorbite le altre censure prospettate dalla Regione Lombardia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato il potere di controllo come esercitato con deliberazione 26 febbraio 1981 della Commissione regionale di controllo sugli atti regionali per la Lombardia, mediante l'annullamento del provvedimento 9 dicembre 1980, n. 2720, con il quale la Giunta regionale della Lombardia aveva approvato la costituzione, e, con modificazioni, lo Statuto di un consorzio di comuni (Chiavenna, Prata Camporaccio e altri) per servizi di polizia municipale anche in riferimento alle materie di cui all'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Conseguentemente annulla la suddetta deliberazione della Commissione regionale 26 febbraio 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1988.

Il Presidente: SAVA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 741

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Provincia autonoma di Bolzano - Centro nazionale per i sussidi audiovisivi - Soppressione e devoluzione dei beni allo Stato - Asserita violazione delle competenze provinciali - Non fondatezza.****(D.P.R. 4 luglio 1977, n. 436).****(Statuto spec. T.-A.A., artt. 8, n. 4, 9, n. 2, 16, 19 e 68; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, artt. 32 e 33).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante: «Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi», promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 25 agosto 1977, depositato in Cancelleria il 2 settembre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 25 agosto 1977 la Provincia autonoma di Bolzano proponeva questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2 del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1977), relativo alla soppressione, ai sensi dell'art. 3 legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro Nazionale per i sussidi audiovisivi, per violazione degli artt. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, 19 e 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

Il detto decreto del Presidente della Repubblica, nello sciogliere, quale «ente inutile» ai sensi dell'art. 3 della legge n. 70 del 1975, il Centro per i servizi audiovisivi, dispone (art. 2) che «i libri, i films, le diapositive e le... attrezzature tecniche di proprietà del Centro nazionale e dei centri provinciali... (siano) devoluti allo Stato per essere destinati al Ministero della pubblica istruzione». Questa disposizione non dovrebbe essere efficace rispetto al Centro operante nella Provincia di Bolzano, in quanto il relativo patrimonio sarebbe stato già devoluto alla provincia medesima, in relazione alle sue competenze in materia di «istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale» e di «manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali» (art. 8, n.4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in materia di istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2, dello Statuto) non solo legislative ma anche amministrative (art. 16 dello Statuto), cui corrisponde l'attribuzione dei beni strumentalmente necessari (art. 68 dello Statuto), per effetto del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, di attuazione dello Statuto, che dispone, fra l'altro, «il trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale operanti nel settore culturale ed educativo» (art. 3, ultimo comma) e per effetto degli artt. 32, 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che dispongono il trasferimento alla provincia dei beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle sedi periferiche degli enti e degli organismi scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.

Queste disposizioni dovrebbero essere sufficienti a garantire l'acquisizione, a favore della Provincia di Bolzano, del patrimonio della sede provinciale del Centro per i sussidi audiovisivi, tenuto conto anche dell'ampia e comprensiva

definizione di «istituzione culturale» offerta dall'art. 5 del menzionato d.P.R. n. 691 del 1973, che ricomprende, fra l'altro, «i centri di studio...e qualsiasi altro istituto od organizzazione comunque denominata che svolga la propria attività nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti».

Ove tuttavia si ritenesse che il trasferimento al Ministero della pubblica istruzione, disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 436 del 1977, delle attrezzature delle sedi provinciali del Centro per i servizi audiovisivi sia efficace anche rispetto alle dotazioni della sede operante nella Provincia di Bolzano, il detto art. 2 del d.P.R. n. 436 del 1977 risulterebbe violativo delle competenze provinciali determinate dalle norme dello Statuto speciale di cui si è fatto cenno (art. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, 19, 68 dello Statuto) ed attuate, come detto, con il d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116 e con il d.P.R. 1º novembre 1973, n. 691.

Il Centro per i sussidi audiovisivi è infatti organizzazione che opera nel campo educativo e culturale, allo specifico scopo di offrire adeguato supporto di documentazione agli insegnamenti nelle scuole.

In relazione a questa ipotesi interpretativa la Provincia di Bolzano propone appunto questione di legittimità costituzionale in via principale della norma.

2. — Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, negando la lamentata lesione delle competenze provinciali. L'art. 2 del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, non sarebbe tale da abrogare, siccome norma generale, la previgente disciplina speciale prevista nella materia per la Provincia di Bolzano e non toccherebbe quindi la destinazione di beni già trasferiti a tale provincia.

Difetterebbero quindi i presupposti della questione di legittimità costituzionale proposta; la quale, dunque, dovrebbe essere decisa con pronunzia di rigetto.

Considerato in diritto

1. — La Provincia di Bolzano propone questione di legittimità costituzionale in via principale del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante «Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi», per la denegata ipotesi che la normativa posta con tale decreto presidenziale sia applicabile anche ad essa provincia. L'art. 2 del detto decreto presidenziale dispone, infatti, che «i libri, i films, le diapositive, i dischi e le relative attrezzature tecniche di proprietà del Centro nazionale e dei Centri provinciali per i sussidi audiovisivi devono essere devoluti allo Stato, per essere destinati in uso al Ministero della pubblica istruzione». Ove questa disposizione fosse applicabile alla Provincia di Bolzano, ne deriverebbe la violazione delle competenze provinciali in tema di manifestazioni artistiche e culturali, riconosciute dall'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle competenze in tema di istruzione elementare e secondaria, riconosciute dall'art. 9, n. 2, del medesimo Statuto speciale e così come disciplinate dalla normativa di attuazione.

La ricorrente richiama al riguardo l'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. primo novembre 1973, n. 691, che prevede il trasferimento alle province autonome, mediante decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia interessata, previa legge provinciale anche d'inquadramento del personale, del patrimonio degli «enti ed istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale» operanti in materia di manifestazioni ed attività culturali ed educative locali, e gli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che prevedono il trasferimento, mediante procedura sostanzialmente analoga, alla Provincia di Bolzano dei beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle sedi periferiche degli enti e degli organismi scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.

2. — Nelle ampie previsioni della normativa di attuazione ed, in particolare, nella previsione di un trasferimento dei beni mobili ed immobili delle sedi periferiche degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti in materia di scuola materna, elementare e secondaria (art. 32 d.P.R. n. 116 del 1973) è compresa, come riconosce l'Avvocatura dello Stato, anche la sede provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, il cui fine istituzionale è, appunto, di supporto all'insegnamento scolastico (art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1964, n. 535) e che, per la stessa provenienza del personale destinato a ricoprire gli uffici di vertice (art. 4 legge 12 ottobre 1956, n. 1212), si atteggia quale organismo collaterale rispetto alla scuola elementare e secondaria. E analogamente deve ritenersi per quanto concerne la previsione, da parte del d.P.R. n. 691 del 1973, del trasferimento del patrimonio degli enti operanti in materia di attività culturali ed educative locali, almeno con riferimento al materiale in possesso della sede provinciale del Centro relativo alla cultura locale.

Di fronte alla individuata normativa di attuazione dello Statuto speciale, non può ritenersi che il successivo decreto presidenziale, oggetto d'impugnativa, abbia ad essa derogato, poiché questo decreto pone norme relative all'intero territorio nazionale, ma non suscettive di escludere l'operatività della disciplina dettata per la Provincia di Bolzano da fonte a ciò specificamente autorizzata.

Resta, dunque, interamente salva la trasferibilità del patrimonio della sede provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi in relazione alle competenze provinciali suindicate.

Ovviamente, non ha alcun rilievo la successiva nota del 5 novembre 1977 (prot. n. 903) del Ministero della pubblica istruzione, diretta ai Provveditori agli studi ed al Sovrintendente scolastico della Provincia autonoma di Bolzano (autorità statale), ma non alla Provincia di Bolzano, nota con la quale si invitano le destinatarie autorità statali a prendere in consegna libri, films, diapositive ed attrezzature tecniche della sede provinciale del Centro per i sussidi audiovisivi, non potendo la nota stessa né modificare la legge, né costituire interpretazione vincolante di essa, né determinare preclusione di sorta nei confronti della Provincia di Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante «Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi», proposta in via principale dalla Provincia di Bolzano, per violazione degli artt. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, 19 e 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 1, 2, 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691 e degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, di attuazione dello Statuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1076

N. 742

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza pubblica - Importi dei mutui non erogati e concessi agli enti ed organismi pubblici - Versamento nella tesoreria dello Stato a scadenze determinate - Interessi di mora dovuti dagli istituti di credito sulle somme non versate - Interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti - Versamento nel bilancio dello Stato - Non fondatezza.

(D.-L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 4, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, 81 e 119).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante: «Misure urgenti, in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato», promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 28 dicembre 1985, depositato in cancelleria il 4 gennaio 1986 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Fabio Lorenzoni e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 28 dicembre 1985 la Regione Toscana ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per violazione degli artt. 3, comma primo, 42, 81, 119 Cost.

La normativa impugnata dispone che gli importi non erogati dei mutui concessi dagli istituti di credito agli enti ed organismi pubblici tenuti all'osservanza dell'art. 40 della legge n. 119 del 1981 (fra cui le regioni) alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il cui ammortamento ha già avuto inizio, dovranno essere versati presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali intestate agli enti od organismi pubblici medesimi presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato, in quattro rate ed a scadenze determinate; dispone inoltre che sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte degli istituti di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti (con imputazione al capo X del capitolo 2368 del bilancio dello Stato); che gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni ed alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento, dovranno essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, al bilancio dello Stato con imputazione al detto cap. 2368.

Secondo la regione ricorrente la normativa impugnata, oltre ad essere illegittima per il fatto che il decreto-legge che la reca costituisce reiterazione di precedente decreto-legge non convertito.

Tale normativa violerebbe l'art. 3, comma primo, Cost., parificando la situazione di enti la cui autonomia finanziaria non è garantita dalla Costituzione a quella di enti (come le regioni) che godono di specifica garanzia da questo punto di vista. Contribuendo ad eliminare quella fase intermedia fra entrata e spesa in cui si risolve il servizio di tesoreria regionale, pur previsto da legge dello Stato (art. 33 legge n. 335 del 1976), risulterebbe poi direttamente lesiva di tale autonomia; ed il sacrificio di questa risulterebbe del tutto ingiustificato in relazione ad «entrate proprie», quali sono quelle che derivano da mutui contratti, rispetto a cui non ricorrerebbero quegli scopi di riduzione dell'indebitamento pubblico che giustificano, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il servizio di tesoreria unica. Tutto ciò discostandosi dal modello dell'art. 119 Cost. che prevede un coordinamento tra finanza regionale e finanza statale e non la semplice sostituzione dello Stato nella gestione finanziaria regionale.

Risulterebbe violato, inoltre, l'art. 42 Cost. essendo sottratta alla regione la disponibilità di somme rientranti nel suo patrimonio e l'art. 81 Cost., derivando da questo meccanismo legislativo una diminuzione delle entrate regionali, restando invariate le spese per ammortamento dei mutui contratti.

2. — Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, contestando le deduzioni di parte ricorrente.

Deve essere esclusa, innanzi tutto, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la protezione costituzionale di un uso patrimoniale delle risorse regionali e, dunque, la possibilità di invocare come parametro l'art. 42 Cost. La garanzia costituzionale concernerebbe solo, invece, l'autonomia finanziaria delle regioni.

La disciplina impugnata, d'altra parte, non eliminerebbe il servizio di tesoreria regionale di cui all'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335. Il regime unitario di utilizzazione delle disponibilità finanziarie, introdotte con l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, ed esteso ad ulteriori entrate regionali con la normativa impugnata, non escluderebbe la possibilità, per la regione, di mantenere una parte delle sue disponibilità presso la propria tesoreria, restando peraltro salva la possibilità di utilizzare, senza intralci, quelle depositate sul conto presso la tesoreria statale.

Le entrate da mutuo, inoltre, non risulterebbero equiparabili, ai sensi della legislazione in vigore (art. 1, comma primo, legge 29 ottobre 1984, n. 720, peraltro riferito ai comuni, alle province ed ad altri enti diversi dalle regioni), alle «entrate proprie», tali essendo considerate solo quelle derivanti da autonoma capacità impositiva o da cespiti patrimoniali.

Né la mancata previsione di interessi sugli importi acquisiti attraverso il mutuo e per il periodo che intercorre fra l'acquisizione e l'erogazione violerebbe l'autonomia finanziaria della regione, mancando una protezione costituzionale della relativa pretesa.

Risulterebbe, dunque, infondata, per difetto dei suoi presupposti logici, anche la censura di violazione dell'art. 81 Cost.

3. — Con successiva memoria la regione ribadiva e sviluppava ulteriormente le sue deduzioni. All'udienza di discussione le parti confermavano i rispettivi punti di vista.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana impugna l'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per violazione degli artt. 3, comma primo, 42, 81, 119 Cost.

Osserva in primo luogo che il decreto-legge sarebbe illegittimo per il fatto stesso di costituire reiterazione di precedente decreto-legge non convertito.

Deduce, poi, che la norma impugnata, disponendo il versamento nella tesoreria dello Stato degli importi dei mutui non erogati e concessi agli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (oltre alle regioni, anche comuni, province e relative aziende, nonché enti pubblici non economici di cui alla tabella A, allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468, o determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della legge medesima, enti portuali, aziende autonome dello Stato, Enel), ingiustificatamente parifica le regioni ad enti non dotati di autonomia finanziaria.

Tale norma, privando le regioni della disponibilità di entrate che fanno parte del loro patrimonio (quali sono quelle da mutuo contratto), violerebbe la garanzia della proprietà pubblica riconosciuta dall'art. 42 Cost.

Privando, d'altra parte, le regioni degli interessi sulle somme acquisite, e depositate in istituti di credito senza coprire gli oneri del correlativo debito di restituzione, la norma stessa violerebbe l'art. 81 Cost., nella parte in cui (ultimo comma) prevede la necessaria indicazione dei mezzi di copertura delle maggiori spese decise.

Violerebbe, infine, l'autonomia finanziaria delle regioni sotto diversi profili. Finirebbe con lo svuotare, innanzi tutto, la funzione del servizio di tesoreria regionale, pur previsto dalla legge fondamentale dello Stato in materia (art. 33 legge 19 maggio 1976, n. 335). Acquisirebbe allo Stato l'importo di «entrate proprie» delle regioni, quali sono quelle derivanti da mutui contratti, pur non ricorrendo quelle ragioni di riduzione dell'indebitamento pubblico che, in riferimento alla finanza regionale derivata da trasferimenti statali, giustificano, secondo la giurisprudenza della Corte, il regime della tesoreria unica.

Violerebbe anche il limite intrinseco del potere di coordinamento, finendo con il sopprimere l'autonomia finanziaria della regione, almeno nella fase che intercorre tra acquisizione delle entrate ed erogazione delle spese, anziché armonizzarla con le esigenze generali.

2. — L'impugnazione, proposta nei confronti del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con riferimento all'art. 4 del medesimo, si estende, naturalmente, alla legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11, che, fra l'altro, non reca sul punto emendamenti (sent. 75/1967; 75/1979; 185/1981; 41/1985; 151/1986).

3. — La circostanza che il decreto-legge impugnato costituisca reiterazione di precedente decreto-legge non convertito non può da sola costituire motivo di impugnazione in via principale, tanto più quando, come nel caso, il decreto-legge sia stato convertito (cfr. sentenze di questa Corte nn. 307 del 1983, 302 del 1988).

4. — Va premesso che l'art. 4 del decreto-legge n. 688 del 1985, impugnato, impone agli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 40 legge n. 119 del 1981, di versare in conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato loro intestate gli importi (quote) non ancora erogati, alla data di entrata in vigore dell'atto, dei mutui concessi dagli istituti di credito o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito. Dispone poi che il versamento deve essere effettuato in quattro rate a scadenze indicate e che sulle somme non versate in termini è dovuto un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti.

La normativa segna un ulteriore passo in avanti negli indirizzi della più recente legislazione di convogliamento delle risorse regionali in conti correnti presso le tesorerie statali, al fine di evitare, nei limiti del possibile, ristagno di liquidità ed aggravii negli interessi passivi a carico dello Stato.

Al riguardo, oltre a precedenti normative concernenti finanziamenti settoriali, va soprattutto richiamato l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio, che disponeva, in generale, ma limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, l'obbligo delle regioni di versare le rispettive disponibilità in conti correnti non vincolati con il Tesoro.

L'art. 40, comma primo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, poi, estendeva l'obbligo di deposito in conto corrente presso il Tesoro di tutte le disponibilità finanziarie regionali, quale che fosse la loro provenienza, salva la facoltà delle regioni medesime di mantenere presso il sistema bancario disponibilità non superiori al 12% delle entrate annue previste dal bilancio di competenza; ciò anche per l'evidente collegamento che sussiste, per un verso, fra tempi di erogazione da parte dello Stato delle risorse ascrivibili alla finanza di trasferimento e disponibilità derivante dalla finanza «propria» delle regioni e, per altro verso, fra esigenze di una sempre sufficiente (in relazione ai fabbisogni) provvista di mezzi disponibili a favore delle regioni e contrapposte esigenze di evitare ristagni di liquidità, con aggravio inutile di oneri passivi a carico dello Stato, cioè a fini di coordinamento ai sensi dell'art. 119 Cost., oltretutto a fini di controllo della liquidità complessiva del sistema (sentt. 162/1982; 307/1983; 245/1984).

Successive leggi ebbero a prevedere una riduzione della quota di risorse disponibili presso le tesorerie regionali (art. 21, comma quarto, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 35, comma quattordicesimo, legge 27 dicembre 1983, n. 730; art. 3 legge 29 ottobre 1984, n. 720) ed il temporaneo carattere infruttifero dei conti presso il Tesoro (legge 7 agosto 1982, n. 526, artt. 37, 82; art. 1 decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, non convertito).

5. — Ciò posto, è da osservare che l'autonomia finanziaria delle regioni ha un indubbio carattere funzionale, nel senso che è destinata a soddisfare le esigenze di pubblico interesse nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge. Ciò, per un verso, esclude la pertinenza del riferimento all'art. 42 Cost. e, per altro verso, consente di valutare anche le censure proposte in riferimento all'art. 119 Cost.

La normativa impugnata non sopprime, peraltro, il servizio di tesoreria regionale previsto dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, anche se ne riduce l'operatività in riferimento alle percentuali delle entrate regionali di volta in volta effettivamente disponibili (cfr., analogamente, sent. 243/1985); né elimina l'autonomia finanziaria regionale, restando integro il potere di ripartire le risorse disponibili tra le diverse destinazioni, che di questa autonomia è il profilo essenziale (sentt. nn. 162/1982; 307/1983). Oltre a ciò neppure incide su quelle che, almeno ai sensi di normativa statale (legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1) sono da considerare le «entrate proprie», vale a dire quelle derivanti da cespiti patrimoniali o da autonomia impositiva (cfr., tuttavia, per una nozione più articolata di «entrate proprie», le norme degli statuti speciali della Regione Sicilia e della Regione Trentino-Alto Adige, su cui le sentenze di questa Corte nn. 61 e 62 del 1987).

Restano, comunque, salvaguardate quelle che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono, nella presente materia della tesoreria, le esigenze e le garanzie inderogabili dell'autonomia regionale, poiché la normativa impugnata non configura anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria regionale e non frappone ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione della regione (sentenze nn. 155/1977; 94/1981; 162/1982; 307/1983; 244/1985).

6. — Neppure fondata è la questione proposta in riferimento all'art. 81, ultimo comma, Cost. e sotto il profilo di una pretesa alterazione fra entrate e spese determinata dall'essere la regione privata degli interessi attivi sulle somme di cui essa si era procurata la disponibilità attraverso il mutuo, interessi attivi destinati, secondo l'assunto, a coprire l'onere degli interessi passivi.

Si rileva, innanzi tutto, che nessuna garanzia costituzionale assiste l'aspettativa regionale, peraltro meramente ipotetica, di lucrare maggiori tassi di interesse presso istituti di credito discrezionalmente scelti (sentt. nn. 162/1982; 307/1983; 242, 243/1985). È innegabile, poi, che, a fronte del mutuo contratto e, dunque, dell'obbligo di restituzione, la regione acquisisce la disponibilità della somma relativa. Va comunque osservato che la copertura delle nuove spese deve essere indicata dalle leggi regionali che le prevedono (o, per le spese pluriennali, dalle leggi di bilancio: art. 2, l. 19 maggio 1976, n. 335) e che la copertura delle spese di ammortamento e degli interessi passivi di un mutuo potrà essere fornita da una qualsiasi entrata regionale, non essendovi, né per ragioni logiche, né per ragioni sistematiche, necessario collegamento fra la detta spesa e l'eventuale entrata derivante da interessi attivi connessi all'utilizzazione provvisoria delle somme provenienti dal mutuo attraverso il deposito presso aziende di credito.

7. — Né appare utilmente invocato il principio di eguaglianza per quel che concerne la lamentata parificazione delle regioni ad enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita, sia avuto riguardo alla detta *ratio* della norma di evitare ristagni di liquidità ed inutile aggravio di interessi passivi a carico dello Stato — rispetto a cui la diversa natura degli enti e degli organismi considerati dall'art. 40 e successive modificazioni della legge n. 119 del 1981 (cfr., *supra* par. 1 del «considerato in diritto») non assume rilievo — sia, anche, considerato il carattere disomogeneo delle situazioni confrontate, non suscettibili di comparazione sotto un singolo profilo, senza tener conto della disciplina complessiva di ciascuna di esse (sent. n. 243/1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante «Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionierie provinciali dello Stato», convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, sollevata in via principale dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1077

N. 743

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Veneto - Rettifica dei confini tra i comuni di Canazei e Rocca Pietore - Implicita modifica dei confini regionali - Violazione di attribuzioni regionali - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Veneto notificato il 21 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 27 gennaio successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1983 per conflitto di attribuzioni sorto a seguito del d.P.R. 29 maggio 1982 di accoglimento del ricorso al Capo dello Stato del Comune di Canazei in data 10 agosto 1973 ai sensi dell'art. 267 del regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383, con il quale è stato modificato il confine preesistente tra la Regione Veneto e la Regione Trentino-Alto Adige.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia di Trento e l'intervento dell'Ente provinciale per il turismo di Belluno;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller e federico Sorrentino per la Regione Veneto, Sergio Panunzio per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Trentino-Alto Adige

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 19 gennaio 1983 la Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia di Trento, notiziandone il Comune di Canazei, la Provincia di Belluno ed il Comune di Rocca Pietore, in riferimento a decreto del

Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1982 che, in accoglimento di ricorso proposto dal Comune di Canazei ai sensi dell'art. 267 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, aveva rettificato i confini tra il detto comune ed il Comune di Rocca Pietore, così modificando anche i confini tra la Regione Veneto e la Regione Trentino-Alto Adige.

La decisione del Capo dello Stato risulterebbe lesiva delle attribuzioni della regione ricorrente sotto un duplice profilo: perché tocca il territorio regionale e, dunque, un elemento che individua l'ente pubblico territoriale, assistito da garanzia costituzionale (131 della Costituzione), non modificabile se non con il procedimento di cui all'art. 132 della Costituzione e non rettificabile se non attraverso un conflitto innanzi alla Corte costituzionale (art. 134 della Costituzione); perché, nel merito, sottrarrebbe ingiustamente alla Regione Veneto una parte del suo territorio attribuendo particolare rilevanza ai lavori della Commissione italo-austriaca del 1911, di cui fraintenderebbe il valore ed i risultati, trascurando la tradizione amministrativa, gli atti dell'Istituto geografico militare, le leggi medesime del Trentino-Alto Adige (di approvazione, ad es., del piano urbanistico della Provincia di Trento), le risalenti consuetudini di uso collettivo delle popolazioni di Rocca Pietore, le convenzioni confinarie sottoscritte in varie epoche dai due comuni. Il protocollo italo-austriaco del 1912 (che valorizza la linea di cresta della Marmolada, anziché quella che congiunge Punta Penia al passo di Fedaia, attraversando il ghiacciaio), d'altra parte, fu approvato solo dai Ministri interessati mentre non venne ratificato né reso esecutivo con legge del Parlamento (come avrebbe richiesto l'art. 5 dello Statuto albertino) né con regio-decreto; si tratterebbe, dunque, di un semplice accordo di polizia confinaria, non di un vero trattato di modifica del territorio.

Gli atti di organizzazione amministrativa successivi alla guerra avrebbero fatto richiamo, prescindendo del tutto dal protocollo italo-austriaco, alla precedente tradizione amministrativa.

La regione ricorrente chiedeva sospensione dell'atto impugnato.

2. — Si costituivano il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Trentino-Alto Adige con atti distinti ma del tutto analoghi, contestando l'ammissibilità del conflitto proposto dalla Regione Veneto. Il ricorso, infatti, non rivendicherebbe una competenza della regione ma si limiterebbe ad affermare l'illegittimità dell'atto dello Stato, per essere stato adottato dal Presidente della Repubblica anziché dal Parlamento o dalla Corte costituzionale; conterrebbe, dunque, censure deducibili, come tali, solo innanzi al giudice amministrativo.

Il ricorso, inoltre, sarebbe improponibile per tardività, essendosi consumata la pretesa lesione delle competenze regionali ben prima dell'atto decisorio, con l'invito rivolto alla Regione Veneto a presentare deduzioni nel procedimento amministrativo.

Ed, infine, il conflitto risulterebbe inammissibile anche perché non attinente ad una competenza della regione, ma ad una questione di confine che interesserebbe primariamente i comuni e solo di riflesso le regioni in cui i comuni sono compresi.

La decisione del Capo dello Stato ai sensi dell'art. 267 della legge com. e prov. risulterebbe comunque non censurabile sotto il profilo della competenza, trattandosi di rettifica dei confini comunali coincidenti con i confini delle regioni e, dunque, non potendo essere operanti le competenze regionali in tema di confini dei comuni di cui all'art. 1, lett. d), del d.P.R. n. 1 del 1972 (parere del Cons. di Stato sez. I, 17 ottobre 1975).

3. — Si costituiva anche la Provincia di Trento, con atto in data 8 febbraio 1983, eccependo, innanzi tutto, l'inammissibilità del conflitto e deducendo, nel merito, la sua infondatezza. Il conflitto sarebbe inammissibile perché promosso non a difesa di competenze regionali, ma delle pretese competenze di alcuni organi dello Stato (Parlamento, Corte costituzionale) nei confronti di altri (Presidente della Repubblica), così da assumere, paradossalmente, il contenuto di un conflitto tra poteri dello Stato.

Né la Corte costituzionale potrebbe procedere alla rettifica dei confini, risultando una decisione sul punto del tutto estranea al contenuto tipico del conflitto di attribuzione, così come disciplinato dalle norme costituzionali e legislative.

Nel merito, comunque, il ricorso sarebbe infondato, muovendo da premesse giuridiche inesatte; dalla confusione, in particolare, tra procedimento di modifica delle circoscrizioni regionali, disciplinato dall'art. 132 della Costituzione, e procedimento di rettifica, fondato non su scelte politiche degli organi rappresentativi e delle popolazioni interessate, ma su dati di fatto storici e su argomenti giuridici. L'accertamento dei confini non potrebbe, dunque, essere censurato per violazione di una norma, quale l'art. 132 della Costituzione, che attiene al diverso problema della modifica dei medesimi. Né potrebbe esser censurato per violazione delle norme sul conflitto intersoggettivo innanzi alla Corte, essendo questo un giudizio di legittimità, ben distinto dal giudizio di merito (art. 7, comma primo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 27, n. 3, t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato) sui limiti del territorio comunale.

Non sarebbero comunque persuasive le argomentazioni svolte da parte ricorrente in riferimento al protocollo italo-austriaco del 1912, trattandosi di atto volto ad accertare i confini e non a modificarli, per la cui efficacia non era dunque necessaria una ratifica legislativa.

La Provincia di Trento chiedeva comunque l'acquisizione dei documenti raccolti nel corso del procedimento deciso con il decreto del Capo dello Stato impugnato nel presente conflitto.

Interveniva l'Ente per il turismo di Belluno, evidenziando l'interesse turistico della località contesa e sottratta al Comune di Rocca Pietore.

4. — Questa Corte, con ordinanza in data 29 aprile 1983, n. 124, prendeva atto della rinuncia all'istanza di sospensione depositata dalla Regione Veneto in data 12 aprile 1983.

5. — Con memoria (tardivamente depositata) la Regione Veneto sosteneva l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383.

Nel corso dell'udienza del 10 maggio 1988 le parti sviluppavano ulteriormente le rispettive tesi; la Regione Veneto sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del detto r.d. n. 383 del 1934.

Considerato in diritto

1. — L'intervento dell'Ente per il turismo di Belluno, soggetto diverso da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a resistervi, deve, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze nn. 8, 17, 18 del 1957; ordinanze 2 aprile 1958, 22 aprile 1975, 3 giugno 1976, 23 febbraio 1977; ord. n. 240 del 1988), ritenersi inammissibile.

2. — La Regione Veneto propone conflitto di attribuzione «contro» il Presidente del Consiglio dei ministri e «nei confronti» sia della Regione Trentino-Alto Adige sia ancora della Provincia di Trento in relazione al decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1982 che, in accoglimento di ricorso del Comune di Canazei, proposto ai sensi dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. della legge comunale e provinciale), ha deciso sulla contestazione di confini fra il detto comune ed il Comune di Rocca Pietore, appartenenti rispettivamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Regione Veneto.

La regione ricorrente deduce violazione delle sue attribuzioni per quel che attiene alla sfera territoriale delle medesime, innanzi tutto per la ragione che una questione di determinazione dei confini, avente diretta rilevanza costituzionale (art. 131 Cost.), è stata decisa al di fuori dei procedimenti in proposito previsti dalla Costituzione; al di fuori cioè della particolare ed aggravata procedura legislativa prevista per la modifica del territorio regionale (art. 132, ultimo comma, Cost.) e del procedimento innanzi alla Corte costituzionale per le controversie sulle attribuzioni regionali (art. 134 Cost.).

Deduce poi la ingiustizia, nel merito, della pronunzia del Capo dello Stato, perché fondata su elementi (lavori della Commissione italo-austriaca del 1911) di valore non decisivo e senza adeguata considerazione di ulteriori elementi (tradizione amministrativa, atti del Centro geografico militare, leggi del T.A.A., risalenti consuetudini di uso collettivo ed altri) di significato contrario.

3. — Il conflitto della Regione Veneto deve intendersi promosso contro lo Stato, in quanto è rivolto contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed è diretto a impugnare un atto emesso dal Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato, che, ai sensi dell'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934, ha deciso su una contestazione di confini fra il Comune di Canazei e il Comune di Rocca Pietore appartenenti rispettivamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Regione Veneto, e in quanto è primariamente contestato *radicitus* un potere dello Stato.

Si tratta, peraltro, di potere fondato su norma di rango legislativo (appunto l'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934) che è (come la Corte può e deve accertare in questa sede di conflitto di attribuzione) ancora in vigore.

Non sembra, infatti, che la norma in questione possa ritenersi abrogata ad opera delle norme di trasferimento alle regioni delle funzioni relative, fra l'altro, alla contestazione di confini tra comuni (art. 1, lett. d, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1; cfr. anche art. 16 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), norme che esattamente il parere del Consiglio di Stato acquisito nel corso del procedimento di cui si tratta riferisce alle sole decisioni di contestazione di confini fra comuni appartenenti alla medesima regione, né ad opera delle norme costituzionali invocate dalla ricorrente (artt. 131, 132, 134 Cost.), le quali nulla dispongono per quel che concerne l'ipotesi di contestazione di confini.

L'eventuale contrasto fra l'art. 267 ed un principio costituzionale desumibile dal complesso delle norme costituzionali suindicate non potrebbe quindi esser valutato se non in termini di legittimità costituzionale. La Regione Veneto ha invero prospettato in udienza la configurabilità di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934, da intendere peraltro nei termini precisati con il ricorso introduttivo del conflitto, vale a dire nel senso che tale norma sarebbe illegittima, in relazione agli artt. 131, 132, 134 Cost., perché spetterebbe al Parlamento o alla Corte costituzionale la competenza a decidere, nelle varie ipotesi configurabili, in ordine ai confini regionali. Ma in questi termini la questione, venendo a concernere un ipotetico conflitto tra regioni, ed essendo posta in riferimento ai suddetti parametri considerati come distinti, ed anzi come alternativi, non è rilevante nel presente giudizio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato decidere con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 in ordine alla contestazione di confini proposta dal Comune di Canazei ed ai sensi dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, recante «Testo unico della legge comunale e provinciale», nella permanenza in vigore di tale norma e, per l'effetto, rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto contro lo Stato e nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, nonché della Provincia di Trento con atto notificato il 19 gennaio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1078

N. 744

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale - Potere sostitutivo del commissario del Governo in caso di inottemperanza da parte della regione - Cessazione della materia del contendere.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Autorizzazione - Progetti di discarica di terza categoria - Parere congiunto dell'Istituto superiore della sanità, dell'Istituto per la sicurezza del lavoro e dell'Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. - Organizzazione dell'azione amministrativa regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento della deliberazione del Comitato interministeriale, punto 5.2, terzo comma.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Procedimenti autorizzativi - Non spettanza allo Stato - Annullamento della deliberazione del Comitato interministeriale, punti 5.1.2, primo comma, 5.3.1, salva la prescrizione di cui alla lettera f); 5.3.2; 5.3.4.; 5.3.6 dell'atto medesimo.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale - Prescrizioni e criteri contenuti nella deliberazione 27 luglio 1984 - Ricorso della regione Lombardia - Reiezione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 12 novembre 1984, depositato in Cancelleria il 19 novembre successivo ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 1984, per conflitto di attribuzioni sorto a seguito della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, contenente: «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Verzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 12 novembre 1984, la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione a delibera in data 27 luglio 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984) del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, contenente disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti, assumendo lese le sue competenze.

La delibera sarebbe radicalmente illegittima, perché adottata sul fondamento di una norma di legge (art. 4 d.P.R. n. 915 del 1982) a sua volta invasiva delle competenze regionali in tema di tutela ambientale e di esecuzione delle direttive comunitarie e, dunque, contrastante con gli artt. 117 e 118 della Costituzione e 6, 101 del d.P.R. n. 616 del 1977, che trovano riscontro nell'art. 3 della legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42, laddove di tali competenze si ribadisce la garanzia.

La deliberazione, inoltre, risulterebbe illegittima sia per il suo contenuto eccessivamente dettagliato, tale da comprimere oltre i limiti consentiti l'autonomia regionale, sia per il fatto di concernere settori e profili estranei all'oggetto del potere conferito.

L'art. 4 del d.P.R. n. 915 del 1982 riserverebbe allo Stato il compito di predisporre norme a carattere tecnico sui criteri generali di smaltimento dei rifiuti, nonché sulle caratteristiche delle zone ove gli impianti di smaltimento debbono essere ubicati (lett. *b*), sui sistemi che favoriscono il riciclaggio dei rifiuti, il recupero di materie e la produzione di energia (lett. *c*), sui modi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e sul rilascio delle autorizzazioni relative, oltreché sui criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani (lett. *e*), *f*), determinando i limiti di accettabilità delle sostanze, in relazione a dati chimico-fisici e microbiologici (lett. *d*), *g*). Dal potere così attribuito esulerebbe la competenza a disciplinare il profilo amministrativo e procedimentale della materia. Questi limiti sarebbero stati largamente superati dal decreto che ha originato il conflitto.

Il paragrafo «0» prevede l'istituzione di Comitati regionali di esperti per individuare le zone idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento (0.3, ultima parte) ed un potere sostitutivo del Commissario del Governo, in caso di «intemperanza» della regione. La prima previsione toccherebbe competenze amministrative ed organizzative estranee all'oggetto eminentemente tecnico del potere conferito; la seconda previsione risulterebbe contraria al «tipo» di rapporti fra Stato e regione configurato dalle norme costituzionali (art. 118, 125, 126 Cost.), essendo previsto un potere sostitutivo solo per garantire il rispetto degli obblighi internazionali (art. 6, comma terzo, d.P.R. n. 616 del 1977).

Il par. 1), disciplinando lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri (punto 1.1.3.) ed elencando le sostanze ed i processi produttivi i cui rifiuti si dovrebbero presumere sempre tossici, indipendentemente dalla presenza degli elementi elencati nell'allegato al d.P.R. n. 915 del 1982 (punto 1.2., n. 2, e tab. 1.3.), salva la possibilità di prova contraria, andrebbe oltre il compito di indicare i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, violando inoltre quanto disposto dall'art. 2, quinto comma, del d.P.R. n. 915 del 1982, sulle sostanze in presenza delle quali il rifiuto deve considerarsi tossico e nocivo.

L'estrema minuziosità dell'elenco dei rifiuti assimilabili risulterebbe in contrasto con il compito di indicare «i criteri generali» di assimilabilità.

Il par. 1.3., individuando la categoria dei rifiuti urbani pericolosi, contemplata nel d.P.R. n. 915 del 1982 (art. 8, comma secondo, lett. *d*) solo in riferimento alla competenza regolamentare dei comuni, risulterebbe per questo motivo illegittimo.

Del pari estraneo all'oggetto riconosciuto dalla legge sarebbe la disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti (par. 2) con riferimento ai rifiuti urbani (punti 2.1.1; 2.1.2.), ai rifiuti ospedalieri (2.2.), ai rifiuti tossici e nocivi (punti 2.3.; 2.3.1.; 2.3.2.), mentre eccessivamente minuziosa risulterebbe la disciplina dei processi di incenerimento e di compostaggio, contenuta nel par. 3, ben oltre la determinazione dei limiti di accettabilità di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 915 del 1982.

Le prescrizioni contenute nel paragrafo 4 sarebbero viziate per la loro eccessiva minuziosità. Sarebbero estranee inoltre all'oggetto del potere riconosciuto dalla legge le norme di classificazione delle discariche (punto 4.2.) e la disciplina dei piani di recupero delle aree interessate (punto 4.2.3.1., lett. *d*); punto 4.2.3.2., lett. *e*), che giungerebbero a toccare le competenze relative all'uso del territorio.

Il par. 5 contiene una disciplina delle autorizzazioni che viene censurata per la sua eccessiva minuziosità, non richiesta dal compito di determinare i criteri tecnici generali ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 915 del 1982, e per il fatto che giunge a toccare aspetti amministrativi ed organizzativi (contenuto della domanda; autorità a cui deve essere indirizzata); modalità dell'istruttoria relativa; durata dell'autorizzazione; garanzie finanziarie richieste; compiti di vigilanza e di controllo; pareri obbligatori di organi statali, etc.) naturalmente riservata all'autonomia regionale.

Il par. 6 sul controllo di campionamento e di analisi conterrebbe previsione prive di fondamento legislativo, disciplinando le procedure per prelievi ed analisi con norme estranee ai compiti tecnici del Comitato.

Il par. 7 disciplina non solo l'efficacia nel tempo dell'atto (e già questo esulerebbe dalle competenze esercitate), ma pretenderebbe di disciplinare anche l'efficacia nel tempo di quanto prescrive il d.P.R. n. 915 del 1982, fissando i termini di adeguamento delle regioni in contrasto con quanto dispone l'art. 33 del medesimo d.P.R., che lascerebbe invece alle regioni ampia discrezionalità sul punto.

Il par. 8 sui criteri di rilevamento dei dati, benché privo di attuale efficacia precettiva, risulterebbe estraneo all'oggetto del potere conferito anche nella parte in cui prefigura una disciplina dei flussi informativi.

Più in generale, l'atto impugnato sarebbe illegittimo per violazione del principio di legalità, contenendo disposizioni dettagliate e vincolanti prive di fondamento legislativo.

2. — Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri contestando le deduzioni di parte ricorrente.

Premesso che la legittimità costituzionale delle norme di legge su cui si fonda la deliberazione impugnata deve essere discussa nel giudizio che le concerne, l'Avvocatura dello Stato negava anche la sussistenza degli ulteriori vizi denunciati di eccessiva specificazione delle prescrizioni dettate e di esorbitanza delle medesime dai limiti di oggetto e di contenuto fissati dalla legge.

Non potrebbero escludersi, infatti, un certo grado di puntualità nell'esercizio di un potere *lato sensu* regolamentare, specie quando le prescrizioni date trovano fondamento in valutazioni tecnico-scientifiche non formulabili secondo schemi elastici. Nel caso di specie, comunque, l'indicazione di schemi uniformi di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio nazionale lascerebbe sufficiente margine per ulteriore disciplina della materia in sede locale.

La funzione di indirizzo e coordinamento riconosciuta dall'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 915 del 1982, di cui parte ricorrente avrebbe trascurato le valenze generali, sarebbe sufficientemente ampia da consentire una disciplina delle varie fasi di trattamento dei rifiuti, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1 del medesimo decreto presidenziale. L'art. 4, lett. f), prevederebbe, del resto, una competenza del Comitato interministeriale per quel che concerne i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti tossici, mentre sarebbe di competenza regionale la disciplina delle relative procedure (art. 6, lett. f).

Né la disciplina dei termini di applicazione delle disposizioni, contenuta nel par. 7 della deliberazione, sarebbe contraria a quanto prescrive l'art. 31 del d.P.R. n. 915 del 1982, che prevederebbe l'autorizzazione provvisoria come ipotesi alternativa non tale da escludere, prima dell'entrata in vigore della normativa regionale, l'esercizio di un potere di autorizzazione definitivo, esplicito in conformità della disciplina di attuazione del medesimo decreto presidenziale.

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia propone conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione a delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, recante disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti, così come modificato con l'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, nel testo sostituito in sede di conversione (avvenuta con legge 25 luglio 1984, n. 381).

Deduce, innanzi tutto, che il carattere invasivo dell'atto deriverebbe dalla illegittimità costituzionale della normativa di grado legislativo su cui esso si fonda (artt. 4 e 5 del detto d.P.R. n. 915), normativa già impugnata da essa Regione in via principale, per violazione delle competenze regionali in materia di ambiente e di attuazione delle direttive comunitarie.

Per l'ipotesi che l'impugnazione in via principale non sia stata accolta, prospetta la sollevabilità in via incidentale di questione di legittimità costituzionale della stessa normativa.

Osserva poi che la normativa di grado legislativo suindicata e particolarmente l'art. 4 del d.P.R. n. 915 prevede soltanto l'individuazione di «criteri generali» sulla metodologia di smaltimento dei rifiuti, sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento, sulla assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, oltreché sul rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e l'emanazione di «norme tecniche generali» relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il recupero di materie e la produzione di energia, nonché per il separato smaltimento di rifiuti tossici e nocivi ed, infine, la determinazione di «limiti di accettabilità», «caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche» di sostanze in relazione a specifiche utilizzazioni e «qualità, concentrazioni o caratteristiche» di sostanze che rendono i rifiuti tossici o nocivi.

Ciò posto sostiene che l'atto di indirizzo e coordinamento eccede la cennata disposizione di legge:

a) per l'oggetto (in quanto contiene la disciplina di aspetti meramente amministrativi dello smaltimento dei rifiuti, del trasporto e della raccolta dei rifiuti urbani, dei modi di sistemazione e recupero delle aree interessate da impianti di discarica, delle procedure di prelievo ed analisi e dei relativi verbali, dei termini di applicabilità delle disposizioni; in quanto prevede poteri di controllo e poteri sostitutivi non contemplati dalla legge e identifica la categoria dei «rifiuti pericolosi», non considerata dall'art. 4 del d.P.R. n. 915);

b) per il contenuto (stante il suo carattere di disciplina dettagliata ed esaustiva della materia con riguardo, in particolare, alle modalità di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, alla presunzione di tossicità di alcuni rifiuti, alla raccolta ed al trasporto di rifiuti urbani, ospedalieri, tossici e pericolosi, ai processi di incenerimento e compostaggio, alle discariche ed al regime delle autorizzazioni).

2. — Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 915 del 1982 sono state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 192 del 1987. Non può essere accolta, in conseguenza, la censura che investe l'atto nella sua interezza sotto il profilo dell'asserita incostituzionalità derivata.

Né vi sono motivi per sollevare in via incidentale nuova questione di legittimità degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 915 del 1982. Quanto all'art. 4 in sé considerato non sono stati dedotti, infatti, profili nuovi e diversi rispetto a quelli già prospettati con il precedente ricorso in via principale ed esaminati con la sentenza di questa Corte suindicata. Per quel che riguarda lo stesso art. 4 e l'art. 5, congiuntamente considerati, l'unico profilo sembra esser quello della mancanza in esso dell'enunciazione di criteri generali per l'esercizio del potere attribuito al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 — come composto ai sensi del detto art. 5 d.P.R. n. 915 e dell'art. 1 decreto-legge 29 maggio 1984 n. 176, convertito nella legge 25 luglio 1984, n. 381 — profilo che è prospettato anche come vizio dell'atto impugnato (adducendosi implicitamente che, in ogni caso, per la asserita mancanza di criteri generali, la detta normativa non potrebbe servire da idoneo supporto legislativo dell'atto medesimo). Si tratta peraltro di censura, secondo quanto sarà detto nel prosieguo (infra, par. 3), non fondata.

3. — Con la sentenza di questa Corte n. 192 del 1987 è stato ritenuto che al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915 del 1982 sono conferiti poteri di indirizzo e coordinamento, sicché l'atto impugnato deve ritenersi espressione di tali poteri. Con altra sentenza di questa Corte (sent. n. 560 del 1988) l'indirizzo e coordinamento esercitato con atto governativo è stato ritenuto compatibile con la garanzia costituzionale dell'autonomia regionale, in quanto tocca direttamente la sola attività amministrativa, mentre nei confronti dell'attività regionale legislativa dispiega effetti mediati e riflessi; l'attività legislativa regionale risulta limitata solo in relazione alle esigenze unitarie, nei profili evidenziati dall'atto di indirizzo e coordinamento, mentre le singole disposizioni di questo possono essere sostituite con misure regionali che siano, singolarmente o nel complesso, equivalenti (vale a dire in eguale misura rispondenti, anche se con diverso contenuto, alle anzidette esigenze unitarie e idonee in definitiva a realizzarle).

Per quanto concerne la mancanza di criteri generali idonei ad orientare l'esercizio dei poteri conferiti al Comitato interministeriale, va osservato che, in realtà, l'art. 4 del detto d.P.R. n. 915 del 1982 contiene un insieme di indicazioni di scopo («favorire il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie utilizzabili», «limitare la formazione dei rifiuti») e strumentali (definire, se necessario, «norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo») che integrano veri e propri criteri per l'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento.

Ulteriori criteri possono essere desunti:

1) dal d.P.R. n. 915 del 1982 che, con i primi due articoli, determina i profili dei valori ambientali e della salute oggetto di particolare tutela in rapporto allo smaltimento dei rifiuti;

2) dalla normativa su materie analoghe o strettamente connesse ed, innanzi tutto, dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, alle cui tabelle il presente atto talvolta si richiama (cfr. punti 4.2.3.2.; 4.2.3.3., lett. *d*); e poi anche dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sempre sull'inquinamento delle acque (cfr. punti 3.4.1.; 4.2.2.), dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e dal d.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, sulla etichettatura e sull'imballaggio delle sostanze pericolose (cfr. punto 1.1.1., lett. *c*).

Il criterio fondamentale, del resto, di tutela dell'igiene e dell'ambiente, affermato dalla normativa in vigore, è ulteriormente precisato dal riferimento a nozioni tecniche e scientifiche cui il legislatore legittimamente rinvia e che si pongono come limite quanto mai stringente alla discrezionalità del potere di indirizzo coordinamento di cui si tratta. Considerazioni analoghe sul carattere largamente vincolato delle valutazioni tecniche cui il legislatore può fare riferimento hanno condotto, del resto, questa Corte ad ammettere che la delega legislativa o il decreto delegato possa legittimamente rinviare a criteri tecnici (cfr. sentt. nn. 3/1971; 9/1972; 127/1981).

4. — L'atto impugnato è stato modificato con deliberazione del medesimo Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915 del 1982, in data 13 dicembre 1984, che ha abrogato la disposizione concernente il potere sostitutivo del Commissario del Governo in caso di inottemperanza da parte della regione all'obbligo di istituire un Comitato di esperti per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento (punto 0.3., terzo comma); per questa parte deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere.

Le censure di eccesso rispetto alle previsioni di legge per oggetto e per contenuto debbono peraltro essere esaminate con riferimento alle restanti parti dell'atto impugnato.

5. — L'art. 4 del d.P.R. n. 915 del 1982 prevede un potere di indirizzo e coordinamento per la predisposizione di criteri generali sullo smaltimento dei rifiuti, sulla determinazione delle zone per l'ubicazione degli impianti relativi, sull'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sul distinto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sul rilascio delle autorizzazioni, oltreché l'emanazione di norme dirette a limitare la formazione dei rifiuti, a favorire il riciclaggio, a determinare i limiti di accettabilità di certe sostanze, a determinare le quantità e concentrazioni delle sostanze che rendono i rifiuti tossici e nocivi.

6. — Per quanto concerne la determinazione di «criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni» (art. 4, lett. *f*) il potere attribuito dalla norma di legge deve ragionevolmente intendersi come riferito al coordinamento delle attribuzioni di regioni o di enti locali diversi, nella ipotesi di attività che li coinvolgano congiuntamente, e come relativo alla indicazione di criteri di valutazione dell'attività da autorizzare e dell'oggetto di essa: non già come concernente prescrizioni attinenti al momento organizzativo e procedimentale così puntuali da contenere la predeterminazione completa ed esaustiva del procedimento autorizzativo o di una fase di esso.

Non rientra, pertanto, nel potere attribuito la previsione (punto 5.2., terzo comma) di un parere congiunto dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'Istituto per la sicurezza del lavoro e dell'Istituto di ricerca delle acque del C.N.R. per le discariche di terza categoria.

Del pari estranea al potere riconosciuto dalla norma anzidetta è la disciplina del momento procedimentale del conferimento dell'autorizzazione medesima e, dunque, della domanda (punto 5.1.2. dell'atto impugnato) e della fase istruttoria (punto 5.2. primo comma, lettere *a*), *c*) che non attiene, appunto, ai «criteri» ma alle modalità di esercizio della funzione che si esplica nel rilascio delle autorizzazioni.

Analogamente è da dire per quel che riguarda le disposizioni relative al contenuto, alla durata ed alle forme di pubblicità del provvedimento autorizzativo (punto 5.3.1.; 5.3.2.; 5.3.3., 5.3.4.) nonché ai controlli sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione stessa (punto 5.3.6.), per un verso non riconducibili alla determinazione «dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione» e per altro verso conseguenziali a quelle attinenti alle modalità di esercizio della funzione che si esplica nel rilascio delle autorizzazioni.

Da ciò consegue l'annullamento delle suindicate disposizioni, annullamento che, naturalmente, non tocca le norme del d.P.R. n. 915 del 1982 che direttamente disciplinano la materia anche sotto l'aspetto procedimentale (e ciò a prescindere dalla possibilità che alcune di tali norme, secondo quanto affermato con la sentenza di questa Corte n. 192 del 1987, siano da considerare norme di principio, come tali derogabili dal legislatore regionale).

7. — Rientra, invece, nei poteri conferiti al Comitato interministeriale — in quanto rientra nella determinazione dei criteri generali per lo smaltimento dei rifiuti — prevedere che le Regioni individuino le aree idonee alla ubicazione degli impianti relativi con valutazione che abbia il supporto di adeguate competenze tecniche da parte di comitati che di tali competenze siano muniti, senza peraltro determinare la composizione dell'organo e le modalità procedurali del suo intervento (punto 0.3., ultimo comma). Ciò è vero a maggior ragione con riferimento alla nuova formulazione della norma contenuta nella deliberazione del medesimo Comitato interministeriale in data 13 dicembre 1984, che contiene una disciplina meno penetrante sul punto (limitandosi a richiedere la presenza di competenze in materia sanitaria, ingegneristica, geologica e chimica e non più una specializzazione di medico igienista o di ingegneria sanitaria, oltretutto geologica e chimica).

Rientra, ancora, nei poteri conferiti al Comitato interministeriale la disposizione che qualifica tossici e nocivi i rifiuti provenienti da attività di produzione e di servizi indicate in apposita tabella (tab. 1.3.), salvo che l'interessato dimostri che questi rifiuti, per la quantità e concentrazione delle sostanze, indicate in altre tabelle (tab. 1.1. e tab. 1.2.) pure allegate, non possono essere considerati tossici e nocivi (punto 1.2., n. 2, dell'atto). Si tratta infatti di disposizione riconducibile al potere di determinare «le caratteristiche delle sostanze... che rendono i rifiuti che le contengono tossici o nocivi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente» conferito con il detto art. 4, lett. g), del d.P.R. n. 915 del 1982.

La definizione della categoria dei «rifiuti pericolosi», operata ai soli fini della prima applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 915 del 1982, atteso il suo carattere «provvisorio», non è idonea a ledere le competenze regionali. La successiva deliberazione del Comitato in data 13 dicembre 1984, sopra menzionata, precisando che «resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare ... l'assimilabilità di rifiuti provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico...», contribuisce del resto a chiarire l'ampio ambito delle competenze comunali in materia.

Rientra nel concetto di «smaltimento dei rifiuti» qual è assunto nel senso più lato e senza limitazioni dall'art. 4, lett. b) del d.P.R. n. 915 del 1982, anche la disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti, sicché l'atto impugnato non è censurabile per il fatto di disciplinare anche la raccolta ed il trasporto tanto dei rifiuti tossici e nocivi quanto di quelli urbani ed ospedalieri (punti 1.1.3; 2.1.1; 2.1.2; 2.2.; 2.3.).

Analogamente è da dire per i processi di incenerimento (3.3.) e di compostaggio (3.4.), rientrando il primo nel concetto di «smaltimento dei rifiuti» ed il secondo costituendo fase significativa di quel riutilizzo e riciclaggio delle materie in relazione a cui il potere di indirizzo è espressamente conferito (art. 4, lett. c), d.P.R. 915 del 1982).

La disciplina della localizzazione degli impianti di discarica e la disciplina del recupero delle aree adibite a discarica, in quanto contiene semplici criteri per la salvaguardia di inderogabili esigenze di igiene, non è idonea a ledere le competenze regionali in materia urbanistica (punto 3.1.). Sono funzionali alla determinazione di questi criteri, ovviamente, anche le classificazioni degli impianti di discarica (punto 4.2. e segg.).

La disciplina dei controlli, dei prelievi e delle analisi rientra, d'altra parte, nel potere di fissare i criteri e le modalità per lo smaltimento dei rifiuti e per l'ubicazione delle discariche al fine di garantire i beni fondamentali della salute e dell'ambiente (punto 6). La stessa disciplina della relativa verbalizzazione (punto 6.4.) impone il riferimento ad elementi essenziali del controllo (e, dunque, fra l'altro, firma di chi lo ha eseguito, indicazione dei rappresentanti dell'impresa presenti, osservazioni) e, pertanto, è conseguenza necessaria delle disposizioni relative al controllo medesimo.

Non è estranea al potere di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazioni (art. 4, lett. f), del d.P.R. n. 915 del 1982), secondo quanto si è accennato, la disciplina dettata con l'atto impugnato nella parte in cui si limita a garantire le competenze di tutte le Regioni interessate per la ipotesi che il medesimo soggetto intenda svolgere questa attività in diversi luoghi o che l'attività coinvolga il territorio di più Regioni, ed a salvaguardare gli enti minori, prevedendo la comunicazione, per conoscenza, ai Comuni ed alle Province interessate delle domande relative (punto 5.1.1.; 5.2., secondo comma). Analogamente va detto per quanto concerne, nell'ambito della disciplina anzidetta, la previsione, peraltro senza ulteriori specificazioni, di garanzie idonee ad assicurare la copertura dei costi del servizio cui subordinare l'autorizzazione (punto 5.3.1, lett. f); 5.3.5.).

La determinazione dell'efficacia temporale dell'atto con riguardo alle attività, agli impianti e alle attrezzature, nonché ai trasferimenti e alle modifiche rilevanti per la salute e/o l'ambiente posti in essere in epoca successiva (punto 7, primo comma) e con riguardo agli impianti esistenti (punto 7, secondo comma, n. 1) non innova rispetto alla disciplina di cui agli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 915 del 1982.

È vero che l'art. 33, terzo comma, prevede che le Regioni stabiliscano il termine entro cui gli impianti e le attrezzature esistenti debbono adeguarsi alle disposizioni del detto d.P.R. n. 915 del 1982, dopo aver esercitato le loro competenze di normazione integrativa, in stretta *consecutio* rispetto alle disposizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanare (art. 33, commi primo e secondo); tuttavia l'art. 31 impone ai gestori degli impianti in atto di chiedere autorizzazione provvisoria che potrà essere accordata solo previo riscontro dell'osservanza delle disposizioni del d.P.R. n. 915 del 1982 immediatamente applicabili (art. 31, quinto comma). Il d.P.R. n. 915 del 1982 è, dunque, immediatamente efficace per le disposizioni di esso idonee, appunto, ad immediata applicazione. E tali debbono ritenersi non solo quelle già complete di tutti gli elementi prescrittivi, ma anche quelle che vengono ad essere completate per effetto delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento.

Spetta, invece, alla Regione determinare i tempi di applicazione di quelle disposizioni del d.P.R. n. 915 del 1982 non complete di tutti gli elementi prescrittivi e non completate per effetto di indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento, ma che dovranno essere integrate con norme di legge regionale.

Non è allora ravvisabile un contrasto fra quanto dispone il punto 7 dell'atto di indirizzo e coordinamento e quanto dispone la normativa transitoria del d.P.R. n. 915 del 1982.

Per quanto riguarda gli impianti futuri, saranno applicabili immediatamente solo quelle disposizioni del d.P.R. n. 915 del 1982 già complete di tutti i necessari elementi prescrittivi o completate in conseguenza di indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento, non potendo avere efficacia precettiva immediata, al di là di esprese norme in proposito e per sua stessa natura, una disciplina che sia di principio od indicativa di criteri, qual è quella che, in larga misura, è contenuta nell'atto di indirizzo e coordinamento impugnato.

Per quanto concerne gli impianti esistenti, l'immediata precettività di quanto dispongono i punti 1.2. ed 1.3. dell'atto di indirizzo e coordinamento si collega, come accennato, all'avvenuta integrazione, ad opera delle indicazioni contenute in tali parti dell'atto medesimo, delle prescrizioni del d.P.R. n. 915 del 1982 sui rifiuti tossici e nocivi e sui rifiuti pericolosi.

Il preannuncio di successiva deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915 del 1982 relativamente ai criteri da adottare nel rilevamento dati in ordine alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti (par. 8), essendo privo, come ammette la medesima regione ricorrente, di contenuto dispositivo attuale, non è idoneo a ledere le competenze regionali.

8. — Le prescrizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento impugnato riconosciute rientranti nei poteri del Comitato non sono, d'altra parte, eccessivamente dettagliate o tali da annullare le competenze della Regione, giacché si limitano a stabilire criteri generali e minimali.

L'elenco, infatti, di cui al punto 1.1.1. sui rifiuti assimilabili ha carattere, testualmente, esemplificativo; l'elenco di cui al punto 1.3. (rifiuti pericolosi) ha, come è stato osservato, carattere provvisorio ("ai fini della prima attuazione"); la disciplina della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ospedalieri, tossici e nocivi si compone di un insieme di criteri piuttosto elastici ed aperti, come quelli relativi ai contenitori, alla dispersione dei rifiuti, largamente determinati da previsioni legislative e pur sempre minimali.

Contrariamente a quanto asserito nel ricorso non è prescritta né la forma né il colore di questi contenitori ma solo che, per il colore o per altra caratteristica, siano facilmente distinguibili (punto 2.2.).

La disciplina dei processi di incenerimento contiene ampii rinvii alla normativa vigente e fa salve espressamente ulteriori e più rigorose prescrizioni regionali sicché ha carattere largamente minimale. E del pari si limita a fissare requisiti minimi inderogabili la disciplina del compostaggio (punto 3).

Neppure esaustiva della competenza legislativa regionale è la disciplina delle discariche, che si limita ad esigere distanze di sicurezza dai centri abitati, dalle falde acquifere, cautele per evitare l'inquinamento ed ulteriori requisiti minimali di sicurezza (punto 4.2. ss.).

Naturalmente — salva l'adozione di misure equivalenti nel senso suindicato da parte della legge regionale — le regioni hanno comunque il potere — come è espressamente riconosciuto nell'atto impugnato — di emanare precetti più rigorosi di quelli che l'atto stesso pone al fine di prescrivere requisiti minimi inderogabili a tutela della salute e dell'ambiente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere per quel che concerne il punto 0.3., terzo comma, della delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in data 27 luglio 1984, nella parte in cui prescrive che «In caso di inottemperanza da parte della regione, provvede all'uopo il Commissario del Governo»;

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con la deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915 del 1982, in data 27 luglio 1984, il momento organizzativo dell'azione amministrativa regionale, in tema di autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, prevedendo il parere congiunto dell'Istituto superiore della sanità, dell'Istituto per la sicurezza del lavoro e dell'Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. sui progetti di discarica di terza categoria e, per l'effetto, annulla il punto 5.2., terzo comma, di tale atto;

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il detto atto, il momento procedimentale delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e, per l'effetto, annulla i punti 5.1.2., 5.2., primo comma, 5.3.1., salva la prescrizione di cui alla lettera f); 5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.6. dell'atto medesimo;

Rigetta per il resto il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Lombardia con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1079

N. 745

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Province autonome di Trento e Bolzano - Sanità pubblica - Repressione delle sofisticazioni alimentari - Ricomprensione di imprese vitivinicole, operanti nel territorio provinciale, in una anagrafe su base regionale - Criteri - Violazione della autonomia finanziaria della provincia e delle sue potestà in materia di ordinamento degli uffici, dei laboratori e del personale - Non fondatezza.

(D.-L. 18 giugno 1986, n. 282, artt. 7, primo e terzo comma, 16, 18, primo e terzo comma, 20, 23, così come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462).

[Statuto speciale del T.-A.A. (testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 2, 8, nn. 1 e 21, 9, n. 10, 16 e 78].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e terzo comma, 16, 18, primo e terzo comma, 20 e 23 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», promossi con ricorsi delle Province di Trento e Bolzano notificati il 10 settembre 1986, depositati in cancelleria il 18 settembre successivo ed iscritti ai nn. 26 e 27 del registro ricorsi 1986.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e l'avv. dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. — Con ricorso depositato il 18 settembre 1986 (Ric.n. 26/1986), il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e terzo comma; 16; 18, primo e terzo comma; 20 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), per violazione dell'art. 8, n. 1 e n. 21, dell'art. 9, n. 10, dell'art. 16, dell'art. 78 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Il ricorso, premesso che il menzionato decreto legge (riproduttivo, con modificazioni e integrazioni, del precedente d.l. 11 aprile 1986, n. 104, non convertito) è stato adottato dal Governo a seguito delle cosiddette vicende del «vino al metanolo» occorse agli inizi del 1986, osserva che esso contiene una ampia disciplina accomunata dal dichiarato intento di prevenire e reprimere le sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica.

Se ne deducono peraltro i seguenti motivi di illegittimità:

dell'art. 7, primo e terzo comma, per violazione degli artt. 8, n. 21; 16 dello Statuto speciale T.A.A. e relative norme di attuazione.

Le imprese operanti nel territorio della ricorrente sono state ricomprese in una anagrafe su base regionale, mentre invece esse potrebbero essere inserite solo in una anagrafe su base provinciale (istituita e disciplinata dalla stessa Provincia).

Il terzo comma dell'articolo demanda, poi, ad un decreto del Ministero dell'Agricoltura la disciplina delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento dell'anagrafe: ad una regolamentazione ministeriale, cioè, una disciplina che è invece riservata alla legge provinciale;

degli artt. 16 e 18, primo e terzo comma, per violazione degli artt. 8, n. 1; 9, n. 10; 16; 78 dello Statuto speciale T.A.A. e relative norme di attuazione.

Lo Statuto speciale attribuisce alla ricorrente potestà legislativa ed amministrativa di grado primario in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», e di grado concorrente in materia di «igiene e sanità».

Per le suddette funzioni è riconosciuta alla Provincia anche autonomia finanziaria.

In base alle surrichiamate disposizioni di grado costituzionale, i servizi igienici e sanitari cui si riferisce il primo comma dell'art. 16 del decreto to hanno, nella Provincia di Trento, una organizzazione ed una disciplina peculiari. In particolare, il laboratorio di igiene e profilassi è un servizio alle dirette dipendenze della stessa Provincia (anziché delle u.s.l.), e come tale è stato disciplinato — in quanto ufficio proprio (art. 8 n. 1 St.) — dalla legge provinciale. Analogamente può dirsi per il servizio veterinario.

Trattandosi di uffici e strutture per il cui ordinamento la Provincia è titolare di competenze primarie, sembra palese — si assume — la incostituzionalità della disciplina statale, poichè solo alla Provincia spetta di stabilire se potenziare o meno le dotazioni strumentali dei laboratori di cui all'art. 16, primo comma, del decreto-legge impugnato: così come solo ad essa (e non allo Stato) spetta di stabilire i criteri in relazione ai quali l'eventuale potenziamento va disposto e commisurato, come pure di indicare (contrariamente a quanto stabilito dai commi successivi dell'art. 16) i criteri e i metodi di analisi, di coordinare le relative attività e di esercitare sui laboratori stessi la vigilanza tecnica in relazione ai compiti di sanità pubblica, risultando lese, così, anche le competenze in materia di igiene e sanità. E così pure non può spettare allo Stato, come vorrebbe il quarto comma dell'art. 16, di fissare i requisiti di «strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione del personale» dei laboratori suddetti.

Le stesse considerazioni valgono per l'art. 18 della normativa: è di esclusiva competenza della Provincia provvedere alla ricognizione della consistenza degli organici degli uffici provinciali ivi previsti, all'eventuale adeguamento dell'organico, all'aggiornamento professionale del relativo personale.

Un ulteriore vizio riguarda poi, specificamente, il terzo comma dell'art. 18, che lederebbe anche l'autonomia finanziaria della ricorrente.

Infatti, poichè i fondi indicati al comma sesto dell'art. 16, ed al comma secondo dello stesso art. 18, attengono a strutture e funzioni proprie delle Province autonome di Trento e Bolzano, ne discende, innanzitutto, che essi dovranno essere ripartiti, ed assegnati pro quota alla Provincia ricorrente, sulla base delle esigenze accertate in relazione alla Provincia stessa e non già alla Regione (come invece stabilisce la disposizione impugnata).

In secondo luogo, trattandosi di un finanziamento relativo all'esercizio da parte della Provincia di funzioni istituzionalmente sue proprie, essi affluiscono nel bilancio provinciale perchè la Provincia possa poi disporre autonomamente: onde la disciplina in questione è palesemente incostituzionale, altresì, per il fatto di prevedere un vincolo di destinazione del fondo assegnato dal CIPE, con coeva violazione dell'art. 78 dello Statuto;

illegittimità dell'art. 20 per violazione degli artt. 9 n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale T.A.A. e relative norme d'attuazione.

La norma statale condiziona l'erogazione dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti-obiettivo alla approvazione da parte delle Province autonome della legge di piano sanitario: trascorsi, infatti, centoventi giorni dalla approvazione del piano sanitario nazionale, se il piano sanitario provinciale non sia stato posto in essere, è disposta la sospensione nella erogazione fondi. Ciò si risolve in una violazione della autonomia finanziaria della Provincia (art. 78 St.), ed in un inammissibile impedimento all'esercizio delle sue funzioni in materia sanitaria (artt. 9 n. 10 e 16 St.). Onde la richiesta di dichiarare incostituzionale, *in parte qua*, la relativa disciplina.

2. — Con ricorso pure depositato il 18 settembre 1986 (Ric.n. 27/86) il Presidente della giunta provinciale di Bolzano ha proposto consimile questione di legittimità costituzionale dei già citati articoli ed altresì dell'art. 23 del decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

Quest'ultimo articolo (integralmente riprodotto nell'art. 2 della legge di conversione) fa salvi gli atti adottati, gli effetti prodottisi ed i rapporti sorti in base al d.l. 11 aprile 1986, n. 104 non convertito. E poichè gli artt. 16 e 18 del d.l. n. 282 del 1986 (entrambi oggetto del ricorso) riproducono sostanzialmente gli artt. 12 e 13 del d.l. n. 104 del 1986, vengono proposte nei confronti dell'art. 23, così come indicato, le censure già formulate per le disposizioni del decreto-legge n. 282.

3. — Nei giudizi in questione si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato: nell'atto depositato il 30 settembre 1986 si deduce, in via preliminare, che le circostanze stesse, occasione alla emanazione delle disposizioni impugnate, evidenziano trattarsi di beni e interessi pubblici che non è possibile tutelare se non su un piano generale e nazionale, anche perchè una tale tutela è la sola che può dare concreto contenuto ai poteri e alle attribuzioni delle singole Regioni e Province autonome, in quanto, senza tale disciplina, «ogni Regione o Provincia resterebbe indifesa contro le conseguenze e gli effetti di eventuali mancate o distorte azioni degli altri enti di rilevanza costituzionale».

Si rileva che preoccupazione primaria del legislatore è stata quella di dare una disciplina unitaria alla materia al fine di ottenere una eguaglianza dei cittadini di fronte alle norme di diritto positivo.

Proprio in relazione a tale esigenza di unitarietà, con gli artt. 7, 8, 10, 16, 18 e 20 sono state conferite ai Ministeri dell'agricoltura e della sanità poteri idonei ad ottenere risultati omogenei ed univoci.

Tutto ciò appare pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui, pur dove opera la garanzia dello Statuto speciale, le esigenze unitarie legittimano l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento statale, in presenza di un interesse che si configura nettamente come insuscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale.

Si rileva, poi, quanto al primo motivo di ricorso, che le disposizioni impugnate si inseriscono in un contesto normativo recante misure d'urgenza, idonee a conferire maggiore e più penetrante incisività all'azione dei pubblici poteri nella lotta contro le sofisticazioni alimentari.

Le stesse regolano, quindi, nell'ambito della materia, funzioni che non perseguono finalità lesive delle potestà spettanti alle Province di Trento e Bolzano.

Analogamente rispettosa delle competenze delle Province ricorrenti appare la disposizione che demanda ad un apposito decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la disciplina delle caratteristiche e modalità di rilevamento, elaborazione e raccolta dei dati costituenti l'anagrafe medesima.

L'eventuale fissazione di principi difformi determinerebbe l'acquisizione a livello centrale di dati non significativi.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che la disposizione del primo comma dell'art. 16 non lede la potestà istituzionale che compete alle Province in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale, in quanto non contiene disposizioni specifiche sulla organizzazione degli uffici. La *ratio* della norma statale va rinvenuta nella esigenza di fissare parametri di riferimento uniformi e valevoli per tutto il territorio nazionale, per soddisfare la primaria esigenza di tutela della salute, bene garantito a livello costituzionale.

La norma statale non viola neppure l'art. 9, n. 10 dello Statuto, in quanto pone solo gli anzidetti parametri che il legislatore provinciale dovrà prendere in considerazione, ai fini della tutela della salute pubblica, nel momento della espressione della propria specifica potestà legislativa.

Analogo argomento vale per le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 16 e di cui al successivo art. 18, in quanto le stesse hanno solo la funzione di fornire riferimenti omogenei che rispondono al principio contenuto nella legge 23 dicembre 1978 n. 833 della «esigenza unitaria di assicurare standards minimi di prestazioni tecniche uniformi».

Per quanto concerne, in particolare, il comma terzo dell'art. 18, si osserva che «appare in ogni caso del tutto legittimo che l'assoggettamento della ripartizione delle erogazioni sia affidato al CIPE, in quanto i fondi in questione rientrano nella disciplina sanitaria il cui finanziamento, secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale, deve considerarsi escluso dalla contrattazione per quota variabile di cui all'art. 78 dello Statuto».

Quanto al terzo motivo di ricorso concernente l'art. 20 del d.l. n. 282/1986 si rileva che, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1985 n. 595, gli obiettivi generali del piano sanitario nazionale sono prioritari e le azioni programmate hanno delle risorse vincolate, per cui la mancata approvazione dei piani delle Regioni o delle Province impedisce la loro individuazione e quindi la erogazione dei relativi finanziamenti.

Sul quarto motivo, prospettato solo dalla Provincia di Bolzano, relativamente all'art. 23 del d.l. impugnato, poichè vengono prospettate delle censure analoghe a quelle avanzate per le altre disposizioni, le considerazioni sopra svolte appaiono, ad avviso dell'Avvocatura, sufficienti a dimostrarne l'infondatezza.

Conclusivamente si chiede che i ricorsi siano respinti.

Nell'imminenza della discussione orale, la difesa delle ricorrenti ha prodotto memoria con cui si ribadiscono le tesi già svolte, insistendosi per l'accoglimento dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi concernono questioni identiche: i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1. — Con decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito con modificazioni nella legge n. 462 del 7 agosto successivo, vennero emanate — a seguito di frodi perpetrate nel settore vinicolo con illecito impiego del metanolo — norme di tutela della salute pubblica. Con queste, fra l'altro:

a) si istituì l'anagrafe vitivinicola destinata alla raccolta dati dell'attività delle relative imprese di produzione e commercializzazione, autorizzandosi il Ministero interessato a disciplinarne il funzionamento (art. 7, primo e terzo comma);

b) si disposero riferimenti omogenei per il potenziamento dei laboratori d'esame (servizi d'igiene preventiva) nelle Regioni e, per quanto di competenza, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, stabilendosi, nel contempo, ripartizione dei necessari fondi a destinazione vincolata (artt. 16 e 18, primo e terzo comma);

c) restò comminata la sospensione, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, della erogazione dei fondi vincolati, a partire dal centovesimo giorno successivo all'approvazione del piano sanitario nazionale qualora dagli enti predetti non si provvedesse — entro tale lasso — alla relativa propria legge di piano (art. 20).

2.2. — Le Province autonome di Trento e Bolzano impugnano le riferite disposizioni ravvisando:

sub a) violazione degli artt. 8 n. 21 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, là dove è prevista la potestà legislativa primaria e correlatamente amministrativa delle Province, in materia di agricoltura;

sub b) violazione degli artt. 8, n. 1; 9, n. 10; 16 e 78 dello Statuto (per la Provincia di Bolzano anche dell'art. 2), per violazione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale degli stessi, da cui deriverebbe impedimento all'esercizio anche delle funzioni in materia sanitaria, con correlata incidenza, altresì, nell'area d'autonomia finanziaria provinciale;

sub c) in ogni caso, l'autonomia finanziaria resterebbe vulnerata, nel caso di omessa approvazione del piano provinciale, dalla comminatoria di sospensione delle erogazioni.

3.1. — Le questioni non sono fondate.

La normativa in esame — occorre premettere — venne emanata ai fini di predisporre strumenti omogenei e globali di tutela della salute pubblica, messa in grave pericolo — con cospicuo allarme sociale — da frodi vinicole perpetrate su tutto il territorio nazionale, con attentato alla incolumità della popolazione.

In concreto, si approntò — questo l'oggetto precipuo del contesto di legge — «un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande» (art. 6).

E questa è, dunque, la consistenza ontologica che si evince dal complesso di norme, essenziale ognora per riconoscere — come altre volte notato — la competenza a provvedere, nel riparto di funzioni fra lo Stato e, come in fattispecie, le Province autonome.

3.2. — Si appalesa così, per come si dirà subito, non costituzionalmente illegittimo l'aver istituito un'anagrafe della produzione e commercializzazione vitivinicola su base regionale: anagrafe, è bene considerare infatti, che non rimane fine a sé stessa — come enucleando le doglianze delle ricorrenti potrebbe apparire — bensì è premessa indispensabile per la raccolta e l'elaborazione «informatizzata» dei dati evidenziati, da raccordarsi al catasto viticolo, realizzato dallo Stato in conformità con la normativa comunitaria (art. 7, comma secondo, non impugnato).

È bastevole a questo punto porre in luce, su di un piano di conseguenziali chiarimenti, che elaborazioni di tal fatta, automatizzate cioè, sortiscono il loro effetto reale, per la riuscita tecnica dei rilevamenti e le successive implicazioni pratiche di utilizzo, sol se programmate con la predisposizione di criteri razionali di uniformità e di identità di base.

In concreto, l'automazione secondo principi informatizzati ricomprende, nelle sue sequenze, la registrazione dei dati, mediante modelli univoci (standardizzati): garanzia questa correntemente riconosciuta, sul piano tecnico, per la valida esecuzione delle conseguenti operazioni logico-aritmetiche (cfr. convenzione del Consiglio d'Europa 28 gennaio 1981, art. 2).

Sicché deve concludersi come, per i fini che vi si riconnettono, il trattamento dei dati vada operato nello spettro di una sostanziale omogeneità intesa alla costituzione, volta a volta, della relativa cosiddetta banca-dati: da ciò, il riferimento della norma ad un'unica base indicativa regionale; da ciò, ancora, l'adozione di una composita architettura a connotazione nazionale, propria al sistema, senza che ne risultino vulnerate le competenze provinciali.

3.3. — Talchè pure non illegittime — per le derivazioni che vi si riconnettono — si prospettano le norme relative agli uffici di laboratorio: esse non ledono la potestà istituzionale provinciale, limitandosi — nell'ottica finalizzata della legge, qui ampiamente considerata — a fissare i parametri di collegamento infrastrutturale, idonei a soddisfare, sul piano strumentale, agli scopi tecnici del rilevamento, insuscettibile — s'è detto — di frazionamenti e frammentazioni di analisi, eventualmente operate su scala di riferimenti difformi.

Né risultano capillari o penetranti interferenze nei settori di spettanza delle ricorrenti, dal momento che l'assetto e l'organizzazione relativa restano comunque rimessi alla competenza provinciale, al cui rispetto esplicitamente si riferisce l'art. 18, primo comma, della normativa impugnata.

3.4. — Quanto alla assunta violazione dell'art. 78 dello Statuto in ordine ai fondi vincolati, la «base» regionale, di cui le ricorrenti Province si dolgono, costituisce — come già notato — il supporto tecnico, riconosciuto congruo, per un ottimale trattamento dei dati.

Va ricordato comunque, al proposito, che l'articolo predetto concerne soltanto la determinazione della quota del gettito erariale riservato alle Province autonome, limitatamente ai tributi ivi indicati (sent. n. 195 del 1986). Le modalità e i criteri relativi possono essere, di conseguenza, invocati dalle Province solo in rapporto — il che in fattispecie non rileva — all'arco di tempo e al flusso globale delle spese, cui va riferito l'accordo tra il Governo e il Presidente della giunta provinciale interessata.

3.5. — Inconferente è l'assunta lesione all'autonomia provinciale operata con l'art. 20 del decreto-legge (così come modificato dal provvedimento di conversione): il fondamentale valore della salute, costituzionalmente garantito, determina *ex se* l'esigenza di inerenti predisposizioni di salvaguardia, a fronte di inerzie, quali che ne siano le ragioni, incidenti sulla necessaria agibilità. Tant'è che la Corte, per l'enunciato valore racchiuso nell'art. 32 Cost., ha ravvisato doversi assentire, pur in presenza di autonomie speciali, anche a razionali misure sostitutive (sent. n. 294 del 1986).

4. — La Provincia autonoma di Bolzano muove censura nei confronti dell'art. 23 del decreto-legge n. 282 (così come sostituito dall'art. 2 della legge di conversione), recante salvezza per gli effetti prodotti sulla base di un precedente decreto-legge non convertito (n. 104/1986).

Le norme contenute nella disciplina decaduta corrispondono a quelle di cui all'odierno esame, cosicchè l'impugnativa deve ritenersi assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e terzo comma; 16; 18 (primo e terzo comma); 20; 23 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), così come convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe, in relazione agli artt. 2, 8, nn. 1 e 21; 9, n. 10; 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1080

N. 746

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto ordinario - Marche - Sanità pubblica - Centri abitati - Uso dei fitofarmaci - Divieto - Non fondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 29 luglio 1986 e riapprovata il 2 dicembre 1986, avente ad oggetto: «Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 20 dicembre 1986, depositato in cancelleria il 30 dicembre 1986 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'Avvocato dello Stato Sergio Laporta e degli avvocati Alberto Predieri e Gabriele Galvani;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 20 dicembre 86 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Marche approvata il 29 luglio 86 e riapprovata senza modificazioni il 2 dicembre 1986 («Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati»), affermandone il contrasto con l'art. 117 Cost.

2. — Ad avviso del Governo la disciplina regionale risulterebbe lesiva della competenza legislativa riservata allo Stato, *ex art. 6, lett. c)*, della legge 23 dicembre 78 n. 833, in materia di commercializzazione, e connesso impiego, dei presidi sanitari e dei prodotti assimilati.

Già in base alla disciplina previgente all'emanazione della l. n. 833 del 1978, sostiene l'Avvocatura, erano sottoposti ad autorizzazione la produzione ed il commercio dei presidi medico-chirurgici nonché degli altri prodotti (fra i quali insetticidi e disinfestanti) inclusi nell'elenco allegato al R.D. 6 dicembre 1928 n. 3112 e succ. modif. La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale avrebbe poi mantenuto l'identico criterio all'art. 6 lett. c), la cui portata trova integrazione nella successiva lett. i) della norma, riservando in pari tempo allo Stato le funzioni amministrative in materia, da ritenere estese agli antiparassitari e fitofarmaci, non solo con riguardo all'ampia locuzione normativa (riferita genericamente ai presidi sanitari ed ai «prodotti assimilati anche per uso veterinario»), ma anche con riguardo ai precedenti legislativi prima richiamati.

3. — Prosegue il ricorrente affermando che, pur apparendo testualmente limitata al «commercio» di siffatti prodotti, la riserva di competenza a favore dello Stato non potrebbe non comprendere la fase dell'impiego od utilizzazione dei fitofarmaci, rappresentando — questa — il naturale e logico sbocco di quella precedente, preordinata all'acquisizione del bene da parte del consumatore finale. In tal senso indurrebbe l'argomento fornito — sul piano dell'interpretazione sistematica — dal significativo accostamento tra «commercio» ed «impiego» figurante nel già citato art. 6, lett. i), della legge n. 833 del 1978: il che autorizzerebbe, in presenza d'una identica *ratio legis*, a ritenere che nel caso in esame — di cui alla lettera c) della stessa norma — il legislatore *minus dixit quam voluit*.

In conclusione, la legge impugnata, proponendosi in via di principio il divieto d'uso dei fitofarmaci e demandando all'Autorità comunale la possibilità di derogarvi con determinazione delle modalità e dei limiti d'impiego dei prodotti, risulterebbe lesiva della sfera d'attribuzioni statali in quanto ogni limitazione all'uso del prodotto verrebbe a confliggere con le valutazioni che in proposito i competenti organi dello Stato dovessero adottare, in ipotesi anche nel senso dell'assoluto divieto.

4. — Si è costituita in giudizio la Regione Marche rilevando in primo luogo che, ai sensi dell'art. 27, primo comma lett. c) d.P.R. n. 616 del 1977, appartiene alla competenza regionale la salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro. La legge in esame è stata quindi approvata in forza di detta competenza, funzionalmente collegata a quelle, nelle stesse materie, indicate dagli artt. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 1 del d.P.R. n. 11 del 1972.

La difesa della Regione osserva inoltre che la lettura dell'art. 6 della l. n. 833 del 1978, sulla quale il Governo fonda le sue censure, è contraddetta dallo stesso tenore letterale della norma che, nella sua analiticità, ben distingue le funzioni concernenti il commercio da quelle concernenti l'impiego: mentre all'art. 6 lett. c) si parla di solo commercio, nella successiva lett. i) si parla di commercio ed impiego, così come nella lett. e), e nel seguente art. 7 lett. e). Se quindi il legislatore ha usato specificamente tali termini non vi è margine interpretativo per sostenere che una norma relativa alla produzione ed al commercio di un prodotto ne disciplini anche necessariamente l'utilizzazione e l'impiego.

In prossimità dell'udienza la Regione Marche ha depositato una memoria integrativa con la quale illustra ulteriormente le ragioni a difesa della legge impugnata ed insiste per il rigetto del ricorso del Governo.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio di questa Corte investe la legge della Regione Marche approvata il 29 luglio 1986 e riapprovata il 2 dicembre 1986, avente per oggetto il divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente denuncia la violazione dell'art. 117 Cost. sostenendo che il divieto d'uso dei «fitofarmaci che vengono impiegati per prevenire i danni causati alle specie vegetali da insetti o altri parassiti» (art. 1 della legge impugnata) costituirebbe una lesione della competenza legislativa riservata allo Stato in materia di commercializzazione e connesso impiego dei presidi sanitari e dei prodotti assimilati (art. 6, lett. c, l. 23 dicembre 1978, n. 833).

2. — La questione non è fondata.

L'Avvocatura dello Stato afferma nel ricorso che «la citata disposizione della legge n. 833 del 1978, certamente riferita anche ai fitofarmaci, pur apparendo testualmente limitata al «commercio», non potrebbe «non comprendere la fase dell'impiego od utilizzazione» dei prodotti, «rappresentando — questa — il naturale e logico sbocco di quella precedente, preordinata all'acquisizione del bene da parte del consumatore finale». Tale interpretazione — sempre secondo l'Avvocatura — sarebbe confortata dalla lettura della successiva lett. i) dell'art. 6, dove, in presenza di un'identica *ratio legis*, il termine «impiego» è espressamente collegato a quello di «commercio».

Ne conseguirebbe un attentato alla sfera d'attribuzioni statali giacché se è lo Stato competente ad autorizzare produzione, commercio e impiego dei fitofarmaci, la Regione Marche non potrebbe con la legge denunciata disporre «in via di principio» il divieto d'uso demandando eventuali deroghe, con determinate modalità e limiti, all'autorità comunale.

La difesa della Regione contesta la tesi dell'Avvocatura affermando fra l'altro che proprio dal confronto fra la lett. c) e la lett. i) del citato art. 6 apparirebbe arbitraria l'estensione della competenza in ordine alla produzione ed al commercio dei fitofarmaci anche all'impiego degli stessi. In buona sostanza mentre la Presidenza del Consiglio ritiene che nel caso in esame il legislatore *minus dixit quam voluit*, la Regione si attiene al brocardo *lex ubi voluit dixit*.

3. — Non è però questo il punto da chiarire. Invero, prescindendo del tutto dal significato da attribuire al confronto fra la formulazione della lett. c) con quella della lettera i) della norma in esame, valutata, come si è visto, in modo *antitetico* dalle parti, sembra difficile sostenere che, proprio da un punto di vista logico-sistematico, la riserva di competenza per il commercio di un determinato prodotto non comprenda anche la fase dell'impiego o dell'uso dello stesso.

Ciò significa che se una norma di legge riserva allo Stato il potere di disporre circa la produzione e il commercio dei fitofarmaci, di guisa che i fitofarmaci che si trovano in vendita lo sono in quanto autorizzati dall'autorità statale, non è pensabile che la Regione possa con propria normativa vietare in via generale l'impiego degli stessi.

Ma se in proposito può essere sostanzialmente condivisa la tesi dell'Avvocatura, va immediatamente rilevato che l'*argomentazione* regge solo basandosi su un equivoco, che ne svela l'inconsistenza ai fini perseguiti dal ricorso. Si afferma infatti nell'atto di impugnazione che la legge della Regione Marche si proporrebbe il divieto d'uso dei fitofarmaci in via di principio; tale affermazione non è esatta perché come risulta chiaramente dal titolo e dal testo dell'art. 1 della legge, il divieto riguarda esclusivamente le «aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti».

Si è quindi in presenza di una norma di oggetto circoscritto, con una specifica finalità: quella di tutelare la popolazione ed in particolare i bambini che frequentano le aree a verde pubblico dal pericolo costituito dalle sostanze tossiche contenute nei fitofarmaci con cui si irrorano i vegetali per difenderli dall'attacco degli insetti o di altri parassiti (come risulta dai lavori preparatori), finalità del resto meritevole di più che positivo apprezzamento.

4. — Una norma siffatta non contrasta con la disciplina generale dei prodotti fra i quali sono compresi i fitofarmaci, disciplina cui si è richiamata la Presidenza del Consiglio quale unico parametro della questione sollevata.

Esattamente ha dedotto la difesa della Regione Marche che la legge impugnata per la sua natura, i suoi limiti, le finalità, trova il suo fondamento nella competenza attribuita alla Regione dall'art. 27 comma primo lett. c) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (salvaguardia della salubrità dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro).

5. — Non si può infatti dubitare che le aree pubbliche o aperte al pubblico dei centri abitati, ed in particolare il «verde» in esse esistente, siano «ambienti di vita» la cui salubrità igiene e sicurezza restano affidate in forza della citata norma del d.P.R. 616 alla competenza della Regione. *Ad abundantiam* si potrebbe osservare che tale competenza nel caso in discussione è assicurata anche dalla lett. d) del medesimo art. 27 primo comma («igiene degli insediamenti urbani e delle collettività»), essendo, con ogni evidenza, i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici compresi nella locuzione «insediamenti urbani».

Va infine ricordato che, secondo una concorde dottrina e giurisprudenza la competenza regionale nella materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» così come viene definita dal capo IV del citato d.P.R. n. 616 del 1977 può essere esercitata sia con l'emanazione di leggi e regolamenti per disporre criteri di comportamento sia con l'adozione di misure ritenute idonee ad evitare pregiudizi alla salubrità, all'igiene, alla sicurezza.

Non sussiste pertanto nella legge regionale *de qua* la denunciata violazione dell'art. 117 Cost. ed il ricorso deve essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche approvata il 29 luglio 1986 e riapprovata il 2 dicembre 1986 («Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati») sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1081

N. 747

Sentenza 20-30 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Istruzione pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Istruzione universitaria - Determinazione di un contingente di personale da trasferire alla regione e non sottoposto al preventivo giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati e dei ricercatori universitari - Dissenso formale - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento dei propri uffici in mancanza di idonea intesa con la regione stessa - Non spettanza allo Stato - Annullamento *in parte qua* dei decreti impugnati.

(Decreti 30 luglio 1986 e 16 febbraio 1987 del Ministro della pubblica istruzione nelle parti che si riferiscono alla regione Friuli-Venezia Giulia).

(Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con n. 2 ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia notificati rispettivamente il 10 ottobre 1986 e il 14 maggio 1987, depositati in Cancelleria il 22 ottobre 1986 e il 21 maggio 1987 ed iscritti al n. 43 del registro ricorsi 1986 e al n. 10 del registro ricorsi 1987, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto 30 luglio 1986, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione, d'intesa con «le Amministrazioni interessate», ha determinato il contingente di

personale — n. 18 docenti — da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in supposta applicazione dell'art. 120 d.P.R. 11.7.1980, n. 382 e del decreto 16 febbraio 1987, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con «le Amministrazioni interessate», ha determinato, a modifica del precedente d.m. 30.7.1986, in 19 docenti (invece che in 18), il contingente di personale da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in supposta applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11.7.1980 n. 382;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 10 ottobre 1986, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 30 luglio 1986 con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha determinato il contingente di personale — n. 18 docenti — da trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (concernente il riordinamento della docenza universitaria). Il detto decreto era stato trasmesso alla ricorrente con lettera ministeriale pervenuta il 12 agosto 1986, con la quale si invitava la Regione agli ulteriori adempimenti previsti dalla citata norma del d.P.R. n. 382 del 1980.

La ricorrente premette, in punto di fatto, quanto segue.

Con lettera in data 24 giugno 1986, il Ministero della Pubblica Istruzione inviò al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia uno schema di decreto — da emanarsi (sempre ai sensi del citato art. 120 del d.P.R. n. 382/80) d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con i responsabili delle Amministrazioni interessate — con il quale venivano determinati i contingenti di personale relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione, da parte di coloro che non avevano superato o che non avevano inteso sottoporsi al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati e dei ricercatori universitari. Il contingente previsto per la Regione Friuli-Venezia Giulia era di 18 unità.

In ottemperanza all'invito — contenuto nella lettera ministeriale — a far pervenire il proprio avviso in merito al provvedimento, la ricorrente, con telegramma del 10 luglio 1986, comunicò il proprio dissenso sulla prevista assegnazione dei 18 docenti.

Successivamente, pervenne al Presidente della Regione una lettera in data 29 luglio 1986 della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica —, diretta anche al Ministero della Pubblica Istruzione, con la quale si esprimeva l'avviso che quest'ultimo valutasse «l'opportunità di procedere ugualmente all'emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 120 del d.P.R. n. 382/80 nonostante manchi il requisito dell'intesa con l'Amministrazione interessata». Ciò sulla base della considerazione che il decreto *de quo* costituisse «un atto interno al procedimento con funzione meramente ricognitiva» e che il citato art. 120 non lasciasse, in quella fase procedimentale, «alcuno spazio ad apprezzamenti discrezionali delle Amministrazioni interessate dal procedimento», le quali avrebbero potuto esprimere le proprie valutazioni nella fase successiva di valutazione della preparazione professionale dei candidati.

Adeguandosi al suggerimento della Presidenza del Consiglio, il Ministero della Pubblica Istruzione emanava il provvedimento impugnato, asseritamente «d'intesa con le Amministrazioni interessate».

Tutto ciò premesso, la ricorrente rileva che il decreto, emanato senza previa intesa con la Regione, anzi con il suo formale dissenso, è manifestamente lesivo della sfera di competenza che ad essa è attribuita, in materia di ordinamento dei propri uffici, dall'art. 4, n. 1, dello statuto speciale. Inoltre, conclude la Regione, nel sistema prefigurato dagli artt. 67 e 68 dello statuto stesso non vi è spazio per recepire trasferimenti d'imperio.

2. — Con ricorso, sostanzialmente identico al precedente, notificato il 14 maggio 1987, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato anche il successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16 febbraio 1987 (trasmesso alla ricorrente con lettera pervenuta il 20 marzo 1987), con il quale alcuni contingenti di personale determinati con il decreto del 30 luglio 1986 sono stati modificati: in particolare, il contingente destinato alla Regione Friuli-Venezia Giulia è stato aumentato da 18 a 19 docenti.

Rileva la ricorrente che anche nel secondo decreto si afferma, inesattamente, che esso viene emanato «d'intesa con le Amministrazioni interessate», mentre ad essa in questo caso non è stata nemmeno rivolta alcuna richiesta di intesa, essendosi evidentemente ritenuto esaustivo il precedente interpello, al quale la Regione aveva risposto con un netto dissenso.

Pertanto, conclude la ricorrente, anche il nuovo decreto è manifestamente lesivo della competenza ad essa attribuita dall'art. 4, n. 1, dello statuto speciale.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in entrambi i giudizi, con atti sostanzialmente identici.

Con espressa riserva di tornare, nelle ulteriori difese, sulle questioni della idoneità ed efficacia della manifestazione di dissenso della Regione e della deducibilità, nel presente giudizio, del vizio di procedimento che fosse in concreto configurabile, l'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perchè rivolto contro atto a carattere programmatico, inidoneo di per sé a dar luogo alla lamentata invasione delle competenze regionali.

Che il decreto in questione abbia carattere programmatico si desume, ad avviso dell'Avvocatura, dal quarto comma dell'art. 120 del d.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7 del d.l. 28 febbraio 1986, n. 49 (convertito in legge 18 aprile 1986, n. 120), che richiedono un previo giudizio positivo demandato ad appositi organi straordinari delle Amministrazioni interessate, ai fini del passaggio del personale.

Ne consegue che l'atto impugnato non è da solo idoneo a dar luogo al lamentato trasferimento d'imperio di personale, nè incide sulle competenze relative all'ordinamento degli uffici della Regione, dal momento che attraverso il previo giudizio di coerenza resta assicurato alla ricorrente di valutare concretamente la vicenda alla stregua dei propri criteri organizzatori.

Infine, sostiene l'Avvocatura, andrebbe escluso che il Ministro abbia manifestato, con l'atto in questione (dovuto per legge), la intenzione di invadere la sfera di competenza regionale, dovendo, invece, convenirsi che il decreto è stato adottato nell'ambito e per la realizzazione del riordinamento della docenza universitaria: ciò varrebbe a negare anche la fondatezza nel merito dei ricorsi regionali.

Considerato in diritto

1. — I due conflitti sollevati nei confronti dello Stato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione ai decreti del Ministro della Pubblica Istruzione del 30 luglio 1986 e 16 febbraio 1987, hanno natura e contenuto identici. I giudizi possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Questa Corte è chiamata a decidere se spetti allo Stato, mediante decreti del Ministro della Pubblica Istruzione, determinare i contingenti relativi al passaggio di personale universitario alla Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in mancanza di intesa con la Regione stessa, ed anzi in presenza di un suo formale dissenso. La ricorrente censura il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 luglio 1986, comprendente l'assegnazione di 18 unità del personale sopra indicato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato nonostante che questa avesse comunicato il proprio parere contrario con telegramma del 10 luglio 1986. Lamenta ancora la Regione che il successivo decreto 16 febbraio 1987, col quale il contingente assegnatole veniva elevato da 18 a 19 unità, sia stato emanato senza alcuna richiesta di parere.

La Regione sostiene che i decreti sopra citati sarebbero manifestamente lesivi della propria sfera di competenza che, in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico ed economico del personale, è primaria ed esclusiva ai sensi dell'art. 4 n. 1 dello statuto speciale; vi sarebbe inoltre una violazione degli artt. 67 e 68 dello statuto stesso, che non consentirebbero in alcun modo trasferimenti d'imperio.

3. — Prima di valutare nel merito le questioni prospettate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, è d'uopo esaminare la eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'Avvocatura dello Stato sostiene che i decreti impugnati, in quanto prefigurano «la pianta dei passaggi effettuabili per ciascuna Amministrazione sulla base anche delle preferenze espresse dagli aspiranti», sarebbero atti «a contenuto programmatico», cui deve seguire per l'effettivo passaggio il giudizio positivo di «coerenza», demandato alle apposite commissioni previste dal quarto comma dell'art. 120 del d.P.R. citato; ne risulterebbe — secondo l'Avvocatura — che gli atti in questione non sarebbero idonei a provocare il «lamentato trasferimento d'imperio di personale», nè inciderebbero sulle competenze relative all'ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti di cui all'art. 4 n. 1 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La tesi dell'Avvocatura non può essere condivisa. Questa Corte ha più volte affermato che, affinché sia possibile un conflitto attuale di attribuzione fra Stato e regione, è sufficiente qualsiasi comportamento dello Stato o di una regione «che possa configurare un atto invasivo dell'altrui sfera di competenza o tale da menomare la possibilità di esercizio di altrui potestà» può pertanto essere oggetto di conflitto anche un atto che non invada direttamente la sfera del ricorrente, purchè esso «consista in una chiara manifestazione di volontà in ordine all'affermazione della propria competenza» (vedi sentt. n. 120 del 1979, n. 123 del 1980, n. 187 del 1984).

Ora, non può esservi dubbio che i due decreti impugnati, seppure non concludono il procedimento che dà luogo al trasferimento del personale universitario di cui all'art. 120 del d.P.R. n. 382/80, determinano di per sé i contingenti attribuiti alle diverse amministrazioni: nella fase successiva ha luogo soltanto il giudizio di coerenza sui singoli candidati, ai sensi del quarto comma del predetto art. 120 e dell'art. 7 del d.l. 28/2/1986 n. 49 convertito in l. 18/4/1986, n. 120, ma il passaggio del «contingente» non è più in discussione. Ne consegue che, essendo i ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia diretti contro atti statali potenzialmente idonei ad invadere la sua sfera di competenza, l'eccezione dell'Avvocatura va disattesa.

4. — Nel merito le censure della ricorrente sono fondate. È pacifico che il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato sia il decreto 30/7/1986 come il successivo 16/2/87, con i quali vengono determinati i contingenti relativi al passaggio di personale universitario ad altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.P.R. n. 382, senza l'intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia, compresa fra le amministrazioni assegnatarie. In ordine al primo decreto, che determina per la Regione anzidetta un contingente di 18 persone, il Ministero della Pubblica Istruzione aveva chiesto al Presidente della Regione di esprimere il proprio avviso (a mezzo telegramma ed entro dieci giorni), ed in termini era stato espresso parere contrario; tale parere è stato non solo disatteso, ma addirittura ribaltato, giacché l'ultimo comma del preambolo del decreto recita testualmente: «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni interessate». Tale formula è ripetuta nel secondo decreto che, per quanto riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, modifica il contingente da 18 a 19 unità, mentre, questa volta, la Regione non è stata nemmeno interpellata.

Ora, pur non volendosi affrontare la problematica relativa alla figura dell'«intesa», va comunque tenuto per fermo che essa costituisce una partecipazione alla determinazione del contenuto di un atto; vale a dire, l'ente o l'organo che deve esprimere il proprio consenso affinché l'intesa intervenga è titolare di un potere di codeterminazione e quindi di partecipazione effettiva all'esercizio di una determinata competenza. Ciò è tanto più vero nel caso in esame: non soltanto l'intesa con «i responsabili delle amministrazioni interessate» è richiesta dall'art. 120, terzo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, ma, per quanto riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, essa appare come la condizione necessaria per salvaguardare nella misura minima irrinunciabile la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto (art. 4 n. 1 dello statuto speciale), competenza che altrimenti verrebbe ad essere del tutto vanificata.

5. — Peraltro questa Corte si è più volte pronunciata in materia di intese e in genere di raccordi fra Stato e regioni, nel senso che l'intesa o l'intervento costituiscono un «meccanismo costituzionale di collaborazione fra Stato e Regione che non può essere eluso quando è espressamente previsto. La sua inosservanza comporta l'annullamento del provvedimento viziato» (sent. n. 39 del 1984); tale inosservanza «può essere fatta valere come lesione delle dette competenze mediante il conflitto di attribuzione, indipendentemente dalla circostanza che, dal punto di vista morfologico o strutturale, l'inosservanza stessa si configuri anche come vizio del procedimento» (sent. n. 206 del 1985); e ancora: il conflitto di attribuzione «è ammissibile non soltanto se ricorra l'invasione di competenza ma anche quando, come nella specie, l'ordinamento richieda la collaborazione di una pluralità di enti e, per contro, uno di essi provveda autonomamente, senza tener conto della potestà altrui» (sent. n. 286 del 1985).

Sussiste dunque da parte dello Stato una violazione della competenza regionale costituzionalmente garantita, tanto più rilevabile in quanto — come è stato detto — i decreti statali incidono nella sfera di attribuzioni della Regione, in una materia nella quale essa gode di una competenza esclusiva che, riducendosi attraverso l'intesa ad una forma di codeterminazione, già viene ad essere limitata e compressa.

6. — Accertata la violazione dell'art. 4 n. 1 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è superfluo esaminare il riferimento agli artt. 67 e 68 dello statuto stesso, che può considerarsi assorbito.

7. — Da ultimo sembra opportuno esaminare il comportamento della Regione Friuli-Venezia Giulia, da un lato, e dell'Amministrazione statale dall'altro, sotto il profilo di quel dovere di collaborazione cui Stato e regione devono attenersi, in base al principio di «leale cooperazione» (sentt. nn. 359 del 1985 e 151 del 1986). La Regione non può certo andare immune da critiche, per essersi limitata a manifestare un parere contrario globale e immotivato sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione. Ma ben più censurabile appare la condotta del Ministero anzidetto: alla Regione è stato chiesto di «far pervenire il proprio avviso a mezzo telegramma» in ordine allo schema del primo decreto, con l'avvertenza che se l'avviso non fosse pervenuto entro dieci giorni, il silenzio sarebbe stato considerato come assenso. Ricevuto il parere contrario, il Ministero non ha chiesto alla Regione di motivarlo o di riesaminarlo, né ha esperito alcun tentativo di accordo; è passato oltre, dando per avvenuta nel testo del decreto quell'intesa che era stata espressamente negata. Il successivo decreto di modifica è stato poi emanato con la prescritta formula «d'intesa», omettendo perfino di interpellare o avvertire la Regione.

In conclusione, tutta la vicenda in esame è stata certamente condotta discostandosi dal principio di leale cooperazione; ma la responsabilità di ciò non può non attribuirsi esclusivamente, o almeno prevalentemente, allo Stato.

8. — I ricorsi vanno pertanto accolti, e di conseguenza i decreti impugnati devono essere annullati in *parte qua*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara che non spetta allo Stato determinare il contingente relativo al passaggio effettuabile per la Regione Friuli-Venezia Giulia del personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 in mancanza di intesa con la Regione stessa;

annulla conseguentemente i decreti 30 luglio 1986 e 16 febbraio 1987 del Ministro della Pubblica Istruzione di cui in epigrafe, nelle parti che si riferiscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1082

N. 748

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stato civile - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - Competenza del tribunale per i minorenni «nel caso di minori» - Questione già dichiarata infondata (sent. n. 193/87) - Manifesta infondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 68).

(Cost., artt. 3, 24 e 102).

Stato civile - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Procedimento in camera di consiglio - Difetto del contraddittorio - Inosservanza della garanzia del diritto di difesa - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318, art. 38, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore Gallo, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) e dell'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disciplina per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1987 dalla Corte di appello di Bologna, Sezione per i minorenni, nel procedimento civile vertente tra Ceccaroni Pier Luigi e Zoli Antonella, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 20 maggio 1987, ha sollevato:

a) in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui — ulteriormente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile — demanda alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità «in caso di minori»;

b) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 38, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui stabilisce che sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità il tribunale per i minorenni «provvede in camera di consiglio»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la prima questione venga dichiarata manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987, e la seconda venga dichiarata non fondata;

Considerato che, quanto alla prima questione, essa è stata effettivamente già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987, nonché manifestamente infondata con ordinanze n. 394 e n. 395 del 1987, e che nell'ordinanza in esame non si rinvencono argomenti diversi da quelli già esaminati in tali occasioni da questa Corte;

che, quanto alla seconda questione, con sentenza n. 202 del 1975 la Corte ha precisato che «l'ordinamento conosce vari casi di provvedimenti decisori adottati in camera di consiglio, in cui la procedura è disposta anche in presenza di elementi della giurisdizione contenziosa. Basti qui ricordare, oltre ad alcune fasi del procedimento di separazione personale dei coniugi, l'interdizione, l'inabilitazione, l'assenza e la dichiarazione di morte presunta. L'adozione di tale procedimento nei casi suddetti risponde a criteri di politica legislativa, inerenti alla valutazione che il legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed all'opportunità di adottare determinate forme processuali. Questa scelta è discrezionale ed è indubbiamente esente da sindacato in questa sede, poiché, mentre, come questa Corte ha espressamente affermato con la sentenza n. 122 del 1966, il procedimento in camera di consiglio non è, di per sé, contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema della scelta concreta del procedimento da adottare è problema di politica processuale, il cui esame sfugge alla competenza della Corte (sentenza n. 142 del 1970) nei limiti in cui, ovviamente, non si risolve nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza»;

che, d'altra parte, nella stessa decisione si è affermato che «l'inosservanza del diritto di difesa non preclude la possibilità che la relativa disciplina si conformi alle speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti (per tutte v. sentenza n. 46 del 1957)»;

e che, nel procedimento specificamente previsto dagli artt. 269 e seguenti del codice civile per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, la difesa è pienamente garantita non solo per ciò che riguarda l'instaurazione del contraddittorio (artt. 274 e 276), ma anche con riferimento all'esperibilità di «ogni mezzo» di prova (art. 269, secondo comma), il che rende possibile, diversamente da quanto sostenuto dal giudice *a quo*, ogni opportuna «integrazione del materiale probatorio in funzione delle domande *hinc et inde* spiegate», così da far escludere la temuta riduzione delle «modalità di esplicazione del diritto di difesa se rapportate a quelle vigenti nell'ordinario processo di cognizione contenzioso»;

che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza del 20 maggio 1987;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.38, terzo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disciplina per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con la stessa ordinanza del 20 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1083

N. 749

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'ente regionale di sviluppo agricolo del Molise - Inquadramento nei livelli funzionali - Decorrenza, per l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico, fissata in epoca posteriore a quella prevista per gli altri dipendenti regionali - Riserva di legge regionale per l'uniformità di trattamento tra gli enti - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Molise 9 novembre 1977, n. 40, art. 21).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40 («Norme per l'organizzazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise»), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1981 dal T.A.R. per il Molise, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il TAR per il Molise, nel corso del giudizio promosso da Angelo Caccavaio, dipendente dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise, per l'annullamento della deliberazione del Commissario straordinario di questo Ente, con la quale era stato inquadrato nel livello funzionale di concetto con la qualifica di istruttore a decorrere dal 1° settembre 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., dell'art. 21 della legge regionale del Molise 9 novembre 1977, n. 40, nella parte in cui fissa per l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo una decorrenza (1 settembre 1976) posteriore a quella (1 aprile 1972) fissata per la generalità dei dipendenti della Regione;

che, in particolare, la disposizione impugnata, ad avviso del giudice *a quo*, violerebbe il canone di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost., in quanto opera, ai fini della decorrenza dell'inquadramento, una ingiustificata discriminazione tra i dipendenti dell'Ente di sviluppo ed i dipendenti della Regione;

che la medesima disposizione violerebbe l'art. 97, primo comma, Cost. perché, nel valutare in modo differenziato il servizio di ruolo e quello non di ruolo in un sistema in cui la progressione economica dipende esclusivamente dall'anzianità e nel discriminare, così, due categorie di impiegati addetti ugualmente a compiti propri della Regione benché in diverse strutture organizzative, non garantisce il buon andamento dell'amministrazione; che nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti né ha spiegato intervento la Regione Molise.

Considerato che la legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 («Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale»), all'art. 87, comma sesto, fissa la decorrenza agli effetti giuridici dell'inquadramento del personale regionale «al 1° aprile 1972 o alla data posteriore in cui il personale ha iniziato il servizio presso la Regione»;

che tale disposizione riguarda sia il personale dello Stato trasferito alla Regione in base ai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sia il personale comandato dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti pubblici a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, o comunque in servizio presso la Regione, sia quello già dipendente dall'I.N.A.P.L.I. trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della legge;

che le funzioni esercitate dagli Enti di sviluppo agricolo sono state trasferite alle Regioni con la legge 30 aprile 1976, n. 386 («Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo»), mentre l'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ha trasferito alle regioni le sole funzioni amministrative, «comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato» sugli enti di sviluppo operanti in ambito regionale;

che pertanto, essendosi realizzato il trasferimento delle funzioni dell'Ente alle Regioni soltanto con la legge n. 386 del 1976 — che all'art. 5, lett. e), riserva al legislatore regionale la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli Enti di sviluppo agricolo, «in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi» — l'attribuzione ai dipendenti dell'E.R.S.A.M. dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti della regione — disposto dalla norma censurata con decorrenza 1° settembre 1976 — non avrebbe potuto avere una decorrenza anteriore;

che pertanto la questione sollevata appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40, («Norme per l'organizzazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise») in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 750

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Personale precario non docente delle università - Inserimento in ruolo con la categoria di impiego non di ruolo di assunzione - Criteri - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(Legge 25 ottobre 1977, n. 808, art. 11, secondo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 («Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie») promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna — Sede di Parma — sui ricorsi riuniti proposti da Bandini Daniela contro l'Università degli Studi di Parma, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 dell'anno 1980;

Visti l'atto di costituzione di Bandini Daniela nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto da una dipendente contro il provvedimento del Rettore della Università di Parma del 31 ottobre 1978 relativo al suo inquadramento nella carriera esecutiva amministrativa del personale non docente dell'Università, ai sensi dell'art. 11 della legge 25 ottobre 1977 n. 808, il TAR per l'Emilia Romagna - Sez. di Parma, con ordinanza emessa il 20 maggio 1980, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 11, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la norma denunciata — la quale, relativamente al personale precario non docente in servizio alla data del 1º gennaio 1977 presso le Università «che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a 18 mesi nell'ultimo triennio» prevede che «l'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto» — non riserverebbe lo stesso trattamento ad ipotesi sostanzialmente identiche quali, «da una parte, l'assunzione in un impiego non di ruolo non preceduta da esperienze lavorative alle dipendenze dello stesso ente e, dall'altra, l'assunzione di un identico impiego in via del tutto svincolata (e, nella specie, mediante pubblico concorso) da un impiego precedente, con conseguente cessazione di quest'ultimo»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando la infondatezza della dedotta questione perché il riferimento fatto dalla norma denunciata alla categoria di originaria assunzione va collegato con il requisito temporale della prestazione di servizio, anche non continuativo, per almeno diciotto mesi «nell'ultimo triennio», onde è possibile prescindere dall'originaria assunzione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente faccia valere, ai fini dell'inquadramento, un servizio continuativo di almeno diciotto mesi in categoria superiore a quella nella quale abbia, in ipotesi, prestato precedentemente altro servizio non di ruolo;

che si è costituita nel presente giudizio la parte ricorrente nel procedimento *a quo*, con memoria tardivamente presentata.

Considerato che la norma impugnata non esclude che, in caso di più assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi «originaria» anche l'assunzione conseguita successivamente per una qualifica superiore a quella della prima assunzione, purché sussista il presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per un periodo autosufficiente e cioè per 18 mesi, anche non continuativi;

che il giudice *a quo* non ha motivato, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale in relazione al caso concreto che, ove sussista il presupposto su indicato, può essere definito indipendentemente da detta questione in base alla previsione della norma come in precedenza enunciata;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della l. 25 ottobre 1977, n. 808 («Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università»), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal T.A.R. dell'Emilia Romagna - Sez. di Parma - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1085

N. 751

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Elezione e proclamazione degli eletti negli organi collegiali della scuola - Modalità e svolgimento delle operazioni - Necessità di ulteriore giudizio sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, art. 24).

(Cost., artt. 76 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 («Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica»), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Ambrosi De Magistris Renato ed altro contro la Commissione Elettorale Scolastica Provinciale ed altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980, il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, che ha istituito e riordinato gli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in riferimento agli artt. 76 e 97 Cost.;

che il giudice rimettente dubita della legittimità della norma denunciata perché essa, nella parte in cui conferisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di stabilire con propria ordinanza «le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi», si porrebbe in contrasto (in violazione dell'art. 76 Cost.) con la legge 30 luglio 1973 n. 477 (art. 8, ottavo comma) che ha delegato il Governo a fissare le «modalità di elezione» del consiglio scolastico provinciale (oltreché degli altri organi collegiali disciplinati dalla stessa legge di delega), così disponendo che tutta la disciplina della elezione degli organi in parola fosse dettata dal legislatore delegato direttamente, e non per il tramite di una successiva ordinanza ministeriale;

che, inoltre, il giudice rimettente, nel constatare che la norma delegata attribuisce all'autorità amministrativa la facoltà di scegliere «tra i vari sistemi che, pur restando nell'ambito della proporzionalità, possono essere adottati in materia elettorale», sostiene che ciò consentirebbe all'autorità amministrativa di mutare di volta in volta il sistema adottato, così ravvisando un contrasto con il principio del buon funzionamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.);

che ad avviso del giudice *a quo* la questione sarebbe anche rilevante perché, se si ravvisasse la illegittimità della norma denunciata, l'art. 37 della ordinanza ministeriale 25 novembre 1976, che in concreto ha determinato il sistema elettorale per la elezione del consiglio scolastico provinciale (sistema proporzionale c.d. delle divisioni successive o di Hondt), verrebbe privato della fonte attributiva del potere, con evidenti conseguenze nel giudizio principale in senso favorevole ai ricorrenti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sotto l'assorbente profilo che — una volta che con legge o con atto avente forza di legge sia regolata la composizione dell'organo collegiale — la disciplina del procedimento elettorale per la scelta dei componenti può essere data con atto di natura regolamentare, costituendo la disciplina della organizzazione dei pubblici uffici, in cui è compresa quella per la elezione dei componenti degli organi, materia di riserva «relativa» di legge.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* ha omissso di chiarire, ai fini del giudizio sulla rilevanza della questione, che deve essere formulato in concreto, se, mutandosi il sistema elettorale prescelto, diversa sarebbe stata la assegnazione dei seggi alle liste concorrenti e la proclamazione degli eletti, e ciò in relazione all'interesse sostanziale dei ricorrenti;

che occorre, pertanto, restituire gli atti al giudice *a quo* ai fini della formulazione del giudizio sulla rilevanza della questione nei sensi anzidetti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina che gli atti siano restituiti al giudice a quo per un ulteriore giudizio sulla rilevanza delle questioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 752

*Ordinanza 20-30 giugno 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali per malattia dovuti dai dipendenti degli enti locali - Prelievo superiore a quello subito da altri dipendenti pubblici e privati a fronte di prestazioni identiche da parte del Servizio sanitario nazionale - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 28, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; d.-l. 8 luglio 1974, n. 264, art. 4, primo comma, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 384; legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, sesto comma; legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 6).****(Cost. artt. 3, 23, 53 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 («Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, dell'art. 4, primo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264 («Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria»), convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, dell'art. 14, sesto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)») e dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 («Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia») promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Pretore di Ventimiglia nel procedimento civile vertente tra Viale Lorenzo ed altri e il Comune di Ventimiglia ed altra, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal T.A.R. della Liguria sul ricorso proposto da Federghini Luigi ed altri contro il Comune di La Spezia ed altri, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Latini Mario e l'E.N.P.D.E.P. ed altro, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Viale Lorenzo ed altri e di Latini Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Ventimiglia, con ordinanza emessa il 26 aprile 1982 nel corso del procedimento civile vertente tra Viale Lorenzo ed altri e il Comune di Ventimiglia ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 («Provvedimenti

straordinari per la ripresa economica») convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e dell'art. 4, 1° comma del Decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 («Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria»), convertito, senza modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono un prelievo contributivo a carico dei dipendenti degli enti locali in misura maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori dipendenti, a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie necessariamente identiche per effetto dell'unificazione dei livelli di prestazione, disposta dagli artt. 3 e 57 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, (R.O. n. 383 del 1982);

che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 nel corso del giudizio su ricorso promosso da Federghini Luigi ed altri contro il Comune di La Spezia ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 («Provvedimenti straordinari per la ripresa economica») convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e dell'art. 4, 1° comma del Decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 («Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria»), convertito, senza modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nonché dell'art. 14, sesto comma della legge 26 aprile 1982 n. 181 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e legge finanziaria 1982»), che disciplinano l'ammontare del contributo previdenziale per malattia (e delle aliquote aggiuntive) dei dipendenti degli enti locali, nella parte in cui operano un prelievo contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri dipendenti pubblici e privati, a fronte di prestazioni assolutamente identiche erogate dal Servizio Sanitario nazionale (R.O. n. 889 del 1983);

che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 nel corso del procedimento civile vertente tra Latini Mario e E.N.P.D.E.P. ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955 n. 692 («Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia») e dell'art. 4, comma primo, del D. Legge 8 luglio 1974 n. 264 («Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria») convertito, senza modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono a carico dei dipendenti degli enti pubblici un prelievo contributivo previdenziale percentualmente maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori, a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie identiche (R.O. n. 949 del 1983);

che, ad avviso del Pretore di ventimiglia (R.O. n. 383 del 1982), le disposizioni impugnate, nel prevedere un prelievo contributivo a carico dei dipendenti degli enti locali in misura maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori dipendenti, integrano una ingiustificata disparità di trattamento, contrastante con gli artt. 3 e 23 Cost., attesa l'identità del livello di erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;

che analoghe considerazioni sono svolte dal Pretore di Roma (R.O. n. 949 del 1983), relativamente anche ad altre disposizioni impugnate, per ciò che concerne il contributo previdenziale di malattia posto a carico dei dipendenti di enti pubblici già iscritti all'E.N.P.D.E.P.;

che, ad avviso del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (R.O. n. 889 del 1983), le disposizioni impugnate, nonché l'art. 14, sesto comma della legge 26 aprile 1982 n. 181, nel disciplinare l'ammontare del contributo previdenziale per malattia (e delle aliquote aggiuntive) dei dipendenti degli enti locali, operano un prelievo contributivo in misura di gran lunga superiore agli altri dipendenti pubblici e privati, a fronte di prestazioni assolutamente identiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, dando così luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che lede il principio della imposizione fiscale proporzionata alla capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), nonché ad una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti statali (ritenuta dell'1,15%) e dipendenti degli enti locali (ritenuta del 2,90%), con conseguente lesione del principio dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);

che nei giudizi si sono costituite le parti private ribadendo le argomentazioni delle ordinanze di rinvio e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle denunciate disposizioni di legge;

che in tutti e tre i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo invece per l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che le ordinanze citate sollevano analoghe o comunque connesse questioni, talchè va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenza n. 167 del 1986), la complessità, anche in termini temporali, della riorganizzazione in senso solidaristico ed uniforme del Servizio Sanitario Nazionale, consente al legislatore di tener conto, della gradualità sinallagmatica tra prestazioni (da unificare) e contribuzioni (da adeguare), sicché tale processo di graduale adeguamento può svolgersi per fasi e, quindi, realizzarsi compiutamente in tempi ragionevoli, senza con ciò contrastare con i principi posti dagli artt. 3 e 23, Costituzione;

che, anche sotto il profilo dell'art. 97 della Costituzione, che si assume all'incontro violato, andava e va riconosciuta all'organizzazione del Servizio Sanitario, così come egualmente già precisato nella citata sentenza n. 167 del 1986, prudente gradualità nella riorganizzazione;

che, essendo certa l'assenza di specifica connotazione tributaria nell'attuale disciplina dei contributi di malattia derivati dai vari differenziati sistemi mutualistici (sentenza n. 67 del 1986), risultano, del pari, infondate le censure prospettate sotto il profilo della violazione, da parte delle disposizioni impugnate, dei criteri di garanzia sull'imposizione tributaria;

che, allo stato, deve, pertanto, escludersi, conformemente a quanto messo altresì in risalto nella sentenza n. 431 del 1987, che la normativa impugnata contrasti con le norme costituzionali invocate, in vista della graduale omogeneizzazione del sistema di contributo per il Servizio Sanitario Nazionale;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 («Provvedimenti straordinari per la ripresa economica») convertito, senza modifiche, in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, dell'art. 4, primo comma, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 («Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria»), convertito, senza modifiche, nella legge 17 agosto 1974 n. 386, dell'art. 14, sesto comma della legge 26 aprile 1982 n. 181 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)») e dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955 n. 692 («Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia») sollevate, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dal Pretore di Ventimiglia (R.O. n. 383 del 1982), dal T.A.R. Liguria (R.O. n. 889 del 1983) e dal Pretore di Roma (R.O. n. 949 del 1983).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAIA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 753

*Ordinanza 20-30 giugno 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Personale direttivo della scuola - Riconoscimento dei servizi non di ruolo - Esclusione - Limitazione al solo servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza e nella misura di un terzo ai fini giuridici ed economici - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 82).****(Cost., artt. 3, 36 e 76).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 («Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1980 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Manzoni Mario ed altro contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione di Manzoni Mario ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 gennaio 1980 il T.A.R. del Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 per violazione: *a)* dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 14 della l. 30 luglio 1973, n. 477 (contenente delega al Governo per la emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), che ha stabilito anche per il personale direttivo della scuola il principio del riconoscimento o riscatto «di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo», mentre la norma denunciata avrebbe limitato il riconoscimento al «servizio effettivamente prestato nella carriera di provenienza» e nella misura di un terzo ai fini giuridici ed economici, escludendo così il riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati nella carriera di provenienza e in quella di appartenenza; *b)* degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la disposizione impugnata introdurrebbe una ingiustificata discriminazione tra servizi di ruolo e servizi non di ruolo, con conseguente diversa valutazione del lavoro svolto a parità di condizioni (quantità e qualità, orario, doveri verso l'ufficio, impegno), uguale essendo il valore sostanziale della prestazione lavorativa in entrambi i servizi; *c)* dell'art. 3 Cost., sotto l'ulteriore profilo che la norma denunciata, dettando per i presidi, ai fini del riconoscimento dei servizi pregressi, una disciplina diversa da quella prevista nell'art. 81 dello stesso d.P.R. n. 417 del 1974, per il personale insegnante, creerebbe una inammissibile discrimina-

zione tra le due categorie, richiedendosi altresì per l'una (presidi) che il servizio da riconoscere sia «effettivamente» reso, con la conseguenza di vanificare il già operato riconoscimento di servizi non di ruolo «comunque» prestati dai presidi nella carriera di insegnanti, anche in aspettativa per motivi di salute o altre situazioni escludenti la prestazione effettiva di servizio;

che si sono costituiti gli originari ricorrenti nel giudizio *a quo* sostenendo la illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della proposta questione.

Considerato che, nella norma assunta a riferimento (art. 14 della legge delega n. 477 del 1973) per sostenere il contrasto con l'art. 76 Cost., non risulta che fosse prevista, ancorché implicitamente, la piena equiparazione dei servizi di ruolo e non di ruolo, la cui valutazione per le diverse categorie di personale era stata quindi rimessa all'apprezzamento del legislatore delegato;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, (sent. n. 52 del 1981, ord. n. 318 del 1988), i servizi di ruolo e non di ruolo postulano discipline distinte, specie in ordine alla loro valutazione ai fini giuridici oltreché economici, e non è irragionevole che il legislatore valuti nella carriera superiore servizi prestati in quella inferiore solo se caratterizzati da una qualificazione derivante dalla immissione in ruolo;

che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto diverse sono le situazioni regolate dagli artt. 81 (riconoscimento per i docenti dei servizi non di ruolo) e 82 (riconoscimento per i presidi dei servizi di ruolo resi come docenti) mentre nessuna norma prescrive di rivalutare riconoscimenti già operati, peraltro in servizi diversi;

che non appare irragionevole aver limitato per i presidi il riconoscimento ai soli servizi di ruolo «effettivamente» prestati, poiché, a parte la previsione dell'art. 85, ultimo comma, dello stesso decreto delegato — a tenore del quale si tiene conto per tutti di alcuni servizi non effettivamente prestati (periodi di congedo e di aspettativa retribuiti) — non appare irragionevole escludere dalla valutazione nella carriera superiore periodi di servizio che, per non essere effettivi, non costituiscono, in base all'apprezzamento del legislatore, titolo di qualificazione professionale;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 («Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato»), in riferimento agli artt. 3, 36, 76 Cost., sollevate dal T.A.R. del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 754

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Indennità integrativa speciale - Sua inclusione nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria ai pubblici dipendenti - Interpretazione autentica - Efficacia retroattiva della norma impugnata - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 24, primo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1053, art. 4).****(Cost., artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, av. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, («Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini»), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Teglia Claudio e l'I.N.A.D.E.L. ed altri, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione della U.S.L. 10-H nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Teglia Claudio e INADEL ed altri, ha sollevato — in riferimento agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma e 104, primo comma, della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 («Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini»), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui (primo comma) prevede che «l'inclusione della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la indennità integrativa speciale suddetta»;

che, ad avviso del giudice *a quo* la disposizione impugnata, per il suo carattere di interpretazione autentica, assume efficacia retroattiva ponendosi così in contrasto con gli invocati parametri costituzionali e violando altresì il principio generale della divisione dei poteri;

che si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte l'Unità sanitaria locale 10H di Firenze, eccependo l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale e concludendo, comunque, per la loro infondatezza;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha prospettato dubbi sull'ammissibilità delle questioni dedotte ed ha, comunque, chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità prospettate sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, motivazione che è invece desumibile dal contesto della ordinanza di rimessione;

che, quanto al merito delle questioni, l'interpretazione autentica offerta dalla disposizione impugnata non costituisce nè violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, nè lesione del diritto di non essere distolti dal giudice

naturale, nè interferenza nella sfera del potere giudiziario, e ciò in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 118 del 1957, n. 175 del 1974, n. 68 del 1984, n. 36 del 1985, n. 167 del 1986 e n. 236 del 1986), la quale ha sempre affermato che il principio della irretroattività della legge non assurge in assoluto a precetto costituzionale, salva la materia penale, e che pertanto l'adozione di norme interpretative è rimessa alla prudente valutazione del legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 («Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini»), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone l'applicazione dell'art. 4, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 («Diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEP all'assistenza sanitaria diretta opzionale») nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1089

N. 755

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Provincia autonoma di Bolzano - Piano urbanistico comunale - Interventi modificatori della giunta provinciale senza possibilità di controdedurre da parte del comune - Approvazione di un nuovo piano urbanistico - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(T.U. approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, art. 16, sesto e settimo comma, nel testo modificato dalla legge della provincia di Bolzano 20 settembre 1973, n. 38, art. 7).

(Cost., art. 5, in relazione alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10, come modificato dalla legge 5 agosto 1967, n. 765, art. 3; statuto T.-A.A., artt. 4 e 8).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto e settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, nel testo modificato dall'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 20 settembre 1973, n. 38 («Modifiche al T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico,

approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20»), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 dal Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - sul ricorso proposto da Schenk Alberto contro la Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 130 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 25 febbraio 1980 nel corso del giudizio promosso da Alberto Schenk per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 4392 del 15 ottobre 1974, con la quale era stato approvato, con numerose modifiche, il piano urbanistico del Comune di S. Cristina Val Gardena, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi sesto e settimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con d.P.G.P. 23 giugno 1970, n. 20, nel testo modificato dall'art. 7 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le predette disposizioni, nella parte in cui prevedono che la Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano urbanistico comunale, possa apportarvi le modificazioni ritenute indispensabili per assicurare, tra l'altro, la tutela del paesaggio, senza che il Comune interessato sia messo in condizione di controdedurre, sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 5 Cost., in relazione all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 3 della legge 5 agosto 1967, n. 765, nonché degli artt. 4 e 8 dello Statuto, in quanto contrastano con il principio generale dell'ordinamento giuridico secondo cui i Comuni devono poter partecipare all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali;

che nel presente giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in quanto, da un lato, nella legislazione statale la struttura del potere di modificazione del piano regolatore riconosciuto, in sede di approvazione, all'autorità superiore, non è influenzata dal riconoscimento della facoltà del Comune di controdedurre e, dall'altro, il potere di modificazione in sede di approvazione non è illimitato, ma condizionato dalla esistenza di singoli e concreti vincoli paesaggistici;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa secondo cui le modificazioni apportate, d'ufficio, dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del Piano urbanistico generale del Comune di S. Cristina Val Gardena sono di entità tale da comportare un mutamento sostanziale del piano urbanistico adottato dallo stesso Comune;

che, infatti, ove così non fosse, la questione di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante per ammissione dello stesso giudice *a quo*;

che, tuttavia, la premessa di cui si è detto non trova nell'ordinanza di rimessione adeguata dimostrazione dal momento che l'unica modifica d'ufficio della quale si dà conto (riduzione di circa un sesto, da 28 a 5 ettari, della zona di espansione dell'abitato) non appare di per sé significativa della pretesa sostanziale innovazione alla previsione del piano o, comunque, di una innovazione sostanziale non compatibile con la volontà espressa dell'ente locale interessato;

che, inoltre, con deliberazione n. 1368 del 7 aprile 1986, la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato definitivamente il piano urbanistico rielaborato, mentre le disposizioni impugnate sono state modificate una prima volta con legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, ed una seconda volta con legge provinciale 27 gennaio 1987, n. 3;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice *a quo* perché valuti se, anche alla luce delle intervenute modificazioni del piano urbanistico comunale di S. Cristina Val Gardena e delle disposizioni impugnate, permanga la rilevanza della questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato - Adunanza plenaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 756

*Ordinanza 20-30 giugno 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Provincia autonoma di Trento - Artigianato - Competenza in materia di inquadramento delle imprese ai fini contributivi e delle assicurazioni sociali gestite dall'I.N.P.S. - Non imputabilità allo Stato degli atti impugnati - Manifesta inammissibilità.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Trento notificato il 18 marzo 1986, depositato in Cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota dell'I.N.P.S. - Sede provinciale di Trento - n. 569 in data 21 gennaio 1986, avente ad oggetto: «Legge 8 agosto 1985, n. 443. Regioni a statuto speciale e Province autonome» e della nota della sede centrale dello stesso Istituto n. 27/7/88/706 del 30 dicembre 1985, avente il medesimo oggetto;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la nota della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trento n. 569 del 21 gennaio 1986 e la nota della sede centrale dello stesso Istituto n. 27/7/88/706 del 30 dicembre 1985, per violazione degli artt. 8, n. 9, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), in relazione al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto in materia di artigianato) e all'art. 13 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato);

che, a giudizio della ricorrente, le predette note, nell'affermare che la individuazione delle norme disciplinanti, ai fini previdenziali ed assistenziali, i rapporti giuridici relativi alle imprese artigiane operanti nel territorio della provincia, va fatta, per evidenti esigenze di uniformità, con esclusivo riferimento alle disposizioni della legge-quadro, sarebbero invasive della propria competenza in materia di inquadramento delle imprese artigiane ai fini contributivi e delle assicurazioni sociali gestite dall'I.N.P.S.;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi nel presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per l'inedoneità degli atti impugnati — in quanto provenienti non dallo Stato ma da organi di un ente pubblico ed in quanto aventi ad oggetto solo l'interpretazione delle leggi che individuano i soggetti ai quali è applicabile la normativa previdenziale ed assistenziale degli artigiani — e comunque non fondato;

Considerato che il ricorso per conflitto di attribuzione è, per espresso dettato legislativo, esperibile solo avverso atti dello Stato o delle Regioni (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, viceversa, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato una nota della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trento ed un'altra della sede centrale dello stesso Istituto;

che, pertanto, poiché gli atti impugnati, in considerazione della natura giuridica dell'I.N.P.S., non sono imputabili allo Stato e non possono costituire oggetto di un giudizio per conflitto di attribuzione (v. sent. n. 206 del 1985, punto 6 del considerato in diritto), va dichiarata la manifesta inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, sollevato dalla Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1091

N. 757

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e province - Attività finanziaria - Potere del Ministro degli interni di ridurre i mutui contratti per copertura di bilanci deficitari - Autonomia finanziaria locale non intaccata dal potere di controllo ministeriale - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 aprile 1976, n. 189, art. 1 e legge 12 novembre 1971, n. 952, art. 2).

(Cost., artt. 119 e 130).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: , prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 («Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977»), e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 («Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari»), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sul ricorso proposto dal Comune di Parma contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 357 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Parma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con ordinanza 27 aprile 1982, emessa nel corso del giudizio promosso dal Comune di Parma per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno 28 dicembre 1976 n. 155-56, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 119 e 130 Cost. — questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 («Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977») e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 («Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari») che, sino al 1981, hanno attribuito al Ministro dell'Interno il potere di autorizzare comuni e province ad assumere mutui a copertura di bilanci deficitari, nonché di disporre, eventualmente, la riduzione per il riequilibrio dei bilanci stessi;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, in quanto esse non preciserebbero le forme ed i limiti in base ai quali il Ministro dell'Interno può ridurre i mutui richiesti dai comuni, il che, oltre a contrastare con l'art. 130 Cost., violerebbe altresì l'art. 3 Cost., perché la mancanza di parametri obiettivi di valutazione potrebbe condurre a diversità di trattamento fra gli enti locali;

che si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte il Comune di Parma, che con argomentazioni analoghe a quelle prospettate nella ordinanza di rimessione chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni di legge;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che le disposizioni impugnate, rientrando in un complesso ed articolato sistema normativo inteso a realizzare, ai fini contemplati dall'art. 119 Cost., il coordinamento, anche congiunturale, dell'autonomia finanziaria locale con la finanza pubblica complessivamente considerata, impongono al Ministero dell'Interno di dedurre dal contesto finanziario generale i criteri di ponderazione delle richieste di mutuo avanzate dai Comuni;

che il controllo ministeriale configurato dalle norme impugnate e, quindi, limitato ad atti di esclusiva e diretta natura finanziaria, è intrinsecamente ancorato a parametri obiettivi di valutazione desumibili dagli indirizzi generali della politica finanziaria pubblica esplicitati nelle leggi finanziarie;

che l'eventuale diniego di autorizzazione ad assumere mutuo a copertura di bilancio deficitario o l'eventuale riduzione dell'importo del mutuo sono assoggettati al sindacato del giudice amministrativo che, nel verificare la congruità della motivazione, ha la possibilità di accertare di volta in volta mediante i mezzi istruttori di cui dispone, ed in particolare con richiesta di chiarimenti, se il Ministero dell'Interno abbia fatto corretta applicazione di criteri obiettivi desumibili, anche sulla base di elementi comparativi, dal sistema delle norme finanziarie e di quelle congiunturali, nonché dagli indirizzi assunti in via di massima nel negare o nel concedere l'autorizzazione, indirizzi che possono dedursi anche per implicito da un confronto con gli altri provvedimenti adottati nello stesso periodo;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 («Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977») e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 («Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari»), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 119 e 130 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1092

N. 758

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Procedimento penale - Competenza per materia - Conflitto - Manca previsione della declaratoria di incompetenza in fase istruttoria in caso di reati di competenza pretorile - Intervenuta decisione della Corte di cassazione - Manifesta inammissibilità.****(Cod. proc. pen., artt. 33 e 74).****(Cost., art. 25).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 74 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Messina negli atti relativi ad esposti di Michelotti Francesco contro Marino Guido ed altro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.32, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Messina, con ordinanza del 2 marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità:

a) dell'art. 33 del codice di procedura penale, «nella parte in cui limita la dichiarazione di incompetenza nel giudizio e non la estende alla fase istruttoria»;

b) dell'art. 74 del codice di procedura penale, «nella parte in cui limita i poteri del giudice istruttore e non consente allo stesso di dichiarare la propria incompetenza per materia o, comunque, di trasmettere gli atti al Pretore ove nei fatti siano ipotizzabili soltanto reati di competenza pretorile»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che le questioni risultano proposte dopo che la Corte di cassazione, cui gli atti erano stati precedentemente rimessi dal giudice *a quo* ai sensi degli artt. 51 e seguenti del codice di procedura penale, aveva risolto il conflitto di competenza insorto fra il Giudice istruttore del Tribunale di Messina ed il Pretore di Messina, dichiarando la competenza del primo;

che, in forza dell'art. 54, terzo comma, prima parte, del codice di procedura penale, «la sentenza della Corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata» e che, quindi, al Giudice istruttore del Tribunale di Messina è preclusa la possibilità di rimettere in discussione la propria competenza e, conseguentemente, di fare applicazione delle norme denunciate, non risultando sopraggiunti, nel periodo di tempo intercorso fra la decisione sulla competenza e la proposizione della questione di legittimità costituzionale, «nuovi fatti e nuove circostanze» venuti «a modificare la competenza per materia» (v. art. 54, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 74 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Messina con ordinanza del 2 marzo 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1093

N. 759

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione Sardegna - Servizio di tesoreria - Modalità di riafflusso dalle aziende di credito, alla tesoreria statale, delle eccedenze di disponibilità degli enti soggetti al disposto dell'art. 40, legge n. 119 del 1981 - Asserita invasione della sfera di attribuzioni regionali - Necessità di coordinamento, del controllo della liquidità alle esigenze dell'economia nazionale - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 6 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 15 ottobre successivo ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1981, recante: «Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli Enti che le Aziende di credito possono detenere»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 6 ottobre 1981, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri, impugnando il decreto del ministro del tesoro 30 luglio 1981 (modificazioni alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità), in quanto invasivo della sfera di attribuzione della regione;

che il decreto impugnato, emesso in attuazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non è, ad avviso della regione ricorrente, ad essa applicabile in quanto il suddetto art. 40 — denunciato di incostituzionalità dalla Regione Sardegna con il ricorso n. 17 del 1981 — corrisponde nella sostanza all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza n. 95 del 1981, per quanto concerne la Regione Sardegna, per contrasto con gli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto in relazione agli artt. 32 e 36 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;

che, nell'ipotesi che si ritenga applicabile alla Regione Sardegna l'art. 40 della citata legge n. 468 del 1978, e quindi il decreto ministeriale 30 luglio 1981, essa ricorrente ha interesse ad impugnare tale decreto perché invasivo della sua competenza;

che il decreto fa obbligo alle aziende di credito, anche non tesorieri, che detengano disponibilità degli enti soggetti al disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981 — e cioè gli stessi soggetti indicati nell'art. 31 della legge n. 468 del 1978 —, di versare tutte le disponibilità eccedenti il 12% — disponibilità comprensive non solo di tutte le somme «a qualsiasi titolo depositate», ma anche di «quelle con vincolo di destinazione, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non». — in un'unica soluzione nei conti di tesoreria intestati agli enti;

che le aziende di credito, in difetto di tempestiva comunicazione degli enti circa l'ammontare dell'importo massimo che presso di esse può essere detenuto, sono tenute a versare nei conti del Tesoro «l'intera disponibilità depositata»;

che tali disposizioni, ad avviso della regione, sono incompatibili con la disciplina delle entrate regionali e del servizio di tesoreria, secondo il quadro disegnato dagli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto e dagli artt. 32, 36 e 41 delle norme di attuazione dettate con il d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che stabiliscono, tra l'altro, che la quota delle entrate tributarie di spettanza della regione debba essere ad essa versata direttamente dall'organo ricevitore;

che la regione ha una finanza propria, che va coordinata con quella statale nella forma stabilita dallo Statuto (artt. 7 segg.) e che nessuna modificazione di tali norme può essere introdotta senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 56;

che la Regione Sardegna ha potestà normativa primaria in materia di bilancio e di contabilità regionale ed è dotata di un proprio servizio di tesoreria, sicché il decreto impugnato, disponendo indiscriminatamente sulla finanza regionale, invade le attribuzioni spettanti alla regione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri che, deducendo, tra l'altro, che le ragioni a base della disciplina trovano legittimazione, sul piano costituzionale, nel limite dell'interesse nazionale di cui all'art. 4 dello Statuto, ha concluso per il rigetto del ricorso;

Considerato che il conflitto, pur rivolgendosi contro il decreto 30 luglio 1981, non concerne la parte relativa alla variazione delle percentuali delle disponibilità che gli enti possono detenere presso le aziende di credito (art. 1), ma censura: a) l'obbligo, imposto alle aziende di credito, anche non tesorieri e cassieri, che detengono disponibilità degli enti soggetti al disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981 — disponibilità in cui vanno comprese non solo tutte le somme «a qualsiasi titolo depositate», ma anche «quelle con vincolo di destinazione, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non, compresi i buoni del Tesoro ordinari» — di versare tutte le disponibilità eccedenti il 12% dei depositi, in un'unica soluzione, nei conti di tesoreria intestati agli enti stessi (artt. 1 e 2); b) l'obbligo, posto alle stesse aziende di credito, di versare «l'intera disponibilità depositata» qualora non ricevano, entro il 25 agosto 1981, alcuna comunicazione da parte degli enti circa «l'ammontare dell'importo massimo che può essere detenuto presso di sé» (art. 3);

che vanamente la ricorrente postula anzitutto la inapplicabilità ad essa Regione Sardegna del decreto impugnato in relazione alla intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 95 del 1981, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, perché: a) l'art. 31 della legge n. 468 del 1978 viene richiamato dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981 soltanto per l'individuazione degli enti; b) le due disposizioni hanno contenuto diverso; c) con la sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha ritenuto applicabile alla Regione Sardegna l'art. 40 della legge n. 119 del 1981, malgrado l'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge n. 468 del 1978 ma in difetto di una dichiarazione di estensione degli effetti alle disposizioni contenute nel suddetto art. 40 della legge n. 119 del 1981;

che il conflitto è consequenziale alla impugnazione in via principale, ad opera della medesima Regione Sardegna (reg. ric. n. 17 del 1981), dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, decisa con la menzionata sentenza n. 162 del 1982;

che tale sentenza ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma ottavo, della legge n. 119 del 1981 solo nella parte in cui si attribuisce al Ministro del tesoro il potere di variare la misura delle disponibilità degli enti, come la regione, oltre la quale le aziende di credito esercenti il loro servizio di tesoreria dovevano versare le disponibilità stesse alla Tesoreria provinciale, e non anche nella parte concernente i residui poteri conferiti al Ministro per l'attuazione dello stesso art. 40, commi ottavo e settimo — potere di stabilire tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso la tesoreria dello Stato ed i tassi d'interessi sulla base della norma di cui al d.l.l. 10 agosto 1945, n. 510; potere di modificare, in relazione a particolari esigenze delle aziende di credito, le modalità di riafflusso della disponibilità di cui al sesto comma dell'art. 40 — poteri dell'esercizio dei quali la ricorrente, invece, ora si duole per motivi analoghi a quelli dedotti dalla stessa regione ricorrente con la impugnazione, in via principale, del detto art. 40;

che gli argomenti ora addotti contro il decreto 30 luglio 1981 sono stati tutti confutati con la sentenza n. 162 del 1982, la quale ha escluso la dedotta lesione — ad opera della normativa racchiusa nell'art. 40 della legge n. 119 del 1981 — dell'autonomia finanziaria, costituzionalmente garantita, della Regione Sardegna, osservando come la ratio della normativa recata dal detto art. 40 «è di consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa delle regioni, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale», senza incidere sul potere delle regioni di destinare le risorse finanziarie disponibili ai propri fini istituzionali, e sottolineando da un lato che l'art. 40, comma quarto, escludendo esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i fondi destinati alle regioni a statuto speciale in base ai rispettivi statuti (per la Sardegna artt. 1, 3, 4, 6, 7 segg. dello Statuto, in relazione alle norme di attuazione dettate con gli artt. 32 segg. e 45 d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) riserva alle medesime un sistema di accreditamento più favorevole di quello previsto per le regioni a statuto ordinario, e dall'altro che il divieto posto alle regioni dall'art. 40, comma primo, di detenere presso le aziende di credito disponibilità superiori ad un dato limite, si esaurisce appunto in una misura diretta al controllo dei flussi delle disponibilità di cassa e quindi della liquidità complessiva del sistema;

che le limitazioni all'autonomia contabile della regione, ascrivibili al sistema introdotto con l'art. 40 ed, in via di attuazione, con il decreto impugnato, sono comunque anche esse giustificate dalla esigenza, individuata dalla sentenza n. 162 del 1982, di coordinare il controllo della liquidità, e quindi del flusso delle disponibilità di cassa, alle esigenze della economia nazionale;

che pertanto il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di fondamento;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte del 1° ottobre 1987;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che manifestamente spetta allo Stato dando attuazione, con il decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dettare le modalità ivi determinate di riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità degli enti di cui al detto art. 40.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 760

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Sanità pubblica - Produzione e vendita di sostanze alimentari - Mancanza di autorizzazione sanitaria - Sanzione penale - Depenalizzazione prevista per le altre contravvenzioni contemplate nella stessa legge - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 2).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di Leigh Anita, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza del 30 settembre 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, «nella parte in cui prevede la punibilità della mancanza di autorizzazione sanitaria, nonostante la depenalizzazione delle contravvenzioni previste dall'art. 8 e dall'art. 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, «secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che l'esercizio di questo potere può essere censurato per violazione dell'art. 3 Cost. solo nei casi in cui non sia rispettato il limite della razionalità» (v., da ultimo, ordinanza n. 439 del 1987);

e che, nella specie, le differenze intercorrenti tra le previsioni poste a confronto non fanno ritenere irrazionale che il reato oggetto del processo *a quo* sia stato escluso dalla depenalizzazione, mentre la depenalizzazione delle fattispecie addotte come *tertia comparationis* si giustifica, quanto al fatto previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, a causa del carattere esclusivamente formale della violazione, agevolmente accertabile anche dall'autorità amministrativa, e, quanto ai fatti previsti dall'art. 14 della stessa legge, a causa della più lieve sanzione penale precedentemente comminata nei loro confronti (ammenda fino a lire 60.000 per l'ipotesi di cui al primo comma ed ammenda fino a lire 150.000 per l'ipotesi di cui al secondo comma, rispetto all'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per l'ipotesi di cui alla norma qui censurata).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 30 settembre 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1095

N. 761

Ordinanza 20-30 giugno 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Istruzione sommaria - Applicazione da parte del giudice istruttore della libertà vigilata ad imputati per i quali precedentemente abbia disposto il proscioglimento - Interdizione di disporre la trasformazione del rito informale per accertare la sussistenza della pericolosità sociale - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. pen., art. 395, primo comma; cod. pen., artt. 115, secondo comma, e 229, n. 2).

(Cost., artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, Prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale e degli artt. 115, secondo comma, e 229, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dal

Giudice Istruttore del Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Visciano Carlo ed altri, iscritta al n.254 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con «sentenza di proscioglimento e ordinanza di invio degli atti alla Corte costituzionale» del 21 gennaio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, «nella parte in cui consentono al G.I. di applicare discrezionalmente la misura di sicurezza della libertà vigilata ad imputati contro i quali si sia proceduto con istruzione sommaria — e peraltro senza interrogatorio da parte del G.I. — e per i quali egli, in accoglimento delle richieste del P.M., abbia disposto il proscioglimento; e ciò senza che allo stesso G.I. sia consentito di disporre la trasformazione del rito, da sommario in formale, al precipuo ed unico scopo di valutare la eventuale sussistenza di pericolosità sociale nei giudicabili»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, risultando la questione di legittimità costituzionale proposta congiuntamente alla declaratoria di non doversi procedere contro gli imputati «perché il fatto non sussiste», resta preclusa al giudice *a quo* l'applicabilità delle norme denunciate, in quanto, ai sensi dell'art. 205, primo comma, del codice penale, «le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento», con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, provvedimenti in materia potranno essere adottati soltanto dal giudice dell'eventuale impugnazione oppure in sede di esecuzione dal magistrato di sorveglianza, ai sensi rispettivamente degli artt. 205, secondo comma, del codice penale e 387 del codice di procedura penale e degli artt. 205 del codice penale, 636 del codice di procedura penale e 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli con ordinanza del 21 gennaio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 762

*Ordinanza 20-30 giugno 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Insegnanti I.S.E.F. - Riforma docenza universitaria - Esclusione dalla sistemazione in ruolo -
Questione già dichiarata inammissibile - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.****(Legge 21 febbraio 1980, n. 28; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).****(Cost., artt. 3 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. **Francesco SAJA**,**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1985 dal TAR del Lazio sul ricorso proposto da Pastore Giuseppe contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il TAR del Lazio, I Sezione, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non includono gli I.S.E.F. nella sfera di applicazione della introdotta riforma universitaria e, in particolare, non prevedono la possibilità di sistemazione in ruolo del personale insegnante prestante servizio presso i detti Istituti;

Considerato che questa Corte, con sentenza 2 febbraio 1988 n. 125, ha dichiarato la questione inammissibile, spettando alle valutazioni politiche del legislatore la scelta relativa all'eventuale estensione della disciplina in tema di riordinamento della docenza universitaria alle varie categorie di insegnanti riconducibili nella sfera dell'istruzione superiore;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal TAR del Lazio, I Sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CHELI*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1097

N. 763

Sentenza 21-30 giugno 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Enti locali - Servizio prestato presso i comuni - Dipendente iscritto I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di fine servizio - Condizioni per il conseguimento - Iscrizione minima di due anni presso l'ente di previdenza e servizio prestato per un periodo variabile, da 15 a 25 anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, primo comma, lettere a), b) e c).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), e 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 marzo 1981 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Soldini Arsenio contro il Comune di Bresso ed altro, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Rambelli Umberto e l'INADEL, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 116 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 22 aprile 1983 dal Pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Natali Laura e l'INADEL, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pellizzoli Olga e l'INADEL, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Soldini Arsenio, dipendente del Comune di Bresso, assunto in data 1° agosto 1968 e dimessosi in data 1° agosto 1974, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità premio di servizio, in relazione al servizio prestato presso tale Comune, diritto disconosciuto dall'INADEL per difetto delle condizioni previste dall'art. 2, lett. a), b), c) e d) della legge n. 152 del 1968.

Il giudice adito, ritenendone *in re ipsa* la rilevanza, sollevava (R.O. n. 754/81) questione di legittimità costituzionale della norma suddetta, della quale assumeva il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., in relazione al diverso trattamento che, in tema di indennità di fine rapporto, caratterizza la posizione dei dipendenti degli enti locali rispetto a quella dei dipendenti civili e militari dello Stato.

2. — Con altra ordinanza (R.O. n. 17/82), resa nel procedimento promosso da Rambelli Umberto, passato, dopo diciassette anni e sei mesi di servizio, dalle dipendenze del Comune di Grosseto alle dipendenze dell'Istituto Autonomo Case Popolari della stessa città, per il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio in misura corrispondente agli anni di servizio prestati presso il Comune, l'adito Pretore di Grosseto proponeva, a sua volta, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), della legge n. 152/68, che richiede, ai fini di detta erogazione al dipendente dimissionario, almeno venticinque anni di servizio.

Lo stesso giudice sollevava, poi, in via subordinata ed in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, nella parte in cui, in deroga all'art. 2, lett. c) della legge n. 152/68, consente l'erogazione dell'indennità premio di servizio, in misura corrispondente agli anni di servizio prestati, solo a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 29/79, periodi di assicurazione presso la CPDEL che non abbiano già dato luogo a pensione, e non anche a coloro che, trovandosi per il resto in identica situazione, si trovino iscritti, con un diverso datore di lavoro alla stessa CPDEL ma non più all'INADEL.

3. — Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 29/79, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., veniva, poi, sollevata (R.O. n. 655/83) dal Pretore di Pistoia nel giudizio instaurato per conseguire l'indennità *de qua*, da Natali Laura, dipendente degli Istituti Autonomi delle Case Popolari, che, provenendo dall'amministrazione provinciale presso la quale in precedenza prestava servizio, aveva continuato la sua iscrizione alla CPDEL.

4. — Nel corso del procedimento promosso contro l'INADEL da Pelizzoli Olga per ottenere il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di anzianità maturata presso l'INAM per il periodo 16 marzo 1967-31 dicembre 1980, il Pretore di Milano (R.O. n. 816/86) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Osservava il Pretore che la Pelizzoli, dopo l'indicato periodo di servizio presso l'INAM, a seguito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, era stata assegnata alla U.S.L. n. 75 del Comune di Milano, dove aveva prestato attività lavorativa dal 1° gennaio 1981 al 10 novembre 1984, data in cui aveva rassegnato le dimissioni volontarie. Non avendo, però, la lavoratrice maturato venticinque anni di servizio, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. c), della legge n. 152/68, l'INADEL le aveva rifiutato l'indennità di anzianità versata dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, assumendo che la stessa indennità avrebbe ormai acquistato la natura di indennità premio di servizio, secondo il disposto dell'art. 76 del cit. d.P.R. n. 761/79.

Dovendosi, ad avviso del giudice *a quo*, la testè menzionata norma interpretare senz'altro nel senso preteso dall'INADEL, potrebbe dubitarsi della sua legittimità costituzionale risolvendosi essa, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nell'illegittima sottrazione, al dipendente che lo ha maturato nel corso della già svolta attività lavorativa, di un diritto già certo e liquido quale è quello alla indennità di fine rapporto, che si radica, appunto, nelle pregresse prestazioni.

5. — Tutte le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate rispettivamente nelle GG.UU. del 17 marzo 1982, n. 75, 28 aprile 1982, n. 116, 18 gennaio 1984, n. 18, e 28 gennaio 1987, n. 5, prima serie speciale.

Non vi sono stati interventi né costituzioni di parti, eccezion fatta per il giudizio introdotto con l'ordinanza del Pretore di Pistoia (R.O. n. 655/83) nel quale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — I quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

2. — Il T.A.R. per la Lombardia (R.O. n. 754/81) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1968, n. 152, il quale stabilisce che il dipendente iscritto all'INADEL ha diritto all'indennità premio di fine servizio dopo due anni di iscrizione all'Ente e dopo avere prestato servizio per un numero di anni che variano a seconda

delle cause di cessazione del rapporto di lavoro; e cioè: *a*) per quindici anni nel caso in cui abbia un'età inferiore a sessanta anni o abbia raggiunto il più basso limite di età previsto in caso di inabilità assoluta o permanente comprovata da visita medica collegiale, da chiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione del rapporto; *b*) almeno venti anni: 1) in caso di soppressione del posto o dell'ufficio o per riduzione di organico o di lavoro o di servizio; 2) per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento; 3) per dimissioni o per altre cause non previste nelle ipotesi precedenti o seguenti, se si tratta di iscritta coniugata o con prole a carico; 4) per provvedimento disciplinare o per condanna penale; 5) per permanente inabilità a riassumere servizio comprovata con visita medica collegiale, da chiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione del rapporto; 6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di legge; *c*) almeno venticinque anni, ove si tratti di dimissioni o altre cause non contemplate nelle lettere precedenti; *d*) qualunque durata se la cessazione del rapporto avviene per causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio (ipotesi nella quale non è richiesto nemmeno il periodo minimo di due anni di iscrizione all'Ente).

2.1 — Il Pretore di Grosseto (R.O. n. 17/82) sospetta di illegittimità costituzionale solo il primo comma, lett. *c*), del suddetto articolo.

Secondo i giudici remittenti sarebbero violati gli artt. 3, 36 e 38 Cost. Stante il carattere retributivo, misto a quello previdenziale e assistenziale della indennità in esame, il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, dovrebbe aver diritto di percepirla, come avviene per il dipendente statale, relativamente all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, costituendo principio generale, sia nell'impiego pubblico che nell'impiego privato, quello della percezione di un'indennità di fine rapporto, alla sola condizione dell'iscrizione al fondo relativo per un anno, per l'impiego pubblico, e, senza alcuna condizione, per l'impiego privato.

La deroga apportata dalla norma censurata, oltre ad essere ingiustificata, creerebbe un'irrazionale disparità di trattamento nell'ambito della stessa categoria dei dipendenti degli enti locali, poiché l'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, prevede che l'indennità in esame sia dovuta senza limitazioni e condizioni a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni INPS i periodi di iscrizione alla CPDEL.

2.3 — Il Pretore di Pistoia (R.O. n. 655/83) censura l'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il quale, in deroga alla disciplina degli artt. 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1968, n. 152, a coloro i quali si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 29/79 (coloro che hanno contributi obbligatori, volontari o figurativi in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'A.G.O., gestita dall'INPS o coloro che sono stati esonerati da detta assicurazione) periodi di assicurazione presso la CPDEL che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati.

Detta norma contrasterebbe con l'art. 3 Cost. perché non prevede analoga deroga: *a*) per coloro che, trovandosi in identica situazione, risultino iscritti con un diverso datore di lavoro alla stessa CPDEL e non più all'INADEL; *b*) nel caso in cui la ricongiunzione dei periodi assicurativi avvenga *ope legis*, anziché per opzione degli interessati; *c*) per coloro che intendano ricongiungere alla posizione assicurativa presso la CPDEL i periodi maturati presso le gestioni di cui agli artt. 1 e 2 della citata legge n. 29/79.

2.4 — Il Pretore di Milano (R.O. n. 816/86) censura l'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, nella parte in cui trasforma l'indennità di anzianità maturata dai dipendenti dell'INAM trasferiti alle UU.SS.LL. in indennità premio di fine servizio, escludendone conseguentemente la corresponsione ai dimissionari che non abbiano maturato i venticinque anni di servizio richiesti dall'art. 2, primo comma, lett. *c*) della legge 8 marzo 1968, n. 152, ai fini dell'erogazione di tale ultima indennità in caso di dimissioni volontarie.

Risultano, ad avviso del giudice *a quo*, violati gli artt. 3 e 36 Cost., operandosi un'illegittima soppressione di un diritto già certo e liquido (anche se non ancora esigibile) tanto più arbitraria perché attuata autoritativamente e senza alcuna facoltà di opzione in favore del dipendente.

3. — Le censure attinenti all'art. 2 della legge n. 152/68 sono fondate.

L'indennità premio di servizio è stata istituita con legge 2 giugno 1930, n. 733, per porre il dipendente cessato dal servizio ed in attesa di pensione in condizione di far fronte alle difficoltà economiche insorgenti al momento e per effetto della fine del rapporto di impiego.

Negli anni successivi l'istituto ha subito una evoluzione sia per volontà del legislatore, sia per effetto della giurisprudenza, che ha in parte anticipato ed in parte sollecitato nuove discipline.

Il d.l. 2 novembre 1933, n. 2418 (art. 8), ha esteso il diritto di percepire l'indennità in parola anche al personale sanitario e salariato degli enti iscritti all'Istituto previdenziale nonché ai superstiti del personale stesso.

Con legge 13 maggio 1950, n. 120, sono state introdotte aggiunte e modifiche alla previgente disciplina. La legge 22 giugno 1954, n. 523, ha reso possibile la ricongiunzione dei servizi resi dall'iscritto alle dipendenze dello Stato con quello reso agli enti locali.

La legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato le disposizioni che prevedevano la perdita o la riduzione della pensione e di ogni altra indennità a carico dell'INADEL per effetto di condanne penali o di provvedimenti disciplinari.

L'indennità *de qua* comincia a perdere la sua caratteristica istituzionale di premio alla fedeltà dimostrata dal dipendente negli anni di lodevole servizio e ad assumere quella di trattamento di fine rapporto correlata alla capitalizzazione dei contributi all'uopo versati.

Una disciplina pressoché completa è stata poi apprestata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, con il definitivo acquisto del testé menzionato carattere; il trattamento si estende anche al personale non di ruolo; si introduce l'istituto del riscatto (del servizio non di ruolo, di quello militare, degli anni di laurea ecc...), pur rimanendo il diritto subordinato alla maturazione di quello alla pensione.

Il periodo minimo di iscrizione alla gestione è ridotto a due anni; è ampliata la categoria degli aventi diritto in caso di decesso del dante causa; è aumentata l'entità del premio; nella retribuzione contributiva vengono inclusi anche gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità, gli assegni in natura, e, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, anche l'indennità integrativa speciale.

Per i dipendenti dell'Istituto in servizio o dallo stesso cessati alla data di entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 (artt. 13, 14, secondo comma, 31 e 41) l'indennità premio si aggiunge a quella di anzianità, mentre, anche per quanto riguarda la base contributiva, essa si avvicina all'indennità di buonuscita corrisposta dall'ENPAS ai dipendenti statali.

Permangono, tuttavia, requisiti limitativi che in taluni casi sono talmente eccessivi e gravosi da annullare il diritto di percepirla.

Questa Corte, dal canto suo, con varie decisioni (n. 46/83, seguita dall'ord. n. 294/83; n. 48/84 e n. 97/86), ha messo in rilievo le conseguenze pregiudizievoli che la legge di previsione (n. 152/68) produceva in danno dei beneficiari dell'indennità *de qua* rispetto ai dipendenti statali, proprio per le richieste condizioni limitative ai fini dell'attribuzione del diritto ed aveva evidenziato queste ultime al legislatore, affinché, nella valutazione globale dei due sistemi in vigore per le due categorie di dipendenti pubblici (dello Stato e degli enti locali), provvedesse ad apportare i necessari rimedi per eliminare almeno le disparità e le discordanze essenziali.

In altre decisioni (nn. 115/79 e 110/81), ha affermato la sostanziale equivalenza, nella struttura normativa e nelle finalità essenziali (assistenziali e previdenziali), delle due indennità (quella premio di servizio e quella di buonuscita) entrambe correlate alle retribuzioni versate dagli iscritti e dalle rispettive amministrazioni pubbliche agli enti erogatori (INADEL ed ENPAS) e, pertanto, ha incluso tra i beneficiari dell'indennità premio di servizio indiretta alcuni aventi causa (collaterali e genitori ultrasessantenni) che erano stati esclusi senza giustificato motivo, mentre potevano beneficiare dell'indennità di buonuscita quelli il cui dante causa era stato dipendente statale.

Di recente la Corte, in via generale, ha riconosciuto (sent. n. 208/86) l'appartenenza dell'indennità in esame alla categoria delle indennità di fine rapporto nonché l'identica natura previdenziale ed assistenziale ed il suo carattere di trattamento integrativo della pensione, spettante alla cessazione dal servizio a qualunque lavoratore dipendente pubblico. Ha, altresì, rilevato che tale trattamento di fine rapporto è una conquista conseguita dal lavoratore durante la prestazione della sua attività e con il pagamento di appositi contributi, al fine di superare le difficoltà economiche che insorgono nel momento in cui viene meno il trattamento retributivo per effetto della cessazione del rapporto di impiego; e che tra le varie indennità di fine rapporto possono bensì sussistere differenze di dettaglio inerenti alle peculiarità proprie di ciascuna, ma nella sostanza esse sono analoghe ed omogenee per finalità da realizzare sicché la loro disciplina sostanziale e fondamentale non può essere differente.

Ancor più di recente, la stessa Corte (sent. n. 220/88) ha segnalato al legislatore la necessità di convogliare i regimi previdenziali dei pubblici dipendenti verso prospettive unitarie e di ricondurre i trattamenti di quiescenza ad una disciplina omogenea, rilevando nel contempo che la permanenza e la continuazione del carattere irrazionale di singole componenti, in una valutazione globale della normativa avrebbe potuto imporre una declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni difformi e violatrici dei diritti dei lavoratori.

Lo stesso legislatore ha attuato una parificazione dei trattamenti di fine rapporto.

Invero, con l'art. 6 della legge n. 29/79 ha disposto la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici dei quali la legge ha disposto o dispone la soppressione con trasferimento del relativo personale presso altri enti (d.P.R. n. 1032/73; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma); che essa avviene di ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Con l'art. 9 della stessa legge ha, altresì, previsto la ricordata deroga agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 152/68, sopprimendo, in pratica, le condizioni limitative del diritto, sicché l'indennità in esame è dovuta in relazione agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura dell'indennità medesima.

L'art. 22, n. 9, della legge 29 ottobre 1987, n. 440 (di conversione del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, reiterativo del non convertito d.l. n. 167/87) ha disposto l'erogazione dell'indennità premio al personale iscritto all'INADEL da almeno un anno al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata ed indipendentemente dal conseguimento del diritto a pensione, sia a favore dei dipendenti interessati, sia a favore dei loro superstiti, in relazione agli anni di servizio maturati, senza alcuna condizione o limite, così come avviene per i dipendenti statali e i loro superstiti relativamente all'indennità di buonuscita.

In tale situazione, proprio per la omogeneità delle due indennità (premio di servizio e buonuscita), più volte affermata dalle decisioni di questa Corte innanzi richiamate e ormai sancite dallo stesso legislatore, non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la sostanziale disparità di trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti statali.

Pertanto, proprio in riferimento all'art. 3 Cost., la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152/68 va accolta, mentre rimangono assorbite le censure ulteriormente prospettate in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.

4. — La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152/68 fa ritenere assorbite le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (R.O. n. 655/83), sollevata in via principale dal Pretore di Pistoia e, in via subordinata, dal pretore di Grosseto (R.O. n. 17/82), in quanto viene meno la denunciata disparità di trattamento rispetto a coloro che beneficiano della stessa legge n. 29/79, essendo state caducate le norme che prevedevano le condizioni limitative del diritto.

Del pari assorbita risulta la censura sollevata dal Pretore di Milano relativamente all'art. 76 del d.P.R. n. 761/79, atteso che il presupposto della medesima è pur sempre ravvisabile nell'operatività delle disposizioni limitative dell'erogazione dell'indennità premio di servizio poste dall'art. 2 della legge n. 152/68, sicché l'intervenuta caducazione delle medesime rimuove *ex se* i pregiudizi rilevati dal giudice *a quo* in riferimento alla posizione del personale che, a cagione del trasferimento da un ente all'altro, si trovava a dover soggiacere alle suddette limitazioni nella percezione dell'indennità di fine rapporto, estranee al regime proprio di questa anteriormente al trasferimento stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), e c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennità premio di servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 293

*Ordinanza emessa il 29 giugno 1988 dal pretore di Avola
nel procedimento penale a carico di Tiralongo Sebastiano*

Edilizia - Procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - Eventualità dei relativi ricorsi giurisdizionali - Sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti - Impossibilità in concreto, o procrastinazione *sine die*, dell'esercizio dell'azione penale obbligatoria da parte del p.m. a causa di una vera e propria pregiudiziale amministrativa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 22, in relazione alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13).

(Cost., art. 112).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Tiralongo Sebastiano, nato ad Avola il 6 luglio 1957 ed ivi residenti in c.da «Piano del Bosco», imputato:

a) del reato p. e p. dall'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere eseguito la costruzione di un fabbricato costituito di tre elevazioni f.to di circa 133 mq per piano in assenza della prescritta concessione edilizia. Acc. in Avola, c.da «Piano del Bosco», il 28 novembre 1983 e il 18 novembre 1986;

b) del reato p. e p. dagli artt. 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in relazione al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 23 settembre 1981, per avere eseguito i lavori di costruzione di cui ai capi precedenti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio del genio civile di Siracusa. T. e L. *sub a*).

FATTO

A seguito di trasmissione dei verbali di contravvenzione del comando dei vigili urbani in sede n. 149 del 28 novembre 1983 e n. 69 del 19 novembre 1986, Tiralongo Sebastiano veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati meglio precisati in epigrafe.

All'ordigno dibattimento, procedutosi nella contumacia del prevenuto, regolarmente citato e non comparso, la difesa chiedeva dichiararsi la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, avendo l'imputato presentato, nelle more del giudizio, domanda di sanatoria dell'immobile abusivo ex art. 13 della richiamata legge.

Il pretore riteneva, su eccezione del p.m., rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 22, nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 47/1985, causando l'impossibilità, o comunque il differimento a tempo indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatoria per il p.m., per contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

DIRITTO

La questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, che non può essere deciso senza che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale della richiamata norma, dovendosi eventualmente dichiarare la sospensione del medesimo con le conseguenze di seguito esposte (sembrando la richiesta di sanatoria, ancorché ad un sommario esame, tempestivamente e legittimamente proposta).

La questione stessa non appare manifestamente infondata.

Si osserva, infatti, con riferimento all'art. 112 della Costituzione:

l'art. 22 («norme relative all'azione penale») dispone che «l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo» (primo comma), e che «nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'art. 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese della presentazione del ricorso» (secondo comma), con esplicito riferimento ai procedimenti amministrativi previsti dal precedente art. 13 per l'ipotesi di presentazione della domanda per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria;

tale sistema normativo appare applicabile non solo alle opere edilizie iniziate dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma anche a quelle iniziate o ultimate, come nel caso specifico, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1983 e il 17 marzo 1985 (cui non è applicabile, invece, il procedimento di sanatoria di cui agli artt. 31 e segg. della legge n. 47/1985, urtando una tale possibilità contro l'espresso limite temporale fissato dallo stesso art. 31), dovendosi riconoscere efficacia retroattiva al citato art. 13; ne consegue, anche per le predette opere, la possibilità per l'imputato di estinguere il reato mediante il pagamento della somma prevista a titolo di oblazione;

il termine per la presentazione della domanda di sanatoria viene stabilito dall'art. 13 — per l'ipotesi che qui importa, di opere eseguite in assenza di concessione —, mediante il richiamo all'art. 7 stessa legge, in novanta giorni dall'ingiunzione a demolire, e comunque «fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative»;

discende da questo detto che, qualora il sindaco, come nella fattispecie in esame, ometta o ritardi i pur dovuti provvedimenti sanzionatori, viene di pari passo spostato in avanti il termine per la presentazione della domanda di sanatoria e, di conseguenza, si dilata nel tempo la possibilità che l'azione penale rimanga sospesa, in contrasto con il principio della obbligatorietà della stessa per il p.m.;

non appare decisiva, di contro, la circostanza che, a norma dell'art. 13, secondo comma, sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta, giacché il silenzio-rifiuto della p.a. può ben essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale: in tal caso, com'è evidente, si inizierà un giudizio amministrativo inevitabilmente lungo e laborioso nel suo snodarsi nei diversi gradi. La eccessiva durata di tale giudizio, poi, solo parzialmente viene mitigata dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 22, prima ricordata, giacché l'obbligo di fissare l'udienza non appare rivestire alcun carattere di perentorietà ed anzi urta inevitabilmente contro la realtà dei tribunali amministrativi, già oberati di procedimenti e che vieppiù lo saranno proprio con riferimento al notevole numero di ricorsi che è agevole prevedere verranno presentati proprio nella materia *de qua*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 47/1985, causando la pratica impossibilità, o il differimento a tempo indeterminato, dall'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il p.m.;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Avola, addì 29 gennaio 1988

Il pretore: VIOLA

N. 294

*Ordinanza emessa il 1° luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 giugno 1988)
dal t.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Quaranta Bruno contro il Ministero dei lavori pubblici*

Pensioni civili e militari - Trattamento pensionistico dei dirigenti dello Stato - Disparità di trattamento rispetto ai particolari benefici previsti soltanto per gli impiegati del ruolo ad esaurimento - Conseguente modificazione del rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento con trattamento di pensione ingiustificatamente deteriore per i dirigenti.

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 162).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 892/1983 proposto dal dott. Bruno Quaranta, elettivamente domiciliato a Roma, via Cola di Rienzo, 285, presso lo studio dell'avv. Celestino Biagini dal quale è rappresentato e difeso in giudizio, contro il Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui in Roma domicilia; per l'annullamento del provvedimento 5 febbraio 1983, n. 2281, del direttore generale aa.gg. e del personale di detto Ministero, che nega al ricorrente l'inquadramento nella qualifica di ispettore generale ad esaurimento con conseguente rettifica del suo provvedimento di collocamento a riposo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 1° luglio 1987 la relazione del consigliere Ciminelli e uditi, altresì, l'avv. Biagini per il ricorrente e l'avv. dello Stato Massella per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il dott. Bruno Quaranta, dal 1947 in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, il 1° gennaio 1969 veniva promosso direttore di divisione. Ottenuta poi l'assimilazione a primo dirigente ai sensi dell'art. 67, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, in data 30 giugno 1973, con d.m. 7 luglio 1973, n. 5471, veniva collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore, ai sensi dello stesso art. 67, primo comma.

Successivamente, con d.m. 22 febbraio 1975, n. 5264, veniva inquadrato nella qualifica di direttore di divisione ad esaurimento a far tempo dal 12 dicembre 1972, e dal 15 maggio 1973, fino al 30 giugno 1973, data del suo collocamento a riposo, veniva inquadrato primo dirigente.

Entrata in vigore la legge 11 luglio 1980, n. 312 (il cui art. 162, interpretando il citato art. 67, terzo comma, assimila agli effetti dell'esodo sia gli ispettori generali che gli ispettori ad esaurimento a dirigente generale e sia i direttori di divisione che i direttori di divisione ad esaurimento a primo dirigente), il dott. Quaranta constatava che ex colleghi, collocati in ruolo in posizioni meno elevate della sua e non promossi come lui direttori di divisione dal 1° gennaio 1969, né inquadrati, come lui, nella dirigenza all'atto del collocamento a riposo, bensì promossi in seguito nei ruoli ad esaurimento (e cioè, direttori di divisione, prima, ispettori generali, poi), beneficiando della nuova interpretazione dell'art. 67, fossero collocati a riposo con la qualifica di dirigente generale, mentre la propria pensione restava sempre ancorata alla qualifica di dirigente superiore.

Di qui l'iniziativa del dott. Quaranta, intesa ad ottenere dall'amministrazione il riesame dalla propria posizione.

A tal fine presentava in data 27 gennaio 1983 istanza al Ministero, con cui chiedeva l'inquadramento del 12 dicembre 1972 nella qualifica di ispettore generale ad esaurimento e la rettifica del suo collocamento a riposo con il conferimento della qualifica di direttore generale, ed il tutto con ogni ulteriore conseguenza sul trattamento di quiescenza.

Ma l'istanza, con provvedimento del direttore generale aa.gg. e del personale 5 febbraio 1983, n. 2281, è stata respinta, sul presupposto — essenzialmente — che era quello il trattamento che competeva secondo la normativa vigente.

In particolare, l'amministrazione, riscontrando l'istanza del dott. Quaranta, faceva presente che nell'adunanza del 21 dicembre 1973 del Consiglio d'amministrazione, la prima dopo il d.P.R. n. 748/1972, tenuto conto dei posti in soprannumero esistenti nella qualifica di dirigente superiore, vennero conferiti soltanto 27 posti dei 44 previsti per la qualifica di primo dirigente della tabella X allegata al decreto; i restanti direttori di divisione, non inquadrati nella dirigenza, conservarono la qualifica nel ruolo ad esaurimento ex art. 61 dello stesso d.P.R., per brevi periodi, in attesa che si sbloccassero i posti in organico; fra questi, il Quaranta, appunto, che conservò la qualifica di direttore di divisione ad esaurimento dal 1° gennaio 1971 al 15 maggio 1973, data entro la quale fu inquadrato nella prima dirigenza per poi essere collocato a riposo dal 10 giugno successivo come dirigente superiore ex citato art. 67; il quale, dunque, alla data del 12 dicembre 1972, cui fa riferimento l'art. 162 della legge 1980, n. 312, rivestendo la qualifica di direttore di divisione ad esaurimento, non poteva ricevere altro trattamento.

Né poi — precisava ancora l'amministrazione — alla data del 21 dicembre 1973 poté procedersi a promozioni nel ruolo ad esaurimento «ora per allora», dato che a quella data la situazione dei ruoli era del tutto sconvolta dal passaggio del personale alle regioni ex decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Con ricorso notificato il 24 marzo 1983, depositato il 26 successivo il dott. Quaranta impugnava detto provvedimento, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) erroneità dall'affermazione, sia pure fatta in forma dubitativa della intempestività dell'istanza: sostiene il ricorrente che non subì alcun pregiudizio quando fu collocato a riposo con il trattamento di dirigente superiore, né subì pregiudizio quando, con decorrenza 12 dicembre 1972, fu inquadrato nella qualifica di direttore di divisione ad esaurimento né tantopoco quando, con decorrenza 15 maggio 1973, fu promosso primo dirigente; il pregiudizio si sarebbe verificato, per il ricorrente, solo con l'entrata in vigore della legge n. 312/1980 quando risultò che altri che si trovano in posizione deteriore rispetto a lui e che non erano stati inquadrati nella dirigenza poterono conseguire, quali ispettori generali ad esaurimento, benefici maggiori;

2) violazione dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, nella parte in cui prevede la promozione ad ispettore generale da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti anteriormente: il ricorrente sostiene che se fosse stato rispettato il regime delle promozioni dettato dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, egli sarebbe stato promosso ispettore il 12 dicembre 1972, in quanto sin d'allora aveva maturato il triennio nella precedente qualifica, e di conseguenza sarebbe stato calcolato a riposo con la qualifica di dirigente generale;

3) eccesso di potere per motivazione incongrua: con riferimento al passo del provvedimento impugnato ove si afferma che il 21 dicembre 1973, allorché si riunì per la prima volta il Consiglio di amministrazione dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, «non sarebbe stato possibile procedere a promozioni, ora per allora, nel ruolo ad esaurimento, in quanto la situazione degli organici»; del... «Dicastero, sconvolti dal passaggio del personale, competenze ed uffici alle regioni a statuto ordinario ex decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, non ancora era stata definita per cui non era possibile procedere alla ristrutturazione dei ruoli così come disposto dall'art. 6 del nominato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, e tanto meno far luogo alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli ad esaurimento», il ricorrente osserva che, a norma dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 3/1957, il Consiglio di amministrazione doveva tenersi molto prima e che se v'è stato un ritardo, sia pure giustificabile, esso non poteva comunque pregiudicare le posizioni giuridiche dei d ;

4) eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia: con riferimento a taluni casi — puntalmente documentati — il ricorrente rileva il riguardo che altre amministrazioni avrebbero rimediato agli effetti sperequativi prodotti dal citato art. 162.

Con memoria del 29 marzo 1984 il ricorrente ha insistito sulla sua tesi, sostenendo in particolare che, dovendosi ritenere che l'intento del legislatore del 1980 non sia stato quello di creare irrazionali disparità di trattamento, l'Amministrazione avrebbe dovuto rimuovere gli effetti dell'ingiustificata inversione di posizioni in sede di trattamento di quiescenza, procedendo al proprio inquadramento nella qualifica di ispettore generale ad esaurimento, a

far tempo del 12 dicembre 1972, e rettificando il suo collocamento a riposo con riferimento al trattamento di dirigente generale, come hanno fatto altre amministrazioni in casi analoghi.

Si è costituito il Ministero dei lavori pubblici e con memoria depositata il 28 marzo 1984 ha eccepito l'infondatezza del ricorso.

In particolare l'avvocatura dello Stato ha osservato che all'epoca in cui fu data applicazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, a seguito del passaggio alle regioni delle competenze, degli uffici e del personale ex decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la situazione degli organici non era stata ancora definita, sicché non fu possibile procedere alla ristrutturazione dei ruoli — giusta il disposto dell'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica — e stabilire le dotazioni organiche dei ruoli ad esaurimento. Alle prime promozioni nella qualifica di ispettore generale si poté provvedere solo successivamente (nel novembre 1976). E peraltro, poiché le stesse si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo, non rilevando l'iscrizione al ruolo quanto altri elementi concernente la personalità dell'interessato, il ricorrente avrebbe potuto anche non essere compreso tra i promossi alla qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento.

E comunque, a parte ciò, l'operato dell'amministrazione, secondo l'avvocatura, era conforme alla normativa in vigore, in particolare agli artt. 59 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972.

A seguito, poi, del deposito dei documenti di cui all'ordinanza istruttoria presidenziale 16 aprile 1984, n. 109, il ricorrente, con memoria dal 10 novembre 1984, notificata tra il 29 e 30 ottobre precedente, censurando il ritardo con cui l'amministrazione ebbe a provvedere alle promozioni ad ispettore generale ad esaurimento, impugna anche il d.m. ll. pp. 6 giugno 1974, n. 10301, con cui si definirono le dotazioni organiche, perché non disposta, con l'occasione, anche la revisione della propria posizione.

Rileva inoltre il ricorrente, sempre in detta memoria, che nella seduta del 22 gennaio 1974 il Consiglio di amministrazione avrebbe dovuto indire lo scrutinio per merito comparativo per la copertura di 14 posti di ispettore generale r.e., data la disponibilità in epoca dei posti stessi e data la presenza di 12 direttori di divisione dotati del prescritto triennio.

Scrutinio a cui il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto partecipare anche lui perché munito del requisito, e che avrebbe potuto agevolmente superare in quanto terzo nel ruolo in ordine di anzianità, nonché stante l'esubero di due posti in ruolo rispetto ai 12 funzionari con diritto ad essere scrutinati.

Con memoria del 5 maggio 1986 il Ministero dei lavori pubblici ha ribadito ancora le proprie obiezioni, sostenendo in particolare che nell'eventualità che si fosse potuto procedere alle promozioni nei ruoli ad esaurimento, alla data del 21 dicembre 1973 il ricorrente non avrebbe occupato il terzo posto nel ruolo di appartenenza, risultante a seguito degli inquadramenti, delle promozioni e dei decessi intervenuti nel frattempo, ma che risultava in posizione tale da rendere assai difficile la sua promozione ad ispettore generale ad esaurimento.

Con due ultime memorie il ricorrente ha infine insistito ancora sulle sue argomentazioni, svolte in precedenza.

DIRITTO

1. — Il dott. Quaranta, collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore nel 1973 ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, nel 1983 ha chiesto all'amministrazione il riesame della propria posizione onde ottenere il trattamento di quiescenza corrispondente a quello di dirigente generale in applicazione dell'art. 162 della legge n. 312/1980.

Detto art. 162 fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, ed ai fini dell'esodo volontario previsto da tale decreto assimila gli ispettori generali e i direttori di divisione nei ruoli ad esaurimento alla data del 12 dicembre 1972 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, rispettivamente, ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti).

La richiesta del dott. Quaranta mirava ad ottenere, invece dell'inquadramento a primo dirigente con decorrenza 15 maggio 1973 e del collocamento a riposo con la qualifica di dirigente superiore, la promozione ad ispettore generale r.e. a far tempo dal 12 dicembre 1972 — avendone a quella data maturato i requisiti (tre anni nella precedente qualifica) — e quindi l'assimilazione a dirigente superiore ex citato art. 162 ed il conseguente collocamento a riposo al trattamento corrispondente a quello di dirigente generale.

Il giudizio verte sul provvedimento con cui l'amministrazione ha rigettato l'istanza: sostanzialmente il ricorrente ribadisce in questa sede che aveva titolo, in epoca, alla promozione ad ispettore generale ad esaurimento e tuttora avrebbe titolo per la conseguente rettifica della propria posizione onde poter beneficiare del nuovo trattamento che l'art. 162 della legge 312 accorda, ai fini dell'esodo, a tale qualifica.

2. — Il primo rilievo che l'amministrazione formula per respingere l'istanza, fondato sull'asserita tardività della stessa, risulta legittimamente contestato dal ricorrente perché, in effetti, il pregiudizio, non è rinvenibile all'atto del pensionamento né al momento in cui fu conferita la qualifica di primo dirigente, che consentì poi il trattamento di quiescenza corrispondente alla qualifica di dirigente superiore *ex art.* 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, né — ancora prima, all'epoca della promozione a direttore di divisione ad esaurimento, anteriore al passaggio nella dirigenza. Il pregiudizio, invero, come si afferma in ricorso, si palesò soltanto in sede di applicazione della legge n. 312, dato che solo con l'assimilazione delle qualifiche operate dall'art. 162 poterono riscontrarsi i benefici che in tal modo venivano concessi a chi all'epoca del pensionamento del dott. Quaranta si trovava in posizione meno elevata del medesimo. E rispetto a queste evenienze l'istanza dunque, non poteva considerarsi intempestiva.

3. Va del tutto disattesa, invece, la parte del ricorso, in cui il Quaranta lamenta la mancata attribuzione, in epoca, della qualifica di ispettore generale ad esaurimento secondo il combinato degli artt. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, per aver già maturato allora il triennio nella qualifica precedente.

E ciò per la semplice ragione che a norma dell'art. 168 testé citato, le promozioni in detta qualifica si conseguono previo scrutinio per merito comparativo, ai cui effetti non rileva — come noto — l'ordine del ruolo quanto la somma di altri elementi riguardanti la personalità dei concorrenti. E questa considerazione vale a respingere tutte le altre osservazioni sul ritardo con cui l'amministrazione avrebbe proceduto al primo scrutinio, successivo al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, per la promozione in detta qualifica e circa il numero dei posti scrutinati: trattandosi di eventuali profili di illegittimità comunque ininfluenti, allo stato, sulla pretesa del ricorrente a vedersi attribuita ora per allora la qualifica.

Non è dunque, per questa via che il ricorrente può veder esaudita la sua pretesa.

4. — Peraltro, nemmeno l'art. 162 della legge n. 312/1980, limitandosi la norma ad una mera assimilazione di qualifiche, contempla disposizioni che consentano il riesame di posizioni pregresse.

Senonché, è proprio sul punto che il collegio reputa di sollevare d'ufficio questione di incostituzionalità in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione: mutando peraltro il precedente orientamento espresso dalla sezione nella decisione 24 dicembre 1984, n. 924.

4.1. -- Si è prima riportato l'art. 162 della legge n. 312/1980, e non è chi non veda che l'assimilazione delle qualifiche ivi prevista, fra quelle della carriera direttiva del ruolo ad esaurimento e quelle dirigenziali introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, in realtà comporta una radicale innovazione nel sistema del pensionamento anticipato regolato dall'art. 67, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, giacché in tal modo si assicura ai funzionari della vecchia carriera direttiva un trattamento pensionistico migliore di quello riservato ai dirigenti.

Che non costituisce, come allora si ritenne, un mero dato di fatto determinato della libera scelta di quanti danno luogo al pensionamento anticipato, ma una discriminazione ingiustificata tra chi, per maggiori meriti, è stato inquadrato nella dirigenza e chi, invece, tale inquadramento non ha ottenuto, conseguendo la promozione ad ispettore generale ad esaurimento.

La qualcosa — a ben vedere — è direttamente imputabile al citato art. 162. Non senza aggiungere poi che, se la richiesta di pensionamento anticipato comporta la rinuncia a possibili sviluppi di carriera, ciò non giustifica che funzionari in posizioni deteriori vedano invertita, in sede di pensionamento, la loro posizione rispetto a chi — come nel caso di specie — prima di essi ebbe a sviluppare meglio la propria carriera.

E tutto ciò non sembra soltanto contrastare col principio di ragionevolezza affermato dall'art. 3 della Costituzione, ma pare altresì violare anche quello d'imparzialità dell'attività amministrativa, di cui al successivo art. 97, primo comma, dal momento che detto art. 162 non sembra contenere — almeno espressamente — alcuna disposizione che legittima l'amministrazione a riesaminare quelle situazioni in cui tali discordanze vengono in essere.

Di qui la necessità di sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte costituzionale perché voglia affermare se la norma di cui al ripetuto art. 162 possa o no intendersi nel senso di consentire alle amministrazioni interessate rivalutazioni pensionistiche atte a compensare quelle discordanze o se, non consentendo di per sé tali operazioni, la stessa contrasti *tout court* con detti principi costituzionali.

P. Q. M.

Sospende il giudizio sul ricorso specificato in epigrafe;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di illegittimità dell'art. 162 della legge n. 312/1980, nei limiti di cui in motivazione, rispetto agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione;

Dispone che a cura della segreteria della sezione siano trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale insieme alla presente ordinanza, e che questa sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso a Roma il 1° luglio 1987.

(Seguono le firme)

88C1004

N. 295

Ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da Gasparini Giampaolo contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Avellino

Irpef - Oneri deducibili - Mancata previsione della deducibilità dell'imposta di successione - Omessa valutazione del decremento della capacità contributiva del contribuente nel periodo d'imposta corrispondente - Violazione del principio di ragionevolezza nell'uso del potere discrezionale del legislatore in materia di deduzioni fiscali.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10).

(Cost., artt. 3, 42 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Gasparini Giampaolo contro la decisione della commissione di secondo grado di Avellino n. 11 in data del 20 gennaio 1982.

FATTO

Il contribuente Gasparini Giampaolo, nel presentare la propria dichiarazione dei redditi, indicava quali oneri detraibili, oltre all'imposta Ilor e gli interessi passivi di un mutuo edilizio, anche l'imposta di successione pagata nell'anno cui la dichiarazione dei redditi si riferiva.

L'ufficio distrettuale imposte dirette di Avellino, non riconosceva le sopra menzionate detrazioni apportate dal contribuente e pretendeva l'imposta relativa al maggior reddito, così direttamente iscritto a ruolo.

Ricorreva il contribuente e la commissione di primo grado ne accoglieva il ricorso soltanto in parte, riconoscendo le detrazioni Ilor e mutuo fondiario, respingendo per contro il punto di vista del contribuente per quanto concerne la deducibilità dell'ammontare dell'imposta di successione, in forza dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e già 136 del t.u. n. 645/1958.

Appellavano tanto l'ufficio quanto il contribuente ma la commissione di secondo grado, da essi adita, confermava il verdetto dei primi giudici.

Ricorre ove il contribuente a questa commissione centrale, riproponendo, oltre agli argomenti già svolti — e che non ebbero esito nei precedenti gradi — anche questione incidentale di legittimità costituzionale in relazione all'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 537, sulla quale in precedenza i giudici aditi non si erano pronunciati.

D I R I T T O

La questione di legittimità costituzionale indicata dal contribuente assume carattere pregiudiziale nel caso del presente giudizio.

Occorre ora considerare: 1) se sia rilevante; 2) se essa sia non manifestamente infondata.

Sul primo punto la rilevanza della questione è indubbia, in quanto l'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ha le caratteristiche di una norma esprimente elencazione tassativa: le fattispecie relative ai cespiti deducibili hanno infatti carattere tipico, e non consentono né interpretazioni estensive, né integrazioni per analogia. Certamente, però, qualora la norma venisse dichiarata illegittima, per l'ingiustificata e irrazionale esclusione della detrazione dell'imposta sulle successioni pagata dal contribuente nel periodo d'imposta considerato, altra sarebbe la risoluzione della presente controversia, e lo stesso dicasi per qualunque altra ragione che portasse la Corte costituzionale, cui spetta decidere sulla questione nel suo complesso, a censurare la prescrizione legislativa.

Sul secondo punto ritiene questa commissione centrale che la questione non sia manifestamente infondata, e ciò, pur nel limite di legge che vuole le ordinanze di rinvio succintamente motivate, per le seguenti ragioni:

1) Non sembra difficilmente contestabile che ogni decremento di ricchezza a disposizione del contribuente, deve, a rigore, essere portato a diminuzione della sua capacità contributiva. Si tratta però di un principio generale che il legislatore può portare alle estreme conseguenze o limitare, secondo valutazioni discrezionali, ma non arbitrarie. Ne consegue che il legislatore non è libero, ma incontra un limite generale che consiste sia nel divieto di esclusioni irrazionali — e quindi fondate su finzioni o collamenti arbitrari tra fattispecie legali e fattispecie reali, collegandosi così la capacità contributiva al contenuto dell'obbligazione tributaria ed ai suoi presupposti — sia nella necessità di individuare, come rivelatore di capacità contributiva, soltanto fatti economici genericamente funzionalmente connessi a distinti campi di obbligazioni tributarie.

2) Se ciò è vero, appare chiaramente che il passaggio di beni e di attività legate alla successione ereditaria, è un unico fatto giuridico tributario, al quale il legislatore ricollega, correttamente, una duplice conseguenza, e cioè:

a) il pagamento della imposta di successione, legata al trapasso di un compendio patrimoniale, e costituente, proprio per questo, un onere che l'accompagna, al momento in cui la consistenza patrimoniale dell'obbligato si salda al nuovo incremento. Si tratta — come è evidente — di null'altro se non ella trasposizione a livello di ordinamento tributario, del principio di confusione patrimoniale: *le mort saisit le vif*;

b) il pagamento, poi, di tutte le altre imposte derivanti dalla nuova situazione, nei periodi di imposta corrispondenti, in rapporto a redditi ed attività da cui si è in tal modo ritrovato incrementata la capacità contributiva del soggetto inciso.

2) A questa stregua, però, è chiaro che la massa di beni in rapporto alla quale l'imposta di successione deve essere pagata non consente una arbitraria distinzione fra aspetto patrimoniale dell'imposta di successione e natura afferente ai tributi sul reddito del decremento dovuto al pagamento stesso, in quanto l'argomento, pure in sé apparentemente suggestivo, non tiene conto dell'unicità del fatto giuridico tributario, e quindi della globalità di valutazione della capacità contributiva dalla quale il legislatore razionalmente non può prescindere. Non si versa, infatti, nell'ipotesi di cui all'ord. n. 366 del 15 ottobre-4 novembre 1987 della Corte costituzionale, ove si è detto che l'inserimento di un medesimo evento economico in due distinte fattispecie tributarie non contrasta in alcun modo con l'art. 53 della Costituzione, ben potendo il medesimo fatto essere rivelatore di capacità contributiva ai fini di una pluralità di tributi.

Qui siamo, se mai, nell'ipotesi contraria, in quanto, proprio anche in riferimento al dettato dell'art. 42 ultimo comma della Costituzione, se è vero che, la legge stabilisce «i diritti dello stato sulle eredità» è altrettanto certo che il chiamato alla stessa, proprio in vista della successione è tenuto ad un esborso, che rappresenta in senso tecnico una diminuzione della sua capacità contributiva nel periodo d'imposta considerato.

Ne discende che, a giudizio di questa commissione centrale, non è privo assolutamente di fondamento il problema della compatibilità con l'art. 52 della Costituzione, in rapporto al principio di ragionevolezza nell'uso del potere discrezionale del legislatore (art. 3 della Costituzione) ed in relazione all'art. 42 u.c. della Costituzione dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non consente la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, dell'avvenuto pagamento della imposta di successione.

Sussiste quindi il requisito della non manifesta infondatezza.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1 nonché l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione agli artt. 53, 3 e 42 della Costituzione rilevante e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda a modificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e a comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 3 dicembre 1987

(Seguono le firme)

88C1005

N. 296

Ordinanza emessa il 23 novembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1988) dal pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Nuti Ivan ed altri e I.N.A.D.E.L.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali è invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

Con ricorso 4 dicembre 1986 Nuti Ivan e gli altri sedici ricorrenti di cui alle cause riunite iscritte ai numeri 3178 + 3181 reg. gen. 1986, tutti dipendenti di enti pubblici locali, collocati a riposo fra il giugno 1982 ed il maggio 1985, hanno convenuto in giudizio davanti a questo pretore, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, chiedendone la condanna al pagamento in loro favore di somme, per ciascuno specificamente indicate sulla base di conteggi analitici, assertivamente loro dovute a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio (i.p.s.), comprensiva della indennità integrativa speciale da computarsi senza tener conto — come invece operato dall'istituto — del congelamento di cui agli artt. 1 e 1-bis della legge 31 marzo 1979, n. 9; hanno altresì chiesto che sulle differenze in tal modo risultanti venissero calcolati e liquidati il maggior danno *ex art.* 12241 secondo comma, del c.p.c. e gli interessi legali, con decorrenza dalla data del disposto pagamento della i.p.s. fino all'entrata in vigore del d.-l. n. 167/1987 che detti interessi e rivalutazione escludeva per i titoli in esame. Hanno fondato le domande sull'avvenuta abrogazione dei predetti artt. 1 e 1-bis, attuata con la legge n. 297/1982, precisando che in contrario non rileverebbe l'art. 3 della legge n. 299/1980 (sul riordino dell'attività gestionale e finanziaria degli enti locali), interpretazione questa che troverebbe conforto nei principi espressi dalla sentenza 18 novembre 1986, n. 236, della Corte costituzionale.

Quanto alle domande relative agli interessi ed al maggior danno *ex art.* 1224 del Codice civile, hanno richiamato l'indirizzo favorevole delle s.u. della Corte di cassazione sulla materia. Questo pretore, con ordinanza 18 maggio 1987, *ex art.* 423 del c.p.c., emessa su istanza della difesa dei ricorrenti, ha condannato l'I.N.A.D.E.L. (rimasto contumace) all'immediato pagamento delle somme richieste per sorte capitale, rinviando la causa per la definizione del merito, anche in relazione all residue domande di rivalutazione ed interessi legali, all'udienza 11 novembre 1987, ai fini di verificare la conversione (o meno) in legge del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359 (rinnovativo del recedente n. 167/1987), il cui art. 23, quarto comma, negava appunto che le somme dovute per riliquidazione della i.p.s. ai dipendenti degli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane) dessero luogo a rivalutazione ed interessi legali. All'udienza così fissata, intervenuta dopo la conversione del d.-l. n. 359/87 in virtù della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha lasciato del tutto invariata la disposizione dell'art. 23, la difesa dei ricorrenti ne ha eccepito l'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, chiedendo contestualmente altra ordinanza *ex art.* 423 del c.p.c. per il pagamento di rivalutazione ed interessi per il periodo intercorso dalla data del disposto pagamento da parte dell'I.N.A.D.E.L. della i.p.s. e l'entrata in vigore della nuova normativa.

Ciò premesso, mentre deve respingersi l'istanza diretta all'ulteriore ordine di pagamento immediato, essendo chiaro, a parere del decidente, che il testuale riferimento dell'art. 23 del decreto-legge, convertito, alle «somme dovute a titolo di riliquidazione» comprende necessariamente il danno da svalutazione ed interessi già verificatosi al momento, appunto, della riliquidazione, deve, invece, positivamente delibarsi la dedotta eccezione di incostituzionalità.

Una volta, infatti, che, per interpretazione giurisprudenziale consolidata (e confortata dalla motivazione della sentenza n. 236/1986 della Corte costituzionale) può ritenersi senz'altro l'esistenza di un diritto alla riliquidazione, nei termini sopra precisati, della indennità premio di servizio, con sostanziale equiparazione del dipendente pubblico a quello privato quanto al ricalcolo della indennità integrativa speciale congelata *ex* della legge n. 91/1977, non pare sussista alcuna legittima giustificazione e che la legge di conversione n. 440/1987, nel sancire positivamente la sussistenza di quel diritto e di quelli alla rivalutazione ed agli interessi legali sulle differenze conseguenti alla riliquidazione (questi del resto comunque riconosciuti dalla consolidata giurisprudenza anche in tema di prestazioni previdenziali, quale si qualifica pacificamente l'indennità premio di servizio), contestualmente, poi, detta rivalutazione ed interessi neghi ai pensionati degli enti pubblici sopra indicati, creando per essi una palese discriminazione rispetto agli altri dipendenti pubblici (e privati), vulnerando così la parità di trattamento per i cittadini titolari di identiche esigenze e posizioni sostanziali (art. 3 della Costituzione) e comprimendo altresì la tutela previdenziale loro spettante (art. 38 della Costituzione).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata l'eccepita questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui (quarto comma) prevede, per i dipendenti degli enti di cui al 1° comma, che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 23 novembre 1987

Il pretore: DRAGO

N. 297

Ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Belli Lucia e Lucidi Mario e l'I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensioni ed altri assegni erogati dall'I.N.P.S. - Impignorabilità - Omessa previsione di pignorabilità parziale in caso di credito alimentare - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pensionati degli enti di cui al d.P.R. n. 180/1950 ed a quelli delle varie casse previdenziali per professionisti.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva, esaminati gli atti, rileva quanto appresso.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa della opposta esecutante Vitali Annetta, in ordine all'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude la pignorabilità, anche per crediti d'alimenti, delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (trattasi delle pensioni d'invalidità, di anzianità e vecchiaia) appare rilevante e non manifestamente infondata.

Rilevante, perché la soluzione positiva della questione consentirebbe alla creditrice pignorante il recupero, attraverso l'esproprio di quote della pensione erogata dall'I.N.P.S. al coniuge separato Trapletti Battista, di quanto da questo dovuto per assegni di mantenimento in base al verbale di separazione omologato dal tribunale di Bergamo il 2 novembre 1981.

Non manifestamente infondata, non sembrando razionalmente giustificabile la disparità di trattamento normativo tra i pensionati dell'I.N.P.S. e quelli sia degli enti, di cui al d.P.R. nn. 180/1950, che delle varie casse previdenziali per professionisti (legge n. 6/1952) legge n. 980/1955; legge n. 100/1963; legge n. 160/1963).

Le pensioni, invero, dell'I.N.P.S. sono impignorabili anche per crediti alimentari; quelle, invece, degli altri organismi previdenziali pignorabili per i crediti anzidetti.

Ne consegue una condizione vantaggiosa dei pensionati dell'I.N.P.S. verso i loro creditori alimentari; una condizione peggiore dei creditori alimentari verso i loro debitori, quando essi siano beneficiari di prestazioni previdenziali dell'I.N.P.S.

Il che è in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzionale.

Ciò tanto più vale, se si considera che l'entità economica delle diverse pensioni è pressoché corrispondente.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge n. 153/1969, nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. anche riguardo ai crediti alimentari, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio ed, inoltre, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti richiesti.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 298

Ordinanza emessa il 7 novembre 1985 (prevenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1988) dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da S.r.l. Hopead contro l'ufficio del registro di Rimini

Invim - Tardiva dichiarazione - Soprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione - Violazione dei criteri sanciti dalla legge-delega in relazione alla graduazione delle sanzioni.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo comma, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11). (Cost., art. 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla società Hopead S.r.l. con sede in Vicenza contro la decisione della commissione di secondo grado di Forlì, sezione quarta, n. 324 in data dell'11 marzo 1981.

PREMESSO IN FATTO

La società Hopead, con sede in Vicenza, è proprietaria di un immobile sito in Riccione, acquistato nel 1964 ed assoggettato all'Invim per decorso decennio ai termini del primo comma dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, con dichiarazione da presentarsi ai termini dell'art. 18, sesto comma, citata d.P.R. n. 643/1979 entro il 31 marzo 1975, per il primo decennio.

La predetta dichiarazione fu, invece, spedita dalla società interessata il 1° aprile 1975, un giorno, cioè, dopo la scadenza del termine fissato dalla legge, e, di conseguenza, l'ufficio del registro di Rimini, per tale ritardo, comminò alla società Hopead una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta dovuta; ciò in applicazione dell'art. 23, primo comma, del ripetuto d.P.R. n. 643/1972.

Avverso il conseguente atto ingiuntivo, la società interessata si oppose con ricorso diretto alla commissione tributaria di primo grado, sollevando questione di legittimità costituzionale della citata norma (art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, primo comma) in relazione agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

La commissione adita, disattesa la predetta questione di legittimità costituzionale, respinse il ricorso con decisione n. 1037, in data 30 novembre 1979, confermata, su appello della società Hopead con la decisione distinta in epigrafe, dalla commissione tributaria di secondo grado.

Ricorre, ora, a questa commissione tributaria centrale la società Hopead, riproponendo la questione di legittimità costituzionale già avanzata senza fortuna nei precedenti gradi del giudizio. Resiste l'ufficio sostenendo che tale questione è manifestamente infondata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'Invim, non sembra a questa sezione manifestamente infondata, limitatamente peraltro, alla denunciata violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione ai criteri posti dall'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega al Governo per la riforma tributaria.

Tale norma, concernente le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni, e, contenzioso tributario, aveva, infatti, prescritto, fra l'altro, al Governo «il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali... e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva della violazione...».

In contrasto con il predetto principio, il Governo ha, invece, stabilito con la norma in esame la medesima sanzione per due violazioni di entità oggettivamente diversa quali sono il ritardo della presentazione della prescritta dichiarazione, ritardo che può consistere anche in un solo giorno, come nella fattispecie, rendendo così particolarmente iniqua la relativa sanzione, e che, comunque non può, di regola, identificarsi con la volontà del soggetto di evadere il tributo, e la omissione della dichiarazione, omissione che, invece, si identifica, di regola, con la volontà del soggetto di evadere il tributo, senza dire che, una volta scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente, forse solo distratto, stante la identità della sanzione, potrebbe essere, poi, invogliato ad omettere del tutto la dichiarazione stessa.

È evidente, pertanto, a giudizio della sezione, che la sanzione così come è prevista dalla norma in discussione non risponde al criterio della migliore commisurazione della sanzione «all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni».

Occorre, peraltro, aggiungere che è principio comune dell'Ordinamento che nella commisurazione delle sanzioni debbesi aver riguardo alla gravità della violazione commessa, principio in larga parte accolto nelle leggi tributarie di carattere generale e in quelle concernenti i singoli tributi (tra le altre: legge 7 gennaio 1929, n. 4, che stabilisce norme per la repressione delle violazioni delle leggi tributarie che trova ancora applicazione in forza dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'Iva; art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; e, più in particolare: artt. 67 e seguenti d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro e art. 50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in materia di imposta sulle successioni, alle quali l'art. 31 del d.P.R. n. 643/1972 sull'Invim rinvia per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta, delle sopratasse e delle pene pecuniarie per quanto non disciplinato dallo stesso decreto.

Per le esposte considerazioni, attesa, altresì, la rilevanza della dedotta questione nella presente procedura, che è di tutta evidenza, la sezione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui prevede, la medesima sanzione sia per il ritardo sia per l'omissione della presentazione della dichiarazione prevista dal primo o dal sesto comma del precedente art. 18, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione ai criteri posti dall'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 di delega al Governo per la riforma tributaria.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui dispone la medesima sanzione sia per il ritardo sia per l'omissione della presentazione della dichiarazione prevista dal primo e dal sesto comma del precedente art. 18, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione ai criteri posti dall'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega al Governo per la riforma tributaria;

Dispone che sia sospeso il giudizio e che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così disposto in Roma, nell'adunanza del 7 novembre 1985.

(Seguono le firme)

88C1008

N. 299

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Cattano Clara ed altri contro la regione Veneto

Servizio sanitario nazionale - Assistenti sociali transitate alle unità sanitarie locali da enti ospedalieri, regioni ed enti parastatali o, invece, da enti locali - Disparità di trattamento, a scapito delle ultime, in ordine ai requisiti richiesti per il collocamento nella posizione funzionale di «assistente sociale coordinatore» - Conseguente pregiudizio sul buon funzionamento dei pubblici uffici.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, allegato 2).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2010/1982 di Cattano Clara, Gazzini Paola, Cavani Paola, Montoro Ileana, Sbrissa Maria Teresa, Aggio Serenella, Colle Bianca, Cristina Lanzoni, Gasparotto Armando, Carli Carla, Terranova Maria Elisabetta, rappresentate e difese dall'avv. prof. Edoardo Andreoli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Padova, Riviera Paleocapa, 2, come da mandato a margine del ricorso, contro la regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per l'annullamento dei ruoli nominativi regionali del personale del s.s.n. approvati con delibera n. 1825 del 14 aprile 1982 della g.r. del Veneto nella parte che concerne i ricorrenti nonché del silenzio rigetto formatosi sui ricorsi *ex art. 7* del d.P.R. n. 761/1979 proposti dai ricorrenti per la rettifica della loro posizione da assistente sociale collaboratore ad assistente sociale coordinatore;

Visto il ricorso, notificato il 28 ottobre 1982 e depositato presso la segreteria il 27 novembre 1982, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Veneto, depositato il 4 febbraio 1985;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 28 gennaio 1988 la relazione del dott. Angelo De Zotti, uditi altresì l'avv. Andreoli per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato Buricelli per la regione Veneto;
Ritenuto in fatto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 28 ottobre 1982 e depositato il 27 novembre 1982 le ricorrenti già dipendenti dell'amministrazione provinciale di Padova espongono di essere state trasferite all'u.s.l. in applicazione della legge n. 833/1978 e di essere state inquadrare nei ruoli nominativi regionali, approvati con la delibera n. 1825 in data 14 aprile 1982 della giunta regionale, nella posizione funzionale di assistente sociale collaboratore anziché in quella di assistente sociale coordinatore. Per tale ragione hanno proposto ricorso al presidente della giunta regionale ex art. 7 del d.P.R. n. 761/1979 senza alcun esito. Avverso l'anzidetto inquadramento, nonché avverso il silenzio rifiuto del presidente della giunta regionale esse propongono il presente ricorso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese, in uno con la declaratoria del diritto all'inquadramento nella più favorevole posizione specificata.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

Violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 861/1979. Violazione e falsa applicazione della legge n. 833/1978 (artt. 47, 66 e 67) e del d.P.R. n. 761/1979 (artt. 1, 6, 7, 64 e 66); fra l'altro, che l'inquadramento delle ricorrenti è errato, in quanto trattandosi di personale in possesso della qualifica di assistente sociale con più di otto anni di anzianità esso andava collocato nel ruolo tecnico, profilo professionale assistenti sociali, posizione funzionale di assistente sociale coordinatore previsto dalla tabella annessa al d.P.R. n. 761/1979; che in particolare l'amministrazione ha errato per aver omesso di equiparare le ricorrenti al personale ospedaliero ovvero al personale regionale e comunque per non aver tenuto conto dei compiti sicuramente equiparabili a quelli dell'assistente sociale capo svolti dalle ricorrenti come attestato dalla documentazione prodotta.

In subordine si chiede che il tribunale dichiari non manifestamente infondata al questione di costituzionalità sollevata nei confronti della tabella di equiparazione annessa al d.P.R. n. 761/1979 per violazione degli artt. 3 e 5 della Costituzione nella parte in cui discrimina tra il personale di provenienza ospedaliera, regionale e parastatale e quello proveniente dagli enti locali nonché per aver attribuito posizioni diverse a lavoratori che svolgono identiche mansioni.

In data 4 febbraio 1985 per l'amministrazione intimata è costituita in giudizio l'avvocatura dello Stato, la quale ha contrastato i motivi di ricorso, chiedendone la reiezione con vittoria di spese previa declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità.

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 1988 previa audizione dei difensori delle parti il ricorso è stato introitato per la decisione. E con sentenza in pari data la sezione ha respinto i due motivi di ricorso che sorreggono l'impegnativa ritenendo peraltro di dover sollevare la questione di costituzionalità dell'allegato 2 del d.P.R. citato, negli stessi termini in cui tale questione è stata già devoluta alla Corte costituzionale con ordinanza n. 34 del 30 settembre 1986 da questo tribunale.

Trattasi di questione rilevante ai fini del decidere: la decisione del ricorso dipende, infatti, dalla validità, sotto il profilo della legittimità costituzionale, di norme che l'Amministrazione ha applicato puntualmente (all. 2 del d.P.R. n. 761/1979, voce «assistenti sociali», laddove equipara fra loro le assistenti sociali con otto anni di servizio nelle qualifiche provenienti da ospedali, regioni ed enti parastatali ma non quelle provenienti dagli enti locali, che debbono invece avere la qualifica di assistente sociale capo). Ove il giudizio di incostituzionalità dovesse definirsi con l'accoglimento della eccezione, gli impugnati ruoli nominativi regionali dovrebbero, infatti, essere annullati e l'amministrazione dovrebbe inquadrare i ricorrenti, che sono transitati all'u.s.l. n. 21 di Padova dopo almeno otto anni di servizio in tale qualifica, alle dipendenze dell'amministrazione provinciale di Padova, nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore.

L'incidente di costituzionalità viene sollevato sulla base delle seguenti considerazioni.

Il d.P.R. n. 761/1979 ha previsto, all'interno del profilo professionale delle assistenti sociali, uno sviluppo di carriera articolato su due posizioni funzionali. Quella inferiore, che è poi anche quella iniziale, è denominata «assistente sociale collaboratore», mentre quella superiore è la posizione funzionale di «assistente sociale coordinatore» (d.P.R. n. 761/1979, all. 1, ruolo tecnico, tabella D). In sede di primo inquadramento, peraltro, la «caduta» delle assistenti sociali trasferite alle uu.ss.ll. nelle sopradette posizioni funzionali doveva avvenire secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2, ai sensi dell'art. 64 dello stesso d.P.R. Queste tabelle hanno previsto che venissero collocate nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore le assistenti sociali aventi 8 anni di servizio nella qualifica solo se provenienti dai cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali. Per le assistenti sociali provenienti dagli enti locali ha invece abbandonato l'anzidetto criterio di anzianità nella carriera ed ha richiesto il possesso della specifica qualifica di assistente sociale capo.

Questo è già di per sé sintomo di una palese disparità di trattamento perché mentre per le prime si viene a configurare una specie di «promozione a ruolo aperto» e non si pongono altri limiti al raggiungimento della posizione funzionale più alta che quelli di una determinata anzianità di servizio, per le seconde invece si prevede una determinata qualifica apicale che doveva per forza corrispondere a taluni limitati posti in pianta organica e quindi era in ipotesi conseguibile solo da un limitato numero di assistenti sociali che avessero vinto i relativi concorsi. A questa già evidente disuguaglianza nel trattamento riservato dalla norma ad identiche situazioni, e cioè il fatto di essere assistenti sociali, transitate alle uu.ss.ll., si deve aggiungere il fatto che i contratti collettivi che hanno disciplinato il rapporto di lavoro del personale degli enti locali in questi ultimi anni (il d.P.R. n. 191/1979 e il d.P.R. n. 810/1980) hanno sempre previsto l'inquadramento delle assistenti sociali in unico livello retributivo funzionale senza riconoscere quindi la figura di un'ipotetica «assistente sociale capo». Ne consegue quindi che la disposizione anzidetta sarebbe doppiamente discriminatoria nei confronti delle assistenti sociali provenienti da enti locali, sia perché solamente nei loro confronti non assume rilievo il fatto di avere una certa anzianità di servizio, per cui assistenti sociali transitate nelle uu.ss.ll. da comuni e province e con otto anni o più di servizio si verrebbero a trovare in posizione sottordinata rispetto alle colleghe con pari o financo minore anzianità ma di altra provenienza, sia perché la qualifica di assistente sociale capo non sarebbe esistita negli ordinamenti di provenienza, per cui, di fatto e contrariamente a quanto è avvenuto per le assistenti sociali provenienti da regioni, enti parastatali ed enti ospedalieri, a nessuna assistente sociale proveniente dagli enti locali sarebbe stato possibile venir inquadrata nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore. Questa situazione, oltre a porsi in palese contrasto con i principi di uguaglianza e parità di trattamento sanciti dall'art. 3 della Costituzione confligge anche con il principio di buon andamento ex art. 97, profilo di incostituzionalità che può ritenersi anche adombrato dalle stesse ricorrenti, pur se non formalmente sollevato. Quanto al suddetto profilo il collegio ritiene che il dubbio di costituzionalità abbia ragione di esistere proprio mantenendosi all'interno dei limiti che la stessa Corte costituzionale ha in passato fissato per il sindacato di costituzionalità delle norme in relazione all'art. 97 della Costituzione e cioè la irragionevolezza manifesta e la arbitrarietà della normativa impugnata. Ritiene infatti il collegio che nel concetto di buon andamento debba ricomprendersi anche l'esigenza di non pregiudicare il concreto funzionamento dei pubblici uffici con delle norme che, non avendo alcuna logica giustificazione e creando irrazionali disparità fra dipendenti chiamati a svolgere le stesse funzioni, non possono non determinare situazioni di tensione nell'ambiente di lavoro destinate a riverberarsi anche sul suo ordinato svolgimento.

Per le suesposte considerazioni il collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'all. 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, laddove equipara fra loro le assistenti sociali con otto anni di servizio nella qualifica provenienti da ospedali, regioni ed enti parastatali ma non quelle provenienti dagli enti locali, le quali ultime per accedere al profilo professionale di assistente sociale coordinatore debbono invece possedere la qualifica di assistente sociale capo, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio avanti la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'all. 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte relativa agli assistenti sociali, meglio specificata in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospeso il giudizio in corso, ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con la sentenza pronunciata in pari data e gli atti di parte in copia autenticata ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 28 gennaio 1988.

(Seguono le firme)

88C1009

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudiceca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caiati, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
 - ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
 - ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- ## PUGLIA
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ## SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliers, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 8.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	8.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221